

INDICE N. 206

PANORAMA STATALE

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2016 .- Modalità e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2016, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione. (GU n. 102 del 3.5.16)

DECRETO 21 marzo 2016 - Concessione di anticipazioni, fino all'importo complessivo di 40 milioni di euro, per l'anno 2015, a favore degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (BUR n. 107 del 9.5.16)

FISCO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Nomina del Garante del contribuente (GU n. 110 del 12.5.16)

MINORI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 aprile 2016 .- Avvio delle comunicazioni e notificazioni, per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania - settore penale.

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 10/15 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - gestione separata periti agrari in data 7 luglio 2015. (GU n. 105 del 6.5.16)

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 7 aprile 2016 - Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (GU n.108 del 10.5.16)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 19/15 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) – gestione separata periti agrari in data 16 dicembre 2015. (GU n. 111 del 23.5.16)

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 6 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPAAL) in data 4 febbraio 2016. (GU n. 111 del 23.5.16)

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 95/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM) in data 16 ottobre 2015. (GU n. 111 del 23.5.16)

Approvazione della delibera n. 14/15 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - gestione separata agrotecnici in data 16 dicembre 2015. (GU n. 112 del 14.5.16)

Approvazione della delibera n. 7/15 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - gestione separata agrotecnici in data 28 luglio 2015. (GU n. 112 del 14.5.16)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 marzo 2016 - Scioglimento della «SIAL - Consorzio prevalentemente di cooperative sociali (ex art. 8 legge 381/91), società cooperativa sociale - onlus», in Benevento e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 104 del 5.5.16)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

LAZIO

DGR 19.4.16, n. 188 - Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" per consentire all'Istituto di avvalersi dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) della Giunta regionale per l'attività di supporto alla misurazione ed alla valutazione della performance individuale della dirigenza apicale in servizio presso il medesimo Istituto. . (BUR n. 36 del 5.5.16)

VENETO

DGR 26.4.16, n. 533 - Verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale del ruolo della Giunta Regionale. Approvazione della Relazione sulla Performance: valutazione delle prestazioni 2015. Art. 28 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54. (BUR n. 42 del 9.5.16)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

CAMPANIA

DGR 26.4.16, n. 164 - Recepimento dell'accordo sul documento "linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali". (BUR n. 27 del 2.5.16)

SICILIA

PRESIDENZA

Nomina del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale. (BUR n. 20 del 13.5.16)

BARRIERE ARCHITETTONICHE

VENETO

DGR 19.4.16, n. 486 - Legge n. 13 del 9 gennaio 1989. Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche . Fabbisogno 2015. Trasmissione fabbisogni dei Comuni del Veneto. (BUR n. 43 del 10.5.16)

BILANCIO

MOLISE

L.R. 4.5.16, n. 4 - Disposizioni collegate alla manovra di Bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali. (BUR n. 16 del 5.5.16)

L.R. 4.5.16, n. 5 - Legge di stabilità regionale 2016. (BUR n. 16 del 5.5.16)

L.R. 4.5.16, n. 6 - Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016 – 2018. (BUR n. 16 del 5.5.16)

VENETO

DGR 26.4.16, n. 522 - Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016 - 2018. (BUR n. 42 del 9.,5.16)

DIFESA DELLO STATO

LAZIO

Determinazione 26 aprile 2016, n. G04181 - Impegno di spesa di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) per contributo gara "Appalto Specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare" (n. gara 6365886) sul capitolo T19427 esercizio finanziario 2016. (BUR n. 36 del 5.5.16)

LOMBARDIA

DPGR 10.5.16, n.410 - Costituzione del comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici ai sensi del c. 3 dell' art. 13 della l.r. 24 giugno 2015 n. 17. (BUR n. 19 del 12.5.16)

DPCR 29.4.16, n. 2 - Costituzione del comitato tecnico - scientifico, in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità. (BUR n. 19 dell'11.5.16)

DIPENDENZE

PIEMONTE

L.R. 2 5.16, n. 9 - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.(BUR n. 18 del 5.5.16)

FAMIGLIA

CAMPANIA

DGR n. 119 22.3.16, - POR Campania FSE-FESR 2014/2020. Programmazione di interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micronidi. (BUR n. 27 del 2.5.16)

LIGURIA

DGR 19.4.16, n. 324 - Registro regionale degli assistenti familiari. (BUR n. 19 dell' 11.5.16)

LOMBARDIA

DGR 29.4.16 - n. X/5095 - Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. X/5060/2016: approvazione della misura «Bonus Famiglia». (BUR n. 18 del 4.5.16)

DGR 29.4.16 - n. X/5096 Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. X/5060/2016: approvazione della misura «Nidi Gratis» e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia . (BUR n. 18 del 4.5.16)

GIOVANI

CAMPANIA

DGR 22.3.16, n. 114 - Programmazione risorse per i Centri Polivalenti e per i servizi per le politiche giovanili. (BUR n. 27 del 2.5.16)

DGR n. 182 3.5.16- Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la regione e la fondazione "villaggio dei ragazzi" di Maddaloni al fine di garantire continuita' agli interventi socioassistenziali e socio-educativi posti in essere dalla fondazione villaggio dei ragazzi. (BUR n. 29 del 9.5.16)

IMMIGRATI

DGR N. 487 19.4.16 - Affidamento incarico e approvazione schema di convenzione per la gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell'Osservatorio Regionale Immigrazione. Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione". (BUR n. 43 del 10.5.16)

NON AUTOSUFFICIENTI

TOSCANA

DGR 27.4.16, n. 366 - L.R. n. 66/2008 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza". Anno 2016: assegnazione alle Zone/Distretto di risorse per finanziare interventi a favore di persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni. (BUR n. 19 dell'11.5.16)

PERSONE CON DISABILITÀ

FRIULI V.G.

DGR 22.4.16, n. 652 - LR 18/2005, art 36, comma 3 bis, lett h) definizione delle modalità di funzionamento e i compiti dei Comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

PIEMONTE

DGR 18.4.16, n. 24-3177 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)"- Repertorio Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015. (BUR n- 19 del 12.5.16)

UMBRIA

DAL 5.4.16, n. 60 - *Ordine del giorno* - Iniziative da adottarsi da parte della Giunta regionale a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e a sostegno delle loro famiglie. (BUR n. 21 del 4.5.16)

DAL 5.4.16, n. 61 - Ordine del giorno - Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale, ai fini dell'adeguamento delle tariffe relative alle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili, nonché ai fini del potenziamento delle procedure di controllo periodico delle strutture medesime. (BUR n. 21 del 4.5.16)

BOLZANO

DGP 12.4.16, n. 390 - Approvazione dei Criteri per la concessione di contributi per iniziative di accompagnamento e assistenza extrascolastica integrativa per bambini e ragazzi e revoca della precedente deliberazione n. 336 del 1 marzo 2010. (BUR n. 17 del 27.4.16)

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

LAZIO

Determinazione 21 aprile 2016, n. G04063 Autorizzazione di una ulteriore proroga del termine per la conclusione dei progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - Avviso pubblico parte integrante della Deliberazione di Giunta regionale del 19 Novembre 2013, n. 402-Esercizio finanziario 2016. (BUR n. 36 del 5.5.16)

PIEMONTE

DGR 9.5.16, n. 29-3257 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione Ambiti Territoriali. (BUR n- 19 del 12.5.16)

PRIVATO SOCIALE

FRIULI V.G.

L.R. 10.5.16, n. 7 - Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.

LAZIO

Determinazione 18 aprile 2016, n. G03887 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni cooperativa "Vulcano società cooperativa sociale" codice fiscale 13305701008, con sede legale nel comune di Roma via Luigi Tamburrano, 33 c.a.p. 00155. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B.

Determinazione 18 aprile 2016, n. G03889 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 "One for all società cooperativa sociale" codice fiscale 02888900608, con sede legale nel comune di Cassino via degli Eroi, 60 c.a.p. 03043. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B.

VENETO

DGR 19.4.16, n. 485 - Comitato di gestione del Fondo speciale regionale - Rinnovo rappresentanti delle organizzazioni di Volontariato. (L. 11.08.1991 n. 266; L. R. 30.08.1993 n. 40; D.M. 8.10.1997).(BUR n. 43 del 10.5.16)

DPGR 19.4.16, n. 42 - Comitato di gestione del Fondo Speciale Regionale: delega ai sensi dell'art. 14 quater della L.R. 30.08.1993, n.40. (BUR n. 43 del 10.5.16)

SANITÀ

ABRUZZO

DECRETO 05.05.2016, n. 41 - Approvazione dell'Avviso pubblico per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT (stabilimento FKT) e diagnostica per immagini ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii. e del DCA n. 67/2012 e del DCA n. 46/2013 ed ulteriori provvedimenti.(BUR n. 75 del 6.5.16)

L.R. 2.5.16 n. 12 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni.

LAZIO

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 aprile 2016, n. T00071 - Designazione componente Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini. (BUR n. 36 del 5.5.16)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 aprile 2016, n. T00074 - Designazione componente Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata. (BUR n. 36 del 5.5.16)

Decreto del Commissario ad Acta 20 aprile 2016, n. U00126 - Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le prestazioni erogate da strutture private accREDITATE con onere a carico del SSR: 1) Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilita' fisica, psichica e sensoriale; 2) Assistenza psichiatrica; 3) Assistenza residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane; 4) Assistenza per cure palliative (Hospice). (BUR n. 36 del 5.5.16)

DGR 19.4.16, n. 187 - Assegnazione dei fondi provenienti dal recupero dell'evasione fiscale ad interventi per il potenziamento dell'offerta e l'innovazione tecnologica di alcuni Presidi Ospedalieri del Lazio per l'importo di €. 12.420.000,00. (BUR n. 36 del 5.5.16)

Decreto del Commissario ad Acta 2 maggio 2016, n. U00142

Affidamento al Direttore Generale della ASL RM/6 (ex Roma H) delle funzioni di Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss. mm. e ii. (BUR n. 38 del 12.5.16)

DGR 29.4.16, n. 211 Commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.). (BUR n. 38 del 12.5.16)

LOMBARDIA

DGR 29.4.16 - n. X/5118 - Secondo provvedimento in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016 (BUR n. 18 del 4.5.16)

DD 28.4.16 - n. 3682 - Organizzazione dell'offerta vaccinale alla luce della l.r. 23/2015. (BUR n. 18 del 4.5.16)

DGR 29 aprile 2016 - n. X/5117 - Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2015. (BUR n. 18 del 4.5.16)

PIEMONTE

D.D. 26 gennaio 2016, n. 40 - Istituzione Commissione regionale per la valutazione delle richieste di accreditamento degli Enti formatori abilitati allo svolgimento dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno" e per la verifica del mantenimento del rispetto dei requisiti di cui alla DGR 16-979 del 2 febbraio 2015. (BUR n- 19 del 12.5.16)

D.D. 25 febbraio 2016, n. 100 Istituzione Gruppo di lavoro per l'attivazione del numero unico europeo 116117 destinato al servizio di cure mediche non urgenti. (BUR n- 19 del 12.5.16)

D.D. 25 febbraio 2016, n. 101 - DGR 19-2898 del 08/02/2016 - Modalita' di inserimento di Enti gia' accreditati in altre Regioni /PA negli elenchi della Regione Piemonte quali centri di formazione abilitati allo svolgimento dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno".(BUR n- 19 del 12.5.16)

PUGLIA

DGR 22.4.16, n. 568 - D.Lgs. n. 517/99 – Regolamento regionale n. 13/2008 – Designazione componenti di competenza della Regione in seno all'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.(BUR n. 52 del 9.5.16)

SARDEGNA

DASS n. 20 del 02/05/2016 -

Oggetto: Nomina pro-tempore del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti (CRT).

SICILIA

DASS 11 aprile 2016 - Disposizioni relative all'autorizzazione della vendita di farmaci on line.(GURS n. 18 del 29.4.16)

DD 28 aprile 2016. Indirizzi operativi Programma regionale FED. (BUR n. 20 del 13.5.16)

DD 28 aprile 2016 - Piano regionale della prevenzione 2014-2018. Nomina del Tavolo tecnico sul Programma regionale di promozione della salute a favore di soggetti a rischio di MCNT. (BUR n. 20 del 13.5.16)

Modifica della composizione del Coordinamento regionale per la salute mentale. (BUR n. 27 del 2.5.16)

TOSCANA

MOZIONE 19 aprile 2016, n. 160 - In merito al divieto della pratica della contenzione meccanica nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) della Regione Toscana. (BUR n. 18 del 4.5.16)

MOZIONE 20 aprile 2016, n. 302 -In merito alla necessità di una nuova regolamentazione delle prestazioni sanitarie rese in libera professione intramoenia ed al progressivo superamento della libera professione extramoenia.(BUR n. 18 del 4.5.16)

VENETO

DPGR 21.4.16, n. 43 - Nomina dei Componenti del Comitato Regionale per la Bioetica della Regione del Veneto. (BUR n. 43 del 10.5.16)

BOLZANO

DASS 4.5.16, n. 6629 -Individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale secondo le indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco – AIFA (BUR n. 19 del 10.5.16)

TUTELA DEI DIRITTI

FRIULI V.G.

L.R. 10.5.16, n. 6 - Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro). (BUR n. 19 del 12.5.16)

LAZIO

Relazione 22 aprile 2016 - Relazione del Difensore Civico sull'attività svolta per l'anno 2015. (BUR n. 38 del 12.5.16)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 14 MAGGIO 2016 arretrati compresi

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2016 .- Modalità e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2016, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione. (GU n. 102 del 3.5.16)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sue successive modificazioni, comma così modificato dall'art. 12 (comma 1, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68), che testualmente prevede: «Al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono»;

Visto l'art. 20, comma 1 *-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comma inserito dall'art. 1, comma 18, lettera *a*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;

Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, prevede, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del più volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1 *-bis*, comma così modificato dall'art. 1, comma 18, lettera *b*), legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

Visto l'ulteriore comma 4, del richiamato art. 20, il quale stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 21 gennaio 2015 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2014, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni;

Ritenuto che a seguito della diversa disciplina intervenuta in materia di fusioni tra enti locali, i decreti del Ministero dell'interno risultano superati e quindi si rende necessario, a valere dall'anno 2016, rideterminare le modalità ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alle fusioni per incorporazione;

Ritenuta, altresì, la necessità, al fine di dare certezza dei trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la rideterminazione in riduzione delle somme riconosciute agli enti interessati, con eventuali recuperi dei contributi già attribuiti

Visto, altresì, il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto- legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle Province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 17 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2016, le modalità ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Art. 2.

Modalità di attribuzione del contributo

1. Dall'anno 2016, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo di dieci anni un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.

2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva ai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianità pari a dieci anni. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Art. 3.

Termini inoltra della documentazione

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, Ufficio sportello unioni all'indirizzo, mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno il contributo erariale decennale è attribuito: nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda; dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno successivamente al mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda; dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.

Art. 4.

Ampliamento delle fusioni

1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, Ufficio sportello unioni all'indirizzo mail: fi_nanzalocale.prot@pec.interno.it

2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2016

Il Ministro: ALFANO

DECRETO 21 marzo 2016 - Concessione di anticipazioni, fino all'importo complessivo di 40 milioni di euro, per l'anno 2015, a favore degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (BUR n. 107 del 9.5.16)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede, nell'anno 2015, l'attribuzione, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso risultano commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, di un'anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, per garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

Visto il successivo comma 2, del predetto art. 6 in base al quale l'anticipazione di liquidità in esame è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto, con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i quindici giorni successivi;

Visto che la normativa sopra richiamata prevede che qualora le istanze contengano richieste di liquidità superiori al limite di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità siano concesse in misura proporzionale alle predette istanze;

Visto il comma 3, primo periodo, del predetto art. 6, il quale stabilisce che la restituzione dell'anticipazione è effettuata con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad

appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi;

Visto il comma 3, terzo periodo, del citato art. 6, il quale dispone che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del Tesoro da emanare e pubblicare sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 3, quarto periodo, del richiamato art. 6, secondo cui, in caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari dell'anticipazione e sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Ritenuto che in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie dovute dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sulla base dei dati comunicati dal medesimo Ministero, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 18 agosto 2015, nella sezione «Estratti, sunti e comunicati», con il quale si dà ufficialmente notizia dell'avvenuta adozione del decreto del Ministero dell'interno del 14 agosto 2015, di approvazione delle modalità per la trasmissione, con procedura informatizzata, delle richieste che gli enti locali debbono presentare, entro il termine perentorio del 16 settembre 2015, per ottenere, nell'anno 2015, la concessione dell'anticipazione di liquidità in esame;

Viste le istanze presentate al Ministero dell'interno, entro il termine del 16 settembre 2015, dalle quali scaturisce una richiesta complessiva di anticipazione di liquidità per euro 203.355.710,04 da parte di trentadue enti locali, come da unito elenco;

Considerato che nel complesso è stato superato il limite dei 40 milioni di euro e che quest'ultimo rappresenta il 19,66996648% del totale delle richieste di euro 203.355.710,04;

Ritenuto che l'anticipazione di liquidità può essere concessa a ciascun ente in misura pari al 19,66996648% dell'importo dell'istanza presentata;

Considerato che il piano di ammortamento con l'indicazione dell'importo di ciascuna rata, distinta tra quota capitale e quota interesse, potrà essere predisposto dal Ministero dell'interno solo successivamente all'adozione del presente decreto interministeriale e, quindi, trasmesso a ciascun ente richiedente, per la relativa dichiarazione di assenso ed accettazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, disciplina le modalità di concessione, di una anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nell'anno 2015, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2015, risultano commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, che hanno presentato apposita istanza al Ministero dell'interno entro il termine del 16 settembre 2015.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Agli enti locali indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui fa parte integrante, è concessa un'anticipazione di liquidità, per l'anno 2015, per l'importo indicato a fianco di ciascuno ente, per un importo complessivo di euro 40.000.000,00.

2. Ciascun ente si impegna a destinare in via esclusiva le somme concesse a titolo di anticipazione di liquidità per garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 3.

Ammortamento - Interessi

1. La restituzione dell'anticipazione di liquidità, da parte degli enti locali di cui al precedente art. 2, è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti annuali, comprensive di interessi, applicando il tasso annuo di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, rilevato sul Mercato telematico dei titoli di Stato (MTS) il giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso noto sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze con comunicato del Direttore generale del Tesoro.

2. La decorrenza dell'ammortamento, entro il limite di durata massima di trenta anni, è fissata al 1° gennaio del 2019 e si protrarrà per il periodo richiesto da ciascuno degli enti locali indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento.

3. Il piano di ammortamento con l'indicazione dell'importo di ciascuna rata, distinta tra quota capitale e quota interesse, sarà predisposto dal Ministero dell'interno e trasmesso a ciascun ente che dovrà accettarlo, dandone formale comunicazione al medesimo Ministero.

4. Ciascun ente, con la predetta formale comunicazione di accettazione, assume contestualmente l'obbligo di effettuare il pagamento di ogni rata annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno, mediante versamento sul capitolo 4862 e sul capitolo 3252, appartenenti al capo 14 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, relativi rispettivamente alla quota capitale e alla quota interessi.

5. Gli importi dei versamenti della quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Art. 4.

Erogazione dell'anticipazione di liquidità

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito provvedimento, renderà disponibili, su un capitolo inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, le risorse finanziarie relative all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. L'erogazione della predetta anticipazione di liquidità sarà disposta dal Ministero dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione con cui gli enti locali dichiarano di accettare il piano di ammortamento ricevuto e, comunque, successivamente alla formalizzazione del provvedimento di cui al precedente comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

Il Ministro dell'interno

ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2016

Interno, foglio n. 737

FISCO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Nomina del Garante del contribuente (GU n. 110 del 12.5.16)

IL PRESIDENTE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Trampus, nato a Trieste l'8 dicembre 1942 è nominato Garante del contribuente nella Regione Friuli-Venezia Giulia, a mente di quanto disposto dall'art. 13 della legge 27 luglio 2000 n. 212, come modificato dall'art. 4, commi 36 e 37, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Art. 2.

L'incarico di cui al presente decreto ha durata quadriennale a decorrere dal 1° maggio 2016.

Per ogni altro aspetto concernente il funzionamento del Garante del contribuente di cui al presente decreto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso, disponendo di comunicare il presente decreto all'onorevole Ministro dell'economia e delle finanze, al Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria, al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, alla Direzione regionale delle entrate del Friuli-Venezia Giulia, al Comando regionale della Guardia di Finanza e al diretto interessato.

MINORI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 aprile 2016 .- Avvio delle comunicazioni e notificazioni, per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 *-bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nella procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati di Caltagirone, Catania, Ragusa e Siracusa;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 -bis , 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2016

Il Ministro: ORLANDO

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 10/15 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - gestione separata periti agrari in data 7 luglio 2015. (GU n. 105 del 6.5.16)

Con ministeriale n. 36/0005040/MA004.A007/ENP-PA-L-42 del 4 aprile 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 10/15 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) – gestione separata periti agrari – in data 7 luglio 2015, concernente la rivalutazione dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 4, comma 3, del Regolamento della gestione separata.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 7 aprile 2016 - Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (GU n.108 del 10.5.16)

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 16, comma 2, lett. b) , del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono

determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995

n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2016, all'ammontare del finanziamento previsto a valere sul contributo di solidarietà, alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2015, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2016 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2015;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016.

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2016, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2015.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.

Destinatari

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2015 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato dalla società o dall'ente stesso.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2016.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione

presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: “Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2016”.

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2016, tutti soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).

Art. 4.

Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 2 secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.

Roma, 7 aprile 2016

Il Presidente f.f.: MASSICCI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 19/15 adottata dal Comitato amministratore dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) – gestione separata periti agrari in data 16 dicembre 2015. (GU n. 111 del 23.5.16)

Con ministeriale n. 36/0005304/MA004.A007/ENP-PA-L-48 del 7 aprile 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 19/15 adottata dal Comitato amministratore dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) — gestione separata periti agrari — in data 16 dicembre 2015, concernente l’aggiornamento della tabella A del Regolamento della gestione separata e relativa ai coefficienti di trasformazione del montante contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2016.

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 6 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) in data 4 febbraio 2016. (GU n. 111 del 23.5.16)

Con ministeriale n. 36/0005946/MA004.A007/CONS-L-63 del 20 aprile 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 4 febbraio 2016, recante “Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante contributivo”.

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 95/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM) in data 16 ottobre 2015. (GU n. 111 del 23.5.16)

Con ministeriale n. 36/0006270/MA004.A007/MED-L-94 del 28 aprile 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 95/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli

odontoiatri (ENPAM) in data 16 ottobre 2015, concernente l'aggiornamento, per l'anno 2016, dell'importo dei contributi minimi obbligatori, per fascia di età, dovuti dagli iscritti alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale.

Approvazione della delibera n. 14/15 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - gestione separata agrotecnici in data 16 dicembre 2015. (GU n. 112 del 14.5.16)

Con ministeriale n. 36/0005301/MA004.A007/ENP-AGR-L-47 del 7 aprile 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 14/15 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) – gestione separata agrotecnici – in data 16 dicembre 2015, concernente l'aggiornamento della tabella A del Regolamento della gestione separata e relativa ai coefficienti di trasformazione del montante contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2016.

Approvazione della delibera n. 7/15 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - gestione separata agrotecnici in data 28 luglio 2015. (GU n. 112 del 14.5.16)

Con ministeriale n. 36/0005300/MA004.A007/ENP-AGR-L-43 del 7 aprile 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7/15 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) – gestione separata agrotecnici – in data 28 luglio 2015, concernente la rivalutazione del contributo minimo soggettivo e del contributo minimo integrativo ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento della gestione separata.

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 marzo 2016 - Scioglimento della «SIAL - Consorzio prevalentemente di cooperative sociali (ex art. 8 legge 381/91), società cooperativa sociale - onlus», in Benevento e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 104 del 5.5.16)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 -*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 -*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *-septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 *-septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SIAL - Consorzio Prevalentemente di Cooperative Sociali (ex art. 8 legge n. 381/91), Società Cooperativa Sociale - Onlus» con sede in Benevento (codice fi scale n. 01414420628), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 *-septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Di Crosta, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 7 giugno 1953 (codice fi scale DCRVCN53H07E249K) ed ivi domiciliato, Corso Umberto I n. 165.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 13 MAGGIO 2016, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

LAZIO

DGR 19.4.16, n. 188 - Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" per consentire all'Istituto di avvalersi dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) della Giunta regionale per l'attività di supporto alla misurazione ed alla valutazione della performance individuale della dirigenza apicale in servizio presso il medesimo Istituto. . (BUR n. 36 del 5.5.16)

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DA PARTE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO "ARTURO CARLO JEMOLO"

La Regione Lazio, rappresentata nel presente atto dal Presidente, On. Nicola Zingaretti, nato a _____, il _____ domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sede della Giunta regionale, Via Cristoforo Colombo n. 212 - Roma, codice fiscale 80143490581

E

l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio denominato "Arturo Carlo Jemolo", rappresentato nel presente atto dal Commissario Straordinario, Prof. Alessandro Sterpa, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo, Via Giulio Cesare 31 – Roma, codice fiscale _____

VISTI

la Legge Regionale 11 luglio 1987 n. 40 che ha costituito l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio denominato "Arturo Carlo Jemolo" al fine di favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia della società civile laziale, per concorrere alla preparazione e all'aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi;

la Legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, concernente "Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche" ed in particolare gli articoli 14 e 15 che disciplinano l'Organismo Indipendente di Valutazione; il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 30 relativo alla "Valutazione e il controllo strategico" che, in linea con il disposto dell'articolo 14 della Legge regionale n. 1/2011, prevede che l'Organismo Indipendente di Valutazione sia istituito come organo collegiale di valutazione composto dal responsabile della "Struttura tecnica permanente per le

funzioni di programmazione, valutazione e controllo” nonché da due esperti esterni all’amministrazione regionale, uno dei quali con funzioni di presidente;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 19 giugno 2013 con la quale è stato nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta della Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 14 della Legge regionale 16 marzo 2011, n. 1;

il Decreto n. 286 del 23 dicembre 2015 con il quale il Commissario dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” ha approvato il Regolamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

CONSIDERATO

che l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” dispone di un solo dirigente apicale e che pertanto risulta anti-economica la costituzione di un proprio organismo collegiale di valutazione per i compiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di ciclo di gestione della *performance*;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Regione Lazio e l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” come sopra rappresentati

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con la presente convenzione la Regione Lazio consente all’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (Istituto) di avvalersi, a titolo non oneroso, dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta regionale per l’attività di supporto alla misurazione ed alla valutazione della *performance* individuale della dirigenza apicale in servizio presso il medesimo Istituto.

Art. 2

Compiti e funzioni dell’OIV

1. L’OIV, garantisce il supporto metodologico alla progettazione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* e la verifica della sua concreta attuazione, la valutazione a consuntivo degli obiettivi, la proposta di valutazione annuale della dirigenza apicale dell’Istituto. In tal senso, l’OIV:

- a) propone all’Istituto il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* e le sue eventuali modifiche periodiche;
- b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- c) comunica le criticità riscontrate al Consiglio di amministrazione dell’Istituto;
- d) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone al Consiglio di amministrazione dell’Istituto la valutazione annuale della dirigenza apicale anche ai fini dell’attribuzione dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione;
- f) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
- g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- h) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano della *performance*, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori;
- i) valida la Relazione sulla *performance* dell’Istituto.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni l’OIV può richiedere agli uffici dell’Istituto qualsiasi atto o notizia al fine di effettuare accertamenti diretti.

Art. 3

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione, con possibilità di proroga da assumersi con atto espresso.

Art. 4

Protezione dei dati personali

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. Ogni singolo ente è titolare dei trattamenti di dati personali relativi ai rispettivi dipendenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra enti aderenti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 6

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti aderenti, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 7

Registrazione

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto approvato e sottoscritto in Roma, il

REGIONE LAZIO ISTITUTO "ARTURO CARLO JEMOLO"

Il Presidente Il Commissario straordinario

VENETO

DGR 26.4.16, n. 533 - Verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale del ruolo della Giunta Regionale. Approvazione della Relazione sulla Performance: valutazione delle prestazioni 2015. Art. 28 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54. (BUR n. 42 del 9.5.16)

Note

Si prende atto del percorso svolto dalla Amministrazione nel 2015, approvando la Relazione sulla Performance validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione. Conseguentemente la Giunta è chiamata ad autorizzare il riconoscimento della quota di retribuzione legata alla produttività, verificando i risultati conseguiti in termini di miglioramento della qualità dei servizi e di razionalizzazione della spesa.

ASSISTENZA PENITENZIARIA

CAMPANIA

DGR 26.4.16, n. 164 - Recepimento dell'accordo sul documento "linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali". (BUR n. 27 del 2.5.16)

Note

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 22.6.99 n. 230, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 22.12.2000 n. 433, ha introdotto il riordino della medicina penitenziaria sancendo il principio fondamentale della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, dei cittadini liberi e degli individui detenuti ed internati, e dei minori del circuito penale, prevedendo che gli obiettivi per la

tutela della loro salute siano precisati nei programmi delle Regioni e delle Aziende sanitarie e realizzati mediante l'individuazione di specifici modelli organizzativi, anche di tipo dipartimentale, differenziati in rapporto alla tipologia e alla consistenza degli Istituti di pena ubicati in ciascuna regione.

Il D.P.C.M. 01.04.2008, adottato ai sensi dell'art. 2, commi 283 e 284 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) stabilisce, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui ai decreti legislativi sopra citati, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia.

La Conferenza Unificata, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale e del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, tra i cui compiti è prevista la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali e di strumenti volti a favorire il coordinamento fra Regioni, Provveditorato regionali dell'amministrazione penitenziaria e Centri della giustizia minorile, in attuazione del richiamata D.P.C.M. 1° aprile 2008.

LA RICADUTA SULLA REGIONE

Con DGRC n. 1551 del 26.09.2008 è stato recepito il DPCM sopra citato.

Con DGRC n. 1812 dell'11.12.2009 sono state definite le azioni per la realizzazione di forme di collaborazione tra ordinamento sanitario ed ordinamento penitenziario e della giustizia minorile per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi sanitari mirati all'attuazione di quanto previsto dalle Linee di indirizzo di cui agli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 ed è stato approvato il relativo schema di Accordo di Programma.

In data 28.12.2009 le Parti contraenti hanno sottoscritto l'Accordo di Programma.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 19 febbraio 2010 è stato istituito l'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria e che lo stesso è stato riconfermato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 19 ottobre 2010, con i compiti previsti dalla DGRC n. 1812 dell'11.12.2009.

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 142 del 21.07.2011 ha istituito il "*Laboratorio Territoriale Sperimentale per la Sanità penitenziaria Eleonora Amato*" presso la ASL Caserta (ASL pilota), finalizzato all'implementazione del modello organizzativo di sanità penitenziaria regionale e tra i cui compiti sono ricompresi anche l'istituzione del fascicolo sanitario elettronico, l'attivazione di progetti su donne e minori, l'avvio di analisi epidemiologiche e azioni finalizzate alla riduzione dei suicidi in carcere.

Anche in attuazione del Programma Operativo Regionale approvato con Decreto Commissariale n. 108/2014 ("*Area "Livelli Essenziali di assistenza" Programma 16: Sanità penitenziaria*") - il predetto Laboratorio sperimentale regionale è già operativo nel supportare le AA.SS.LL. regionali nello svolgimento delle funzioni sanitarie in ambito penitenziario, nello sviluppo del sistema informativo di sanità penitenziaria, dei progetti su donne e minori, nelle attività di riduzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nella gestione del sistema informativo interregionale per il monitoraggio del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

In esito alla riunione del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria del 15.12.2014 è stato definito il documento "*Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti: implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali*", sul quale la Conferenza Unificata ha sancito Accordo nella seduta del 22.01.2015 (Rep. n. 3/CU del 22.01.2015).

LA DISPOSIZIONE

Viene recepito l'accordo sancito in conferenza unificata sul documento "*Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti: implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali*" (Rep. n. 3/cu del 22 gennaio 2015)

SICILIA

PRESIDENZA

Nomina del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale. (BUR n. 20 del 13.5.16)

Note

Con decreto presidenziale n. 145/serv.1°/SG del 20 aprile 2016, ai sensi dell'art. 33, della legge regionale 19 maggio 2005, integrato e modificato dall'art. 23, commi 4 e 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nonché dall'art. 22 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, l'incarico conferito con D.P. n. 401/2015 alla d.ssa Bullara Maria Antonietta è stato revocato ed il professore Giovanni Fiandaca stato nominato, per la durata di anni sette, con i compiti di cui al medesimo art. 33, quale garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, a decorrere dalla data del suddetto decreto.

BARRIERE ARCHITETTONICHE**VENETO**

DGR 19.4.16, n. 486 - Legge n. 13 del 9 gennaio 1989. Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche . Fabbisogno 2015. Trasmissione fabbisogni dei Comuni del Veneto. (BUR n. 43 del 10.5.16)

Note

Come dettato dall'art. 4.14 della Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., la Regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero dei Lavori Pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Viene preso atto del fabbisogno regionale espresso dai singoli Comuni relativo all'anno 2015 di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;

L'ammontare del fabbisogno regionale residuo complessivo è pari ad € 11.423.580,75 in relazione alle comunicazioni fornite dai Comuni del Veneto in merito agli effettivi aventi titolo.

BILANCIO**MOLISE**

L.R. 4.5.16, n. 4 - Disposizioni collegate alla manovra di Bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali. (BUR n. 16 del 5.5.16)

L.R. 4.5.16, n. 5 - Legge di stabilità regionale 2016. (BUR n. 16 del 5.5.16)

L.R. 4.5.16, n. 6 - Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016 – 2018. (BUR n. 16 del 5.5.16)

VENETO

DGR 26.4.16, n. 522 - Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016 - 2018. (BUR n. 42 del 9,5.16)

Note

Le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018, alle quali gli uffici regionali devono attenersi, sono volte ad indirizzare le Strutture a specifici comportamenti amministrativi coerenti con vincoli normativi cogenti, nonché con le procedure della gestione finanziaria regolate dall'ordinamento contabile regionale (art. 29 della legge regionale n. 39/2001 e art.2 della legge regionale n. 54/2012).

DIFESA DELLO STATO**LAZIO**

Determinazione 26 aprile 2016, n. G04181 - Impegno di spesa di euro 800,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) per contributo gara "Appalto Specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare" (n. gara 6365886) sul capitolo T19427 esercizio finanziario 2016. (BUR n. 36 del 5.5.16)

Note

Con determinazione n.G03168 del 1 aprile 2016 è stata autorizzata l'indizione dell'Appalto Specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare e che in data 4 aprile 2016 è stata pubblicata la gara; - che il valore posto a base d'asta per l'Appalto in argomento è pari ad euro 62.271.648,80 IVA esclusa.

L'ANAC in data 22 dicembre 2015 ha stabilito che per le gare di importo a base d'asta uguale o maggiore ad euro 20.000.000, la quota a carico delle stazioni appaltanti è pari ad euro 800,00; -che, pertanto, la Regione Lazio deve versare euro 800,00 per contributo gara all'ANAC.

Viene impegnata la somma € 800,00 in favore dell'ANAC per il pagamento contributo gara "Appalto Specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare" (n. gara 6365886);

LOMBARDIA

DPGR 10.5.16, n.410 - Costituzione del comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici ai sensi del c. 3 dell' art. 13 della l.r. 24 giugno 2015 n. 17. (BUR n. 19 del 12.5.16)

Note

Viene costituito il comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'art. 13 della l.r. 17/2015, a far data dal presente provvedimento e sino alla fine della legislatura, coincidente con la proclamazione del presidente della Regione eletto a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, salve ipotesi di sostituzione di componenti comunque cessati anteriormente, nella seguente composizione come determinata dalla d.g.r. n. X/5036 del 18 aprile 2016 e dalla d.c.r. n. X/1003 del 16 febbraio 2016:

- Gen. Mario Forchetti, Presidente;
- Dott. Luca Baccaro, componente;
- Dott. Antonino Carrara, componente;
- Ing. Ivan Cicconi, componente;
- Gen. Nazzareno Giovannelli, componente;
- Dott. Giovanni Thiella, componente.

Il riconoscimento economico verrà corrisposto in ragione mensile per i periodi di incarico inferiore all'anno.

Ai soggetti in quiescenza, ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 5 comma 9 del d.l. 95/2012, verrà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasporto per i viaggi con i mezzi pubblici o in auto relativamente al percorso abitazione – sede della Regione – abitazione e per le trasferte il rimborso delle spese nella misura e alle condizioni corrispondenti a quelle spettanti al personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziali, non essendo rimborsabili ulteriori spese e restando, ad ogni modo, escluso il riconoscimento dell'indennità di missione.

DPCR 29.4.16, n. 2 - Costituzione del comitato tecnico - scientifico, in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità. (BUR n. 19 dell'11.5.16)

Note

Il Comitato è costituito da sette componenti così designati: – cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale; – un componente

designato dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche; – un componente designato dall'Assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri regionali del volontariato e dell'associazionismo.

Viene designato quale componente del Comitato tecnicoscintifico il signor Mario Peserico.

Il Comitato tecnico-scientifico è così costituito:

- Simona Chinelli, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche;
- Carlo Angelo Orfeo Colombo, designazione consiliare;
- Fernando Dalla Chiesa, designazione consiliare;
- Paola Panzeri, designazione consiliare;
- Mario Peserico, designazione consiliare;
- Emanuela Piantadosi, in rappresentanza delle associazioni;
- Davide Salluzzo, designazione consiliare.

Il Comitato è organismo consultivo in materia di contrasto 3. e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, e predispone documentazione, aperta alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.

Il Comitato dura in carica fino al termine della presente 4. legislatura ed opera a supporto della commissione consiliare speciale «Antimafia», nonché degli altri organismi consiliari e redige una relazione annuale sull'attività svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

La partecipazione dei componenti ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

DIPENDENZE

PIEMONTE

L.R. 2 5.16, n. 9 - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico. (BUR n. 18 del 5.5.16)

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

2. La Regione promuove interventi finalizzati:

- a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
- b) alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
- c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco;
- d) a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "gioco d'azzardo patologico (GAP)": la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) "sale da gioco": i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- c) "sale scommesse": gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'articolo 88 del r.d. 773/1931;
- d) "spazi per il gioco": gli spazi riservati ai giochi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;
- e) "apparecchi per il gioco": gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

Art. 3.

(Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

- a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:
 - 1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;
 - 2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;
 - 3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
 - 4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
 - 5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot no grazie" di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931;
- c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;
- d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;
- e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;
- f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ed accordi con i comuni, in forma singola od associata, le aziende sanitarie locali (ASL), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.

Art. 4.

(Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP)

1. La Regione sostiene e promuove le iniziative delle:

- a) associazioni dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
- b) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, che adottano un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare e vincolare gestori ed esercenti alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori ed al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "Slot no grazie" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Slot no grazie".

3. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi.

4. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco, in attuazione dell'articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

5. La Regione, tramite le ASL, rende disponibile ai soggetti di cui al comma 4 un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.

6. Il materiale fornito ai sensi dei commi 4 e 5 è esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.

Art. 5.

(Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) movicentro e stazioni ferroviarie.

2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

Art. 6.

(Limitazioni all'esercizio del gioco)

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 7.

(Divieto di pubblicità)

1. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.

Art. 8.

(Divieto di utilizzo da parte dei minori)

1. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931.

Art. 9.

(Attuazione degli interventi)

1. La Regione attua gli interventi previsti dal piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3 e gli ulteriori interventi di prevenzione e di contrasto alla diffusione del GAP di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse regionali disponibili in materia di prevenzione sanitaria, nonché delle risorse statali ripartite ai sensi dell'articolo 1, comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2015") e dell'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016").

2. Gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi obbligatori di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) sono a carico dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

Art. 10.

(Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei comuni)

1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune.

2. I comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione della stessa.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.
2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.
3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 7, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 8 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.
5. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.
6. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.
7. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
8. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.
9. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
11. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Art. 12.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
 - a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza in Piemonte, anche in confronto alla situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusione

773/1931;

- b) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, comma 2;
- c) una descrizione degli interventi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulla partecipazione ai diversi interventi, con particolare riferimento a quelli obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- d) una sintesi delle attività svolte dal servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- e) una descrizione delle iniziative sostenute e promosse dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) e una sintesi delle informazioni quantitative del censimento inerente all'albo previsto dall'articolo 4, comma 2;
- f) i finanziamenti, i benefici e i vantaggi economici per i quali la Regione abbia considerato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulle loro dimensioni economiche;
- g) una relazione sugli atti adottati dai comuni e trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 6, comma 1;
- h) le modalità specifiche di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte attribuibile al complesso delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge;
- b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori dei servizi dedicati e delle organizzazioni del terzo settore competenti, nonché tra i portatori di interesse.

4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 9.

Art. 13.

(Norme transitorie)

1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data.

2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.

3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all'interno

dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.

Art. 14.

(Abrogazioni)

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) sono abrogati.

2. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 1/2014 le parole: "Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2," sono soppresse.

Art. 15.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 86 del r.d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 86 (art. 84 T.U. 1926)

Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 88 del r.d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 88 (art. 86 T.U. 1926)

1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 è il seguente:

“Art. 110 (art. 108 T.U. 1926)

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di

disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell' articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e

immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) (*abrogato*);

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo

7 bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

7. ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

7 quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

7 quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

8. (*abrogato*);

8 bis. (*abrogato*);

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

f bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale. 9 bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

9 quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all' articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.”.

Note all'articolo 3

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 è riportato in nota all'articolo 2.

Note all'articolo 4

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 è riportato in nota all'articolo 2.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 7 del d.l. 158/2012 è il seguente:

“Art. 7. (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica).

1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.».

2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché l'adeguamento dei sistemi automatici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3 bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

«Art. 14 ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.».

3 ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.».

3 quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi:

- a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
- b) presenza di minori;
- c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

4 bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato.

Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili.

In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

5 bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo.

6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.

8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.

9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.

11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.”.

Note all'articolo 5

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 è riportato in nota all'articolo 2.

Note all'articolo 6

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 è riportato in nota all'articolo 2.

Note all'articolo 7

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 è riportato in nota all'articolo 2.

Note all'articolo 8

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 è riportato in nota all'articolo 2.

Note all'articolo 9

- Il testo del comma 133 dell'articolo 1 della l. 190/2014 è il seguente:

“133. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7,

comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.”.

- Il testo del comma 946 dell'articolo 1 della l. 208/2015 è il seguente:

“946. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.”.

Note all'articolo 11

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 è riportato in nota all'articolo 2.

- Il Capo I della l. 689/1981 recante “Le sanzioni amministrative”, comprende gli articoli da 1 a 43.

- Il testo dell'articolo 64 della l.r. 3/2015 è il seguente:

“Art. 64. (Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Ove non diversamente stabilito, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in leggi regionali può essere aggiornata, con apposita deliberazione della Giunta regionale, in misura pari alla variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.

Note all'articolo 12

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 è riportato in nota all'articolo 2.

Note all'articolo 13

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 è riportato in nota all'articolo 2.

Note all'articolo 14

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 7 della l.r. 1/2014, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito)

1. (abrogato)

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercizi nei quali sono presenti uno o più apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
8. *(abrogato)*
9. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 5, stimati in 2.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in egual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 6.
10. Dopo il 2015 eventuali scostamenti in eccesso fra le minori e le maggiori entrate, di cui al comma 9, sono definitivamente previsti nei bilanci degli esercizi successivi.”.

FAMIGLIA

CAMPANIA

DGR n. 119 22.3.16, - POR Campania FSE-FESR 2014/2020. Programmazione di interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micronidi. (BUR n. 27 del 2.5.16)

PRESENTAZIONE

La Regione Campania, a seguito del rinnovamento del governo regionale, ha avviato con estrema determinazione ed efficacia una politica sociale volta a costruire, attraverso una adeguata strategia istituzionale e amministrativa, a incidere profondamente sull'assetto del welfare regionale; a tale scopo sono stati connessi tutti gli interventi di politiche sociali al complesso delle politiche europee di sviluppo e coesione sociale, concretamente individuate e quindi orientate al pieno utilizzo delle risorse e delle metodologie di intervento che a livello comunitario costituiscono un acquisito patrimonio culturale ed operativo.

Tali percorsi assolutamente innovativi e proiettati verso la promozione e lo sviluppo della comunità regionale, nelle sue articolazioni istituzionali e informali, si caratterizza per una settorialità funzionale che incide sulle specifiche problematiche sociali.

Gli interventi sono quindi rivolti aree di maggiore bisogno e priorità, come quelli rappresentati, fra l'altro dalla famiglia e dai giovani (di cui si illustra il provvedimento alla specifica sezione di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS), con il lancio di adeguate politiche di intervento

Si rappresentano di seguito i provvedimenti concernenti la famiglia.

Note

PREMESSA

Con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014, la Commissione europea in data 25 febbraio 2014 ha adottato le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014, recante un “Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei”, la Commissione ha sostenuto gli Stati membri nell’organizzazione di partenariati finalizzati agli accordi di partenariato e ai programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei.

Con la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014, la Commissione Europea, a chiusura del negoziato formale, ha approvato determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 30 settembre 2014.

Con la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in quota FSE.

Con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della richiamata decisione comunitaria.

La Commissione europea con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FESR" per il sostegno del Fondo europeo per lo sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia 2014IT16RFOP007.

Con Deliberazione n. 720 del 16 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione della Commissione Europea.

Con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015.

In data 22.03.2016 è stato approvato il documento metodologico dei criteri di selezione del POR FESR 2014/20 che tra l’altro prevede nel rispetto di quanto previsto dall’art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa, che per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2014-2020, l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma operativo anche prima dell’ approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei Criteri di selezione delle operazioni di cui all’ art. 110.2 lett a, dopo aver valutato la coerenza delle stesse con la strategia del POR Campania FESR 2014-2020.

L’AZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE

Con la Deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Sociale Regionale 2016-2018.

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;

La Regione Campania, con la Delibera di Giunta Regionale n. 869 del 29 dicembre 2015, ha approvato il “Piano Sociale Regionale 2016-2018” che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

IL LEGAME CON IL POR CAMPANIA

Il richiamato Piano Sociale Regionale 2016-2018 descrive la strategia regionale in materia di politiche sociali, alla quale concorre prevalentemente l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere

l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione”, come declinato nel POR Campania FSE 2014-2020.

In particolare il suddetto Piano prevede l'attivazione di servizi di cura per l'infanzia nelle aree e territori ad oggi sprovvisti, attraverso gli Ambiti Territoriali, responsabili del sistema di accreditamento delle strutture di erogazione degli stessi, in funzione del fabbisogno locale, tenendo conto della distribuzione geografica dei servizi e della domanda inesausta delle famiglie richiedenti.

LE AREE DI INTERVENTO

Con Delibera n. 461 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha programmato un'attività di ricognizione e analisi dei fabbisogni in materia di servizi per la prima infanzia nell'ambito dell'Accordo di collaborazione Regione Campania – Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 giugno 2013 in quanto trattasi di intervento volto ad innalzare la capacità istituzionale nel corretto utilizzo delle risorse europee, anche a supporto al processo di programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020.

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 26 gennaio 2016, in coerenza con il Piano Sociale Regionale che definisce il tema della presenza delle donne nel mercato del lavoro quale asse prioritario per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti e per la crescita competitiva del territorio, da realizzarsi attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono state programmate risorse per € 10.000.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 per la realizzazione degli Accordi Territoriali di Genere e di interventi complementari di sostegno ai servizi di cura allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo delle donne disoccupate e inoccupate ed il mantenimento del posto di lavoro delle donne occupate, nonché per favorire la parità nella progressione di carriera in coerenza con l'attività di ricognizione e analisi dei fabbisogni in materia di servizi per la prima infanzia di cui alla DGR n. 461/2015.

Il POR Campania FESR 2014/2020 prevede l'attivazione della priorità di investimento 9.a, tesa a promuovere investimenti nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da migliorare l'accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché l'implementazione dell'Obiettivo Specifico 9.3 volto all'aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

LE CONSEGUENZE OPERATIVE

Allo scopo di integrare le azioni programmate per conseguire in maniera efficace le politiche afferenti al programma di governo e alle strategie di intervento previste nel richiamato piano sociale occorre programmare interventi complementari volti a sostenere i servizi relativi alla prima infanzia.

La attività di ricognizione condotta, in ossequio a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la Delibera n. 641/2015, ha fatto emergere, confermando quanto già riportato nel POR FSE e nel POR FESR 2014/2020, un livello di copertura degli asili nidi e dei micronidi, sia in termini di presenze di strutture nel territorio sia di accessibilità ai servizi disponibili, inferiore ai target fissati a livello nazionale per i servizi per la prima infanzia, rispetto ai due indicatori, S04 “Percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della Regione” e S05 “Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni”-

Dai dati a disposizione emerge, infatti, una percentuale di presa in carico complessiva dei bambini 0-36 mesi pari al 4,44 %, a fronte di un valore target stabilito per l'indicatore S05 del 12% ed una percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia pari al 33,2%, rispetto ad un valore target stabilito per l'indicatore S04 del 35 %.

Fermo restando l'obiettivo di aumentare la diffusione del numero di strutture per la prima infanzia sul territorio regionale, occorre favorire un aumento dell'offerta di servizi, in modo da aumentare la presa in carico dei bambini e soddisfare la domanda inesausta, tenendo conto degli aspetti economici, delle specificità dei territori e anche di specifiche tipologie di servizi-

LA MISURA SPECIFICA DI INTERVENTO

In ossequio a quanto stabilito con la richiamata Delibera n. 461/2015 è emersa la necessità di avviare una misura finalizzata all'assegnazione di voucher di conciliazione alle famiglie, spendibili per asili nido e micronidi per l'infanzia;

Viene programmata la misura finalizzata all'assegnazione di voucher di conciliazione spendibili per asili nido e micronidi per l'infanzia, inclusi i nidi aziendali, per un importo complessivo pari a € 6.821.100,00, nell'ambito del POR Campania FSE 2014-2020, di cui € 3.978.100,00 a valere sull'Asse 2 Obiettivo Specifico 9, Azioni 9.3.3 e 9.3.4, e € 1.421.500,00 a valere sull'Asse I Obiettivo Specifico 8, Azione 8.2.1 e € 1.421.500,00 a valere sull'Asse I Obiettivo Specifico 8, Azione 8.2.4;

Vengono altresì programmate, conformemente al fabbisogno territoriale, le risorse a valere sul POR FESR 2014/20 per un importo massimo complessivo di 50.000.000,00 destinate alla priorità di investimento 9.a e Obiettivo Specifico 9.3 - *aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali.*

Viene prevista, nell'ambito dell'Asse IV "Capacità Istituzionale" Obiettivo Specifico 18 (RA 11.3), la programmazione di risorse finanziarie fino a un massimo di €. 1.500.000,00, da utilizzare nel triennio 2016-2018 per il rafforzamento del sistema di *governance* degli Ambiti Territoriale e per favorire l'adeguamento e l'implementazione delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione e gestione dei progetti afferenti all'ambito del sociale cofinanziati dai fondi strutturali, allo scopo di superare le criticità registrate nella passata programmazione e conseguire il rafforzamento amministrativo, in linea con le indicazioni formulate nel Piano di Rafforzamento amministrativo sottoposto al vaglio della Commissione Europea.

Viene approvato il cronoprogramma di spesa di cui all'allegato A riferito alle azioni finanziate a valere sul POR FSE Campania 2014/2020 rinviando a successivi provvedimenti gestionali la definizione delle tempistiche relative alle azioni a valere sul POR FESR Campania 2014/2020;

LIGURIA

DGR 19.4.16, n. 324 - Registro regionale degli assistenti familiari. (BUR n. 19 dell' 11.5.16)

Note

PREMESSA

Con l'adozione di un Registro Regionale degli Assistenti Familiari, la Regione Liguria persegue i seguenti obiettivi:

Qualifica e supporta il profilo professionale e formativo dell'assistente familiare, definendo e riconoscendo conoscenze e competenze professionali necessarie per lo svolgimento della professione;

Favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dell'assistenza familiare attraverso l'evidenziazione di un'offerta territoriale qualificata di lavoratori e lavoratrici;

Promuove la regolarizzazione dei rapporti di lavoro a garanzia delle famiglie che si avvalgano di queste figure e della qualità del servizio che ricevono anche per contrastare eventuali abusi e maltrattamenti, nonché a garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori;

Sostiene l'incremento della professionalità degli operatori dedicati e la messa in rete con il sistema sociosanitario regionale e con l'offerta dei servizi sociali dei Comuni, per garantire alle persone che necessitano di assistenza e cura la scelta del servizio più appropriato.

Collaborano e concorrono all'attuazione del Registro Regionale degli Assistenti Familiari:

- a. La Regione Liguria;
- b. I Comuni associati a livello distrettuale;
- c. Le Aziende Sanitarie Locali;
- d. Gli Organismi del Terzo Settore operanti nel campo dei servizi sociosanitari e iscritti agli appositi registri regionali;

- e. Gli Enti pubblici e privati autorizzati per l'intermediazione di domanda/offerta di lavoro;
- f. Gli Enti accreditati dal sistema regionale di istruzione e formazione;

LA SPERIMENTAZIONE

Viene avviato il Registro in forma sperimentale nell'ambito della più ampia attuazione del POR 2014-2020 "Inclusione Sociale" al fine di metterne a regime il funzionamento sulla base degli esiti della suddetta sperimentazione;

Viene regolamentato il Registro Regionale degli Assistenti Familiari nel modo seguente:

Lavoro di Cura

Per lavoro di cura, nell'accezione del "prendersi cura", s'intendono tutti gli interventi di sostegno e accompagnamento alla persona fragile o non autosufficiente parziale o totale per stato di cronicità o temporaneamente priva di autonomia, di natura assistenziale e domestica (Care & Help), anche in sostituzione del nucleo familiare dell'assistito, finalizzati a prevenire, ridurre o rimuovere situazioni di disagio e di fragilità e volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto socio ambientale di vita per il suo benessere.

Assistente familiare

L'assistente familiare è un operatore del lavoro di cura con funzioni di sostegno e accompagnamento alla famiglia e alla persona fragile o non autosufficiente parziale o totale per stato di cronicità o temporaneamente priva di autonomia. L'assistente familiare svolge la sua attività presso il domicilio della persona assistita, a tempo pieno anche in regime di convivenza familiare, o a tempo parziale, in conformità ai requisiti e alle disposizioni che verranno a breve adottate dalla Giunta Regionale in materia di figura professionale dell'assistente familiare.

Registro Regionale degli Assistenti Familiari

Il Registro Regionale degli Assistenti Familiari, contiene le informazioni relative alle competenze e alle qualificazioni acquisite, anche in contesti formali e informali, dai soggetti iscritti e relative ai percorsi di formazione.

Possono iscriversi al Registro Regionale degli Assistenti Familiari le persone maggiorenni, in assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti e per le persone straniere, in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, secondo quanto prescritto dalle norme vigenti.

Le persone straniere che intendono iscriversi ai Registri Regionale degli Assistenti Familiari devono sottoscrivere la Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'Integrazione.

Il Registro Regionale degli Assistenti Familiari è pubblico e consultabile sui siti internet istituzionali della Regione, della Città Metropolitana, delle ex Province, dei Comuni e delle ASL.

Interventi di sostegno economico

L'accesso alle misure di sostegno economico per il mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti sostenute dalla Regione è subordinato all'impiego di Assistenti Familiari iscritte al Registro Regionale degli Assistenti Familiari e assunte con relativo contratto di lavoro, qualora il piano di intervento preveda questa tipologia di servizio.

Operatività del Registro Regionale degli Assistenti Familiari

L'operatività del Registro Regionale degli Assistenti Familiari prevede tre fasi:

- . Adozione di disposizioni da parte della Giunta Regionale di revisione della figura professionale dell'assistente familiare;
- . Sperimentazione del Registro Regionale degli Assistenti Familiari, condotta in collaborazione con un soggetto terzo individuato, attraverso avviso pubblico tra i soggetti candidabili in possesso di esperienze e competenze in materia di standard formativi, riconoscimento delle competenze formali e informali, orientamento, intermediazione nell'ambito del lavoro di cura e supporto ai soggetti non autosufficienti e alle loro famiglie, individuando le risorse previste dal POR 2014-2020 all'Obiettivo Tematico 9 "Inclusione Sociale";
- . Messa a regime del Registro Regionale degli Assistenti Familiari al termine della sperimentazione suddetta.

LOMBARDIA

DGR 29.4.16 - n. X/5095 - Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. X/5060/2016: approvazione della misura «Bonus Famiglia». (BUR n. 18 del 4.5.16)

Note**INTRODUZIONE NORMATIVA**

L'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

Leggi regionali:

la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

la l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;

la l. r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone.

Normativa statale

articolo 1, commi dal 125 al 129 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e d.p.c.m 27 febbraio 2015 relativo al Bonus Bebè;

art. 1, comma 282 della legge 28 dicembre 2015, n 208 ovvero Voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, o per far fronte agli oneri delle rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

art. 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n 208 relativo alla Carta della famiglia;

leggi 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare» e 28 marzo 2001, n. 149 «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile».

Atti della Regione

DCR 9 luglio 2013, n. 78 «Programma regionale di sviluppo della X legislatura» che valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita nel proprio contesto familiare;

DGR n. 4155/2015 «Presenza d'atto della comunicazione del presidente Maroni di concerto con gli assessori Aprea, Garavaglia e Sala avente oggetto: «Avvio della sperimentazione del reddito di autonomia in Lombardia – Linee di intervento» che ha definito uno specifico programma d'azione, denominato «Reddito di Autonomia» volto a ridurre la vulnerabilità economica e sociale della persona e della famiglia a rischio di scivolamento nella povertà, promuovendo la sperimentazione di cinque specifiche misure, tra cui la misura «Bonus bebè»;

DGR n. 4152/2015 «Reddito di autonomia: Determinazioni in merito a misure a sostegno della famiglia per favorire il benessere e l'inclusione sociale» che ha introdotto in via sperimentale, a protezione della famiglia, un contributo economico una tantum per sostenere la famiglia nel percorso di crescita del bambino;

DGR n. 84/2010 «Determinazioni in ordine alla sperimentazioni di interventi a tutela della maternità ed a favore della natalità»;

DGR n. 1005/2013 «Determinazioni in ordine agli interventi a tutela della maternità, a favore della natalità e per una corretta alimentazione»;

DGR n. 2595/2014 « Nuova disciplina delle misure Nasko e Cresco conseguenti ai risultati della sperimentazione»;

con cui sono stati approvati i criteri di accesso e le modalità operative per la gestione delle misure Nasko e Cresco a favore della natalità e maternità:

DGR 4703/2015 «Determinazioni in ordine al fondo per le politiche della famiglia» che ha disposto gli interventi a sostegno della maternità/natalità, con particolare attenzione alle minorenni e donne sole in gravidanza per i primi sei mesi del 2016.

GLI ESITI DELLE SPERIMENTAZIONI

Gli esiti delle sperimentazioni valutati positivamente, delle misure, come da documentazione agli atti si riferiscono a:

Nasko, quale misura di sostegno alla natalità, rivolta in particolare alle donne residenti in Lombardia e con ISEE non superiore a euro 9.000 per nucleo familiare e non superiore a euro 15.000 nel caso di donna sola;

Cresco, quale misura per favorire e sostenere una crescita sana dei bambini, tutelando il diritto ad un'adeguata alimentazione, rivolta in particolare a donne residenti in Lombardia con ISEE non superiore a euro 7.000;

Bonus Bebè, quale ulteriore linea di intervento per la famiglia che vive una condizione di ulteriore vulnerabilità determinata dalla nascita di un figlio, che sia residente in Lombardia e con ISEE non superiore a euro 30.000

LA RIMODULAZIONE

Vengono rivisitati gli interventi a sostegno della natalità e maternità e della famiglia nel suo complesso, orientandosi verso una misura frutto di una rimodulazione delle misure precedenti, ora intesa in chiave integrata e complementare agli interventi nazionali e territoriali, che viene denominata «Bonus Famiglia».

Con la DGR n. 5060/2016 «Reddito di Autonomia 2016: evoluzione del programma e misure innovative», a seguito dell'esito positivo della prima sperimentazione del «Programma Reddito di Autonomia», come esempio di politiche integrate, si approvano le misure «Bonus Famiglia», «Nidi Gratis», «Voucher Autonomia», «Progetto di Inserimento Lavorativo» e «Esenzione Super Ticket», in risposta alle nuove esigenze delle famiglie e delle persone, domanda a successivi provvedimenti delle Direzioni Generali competenti, la definizione degli aspetti relativi alle modalità attuative.

LA NUOVA MISURA SPERIMENTALE

Viene attuata la misura sperimentale « Bonus Famiglia», a favore di famiglie vulnerabili con attenzione specifica alla gravidanza e al percorso nascita, in particolare di donne sole e ragazze minorenni, famiglie adottive, i cui criteri di accesso e modalità operative sono definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

LE STRUTTURE COINVOLTE

Ci si avvale delle ATS e ASST per l'attuazione della misura, in base alle specifiche competenze e attraverso un'azione di stretta integrazione e collaborazione tra di loro e con la rete dei consultori pubblici e privati accreditati e a contratto, come specificato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

LE RISORSE

Le risorse finanziarie per sostenere la misura sperimentale «Bonus Famiglia» fino al 31 dicembre 2016 sono stimate in euro 15.000.000

Dato atto che le risorse sono ripartite tra le ATS sulla base dei seguenti due criteri con peso del 50%:

numero di donne residenti in età fertile di età compresa tra i 15 e 49 anni;

numero di nascite risultante dall'ultimo dato disponibile ISTAT.

L'INFORMAZIONE E L'ASSENSO

La misura è stata presentata agli Ambiti territoriali in data 11 aprile 2016, al Tavolo del Terzo Settore in data 12 aprile 2016 e oggetto in più occasioni di informazione alle OOSS maggiormente rappresentative;

E' stato dato parere favorevole da ANCI Lombardia, come da documentazione agli atti, a seguito di un positivo confronto sulla misura «Bonus Famiglia»

Gli interventi di cui alla delibera 4703/2015 «Determinazioni in ordine al fondo per le politiche della famiglia» terminano alla data del 30 giugno 2016 e che non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura «Bonus Famiglia», disciplinata dal presente provvedimento.

Obiettivo generale

Sostenere le famiglie che si trovano in condizione di vulnerabilità socioeconomica, determinata da condizioni quali ad esempio: reddito, problematiche sociali, abitative, lavorative, sanitarie ecc. con attenzione specifica alla gravidanza e al percorso nascita, in particolare di donne sole e ragazze minorenni.

Destinatari

Famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive con i seguenti requisiti:
Residenza in Regione Lombardia per entrambi i genitori, di cui almeno uno residente per 5 anni continuativi;
Indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a € 20.000,00.

Valore economico del contributo

€ 150,00 al mese, da sei mesi prima della nascita a sei mesi dopo, fino ad un massimo di € 1.800,00 liquidati, in due momenti diversificati:
€ 900,00 entro 45 giorni dalla validazione della domanda da parte dell'ATS;
€ 900,00, nel rispetto dei precedenti termini di 45 giorni, in seguito alla presentazione del certificato di nascita.

Il certificato di nascita deve essere presentato entro un mese dalla nascita, pena la decadenza dal diritto al restante contributo.

Il contributo, nel caso di figli adottati, è pari a € 150,00 al mese, dall'ingresso in famiglia del figlio adottivo, fino a un massimo di € 900,00 e liquidato in un'unica soluzione dopo l'approvazione della domanda.

Documentazione a corredo della domanda

Documento di avvenuto colloquio relativamente alla condizione di vulnerabilità socio/economica, rilasciato dai servizi sociali del Comune di residenza della famiglia o dai Centri aiuto alla vita, di cui all'elenco regionale, territorialmente più vicini alla residenza della famiglia.

Certificato di gravidanza attestante la settimana di gestazione.

Sentenza di adozione non antecedente al 1 maggio 2016.

Modalità di gestione

Il richiedente presenta la domanda on line su specifica piattaforma regionale web ad accesso riservato alle ATS ed alla rete dei consultori

pubblici e privati accreditati e a contratto.

La competenza dell'istruttoria delle domande è delle ATS che verificano i requisiti e approvano la domanda.

Nel contesto di raccordo tra le ATS e le ASST, successivamente il richiedente si rivolge ai consultori pubblici e privati accreditati e a contratto, per la redazione dei progetti personalizzati e del patto etico di corresponsabilità e con il coinvolgimento dei servizi sociali dei comuni e dei Centri aiuto alla vita, con almeno due momenti di verifica nel periodo compreso tra la data di validazione della domanda ed il semestre successivo alla nascita del bambino/bambina.

Non è previsto il progetto personalizzato nel caso delle famiglie adottive.

La misura sperimentale, nella prima fase di applicazione, decorre dal 1 maggio e fino al 31 dicembre 2016.

Entro il 15 ottobre 2016 sarà effettuata una prima valutazione dell'andamento della misura per valutarne gli impatti.

Decorrenza

DGR 29.4.16 - n. X/5096 - Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. X/5060/2016: approvazione della misura «Nidi Gratis» e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia. (BUR n. 18 del 4.5.16)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

Leggi regionali

l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e Socio- Sanitario» ed in particolare l'art. 4 che prevede tra i compiti delle unità d'offerta sociale la promozione di azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che tra finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli anche attraverso l'azione degli enti locali nell'organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;

l.r. 14 dicembre 2004 n. 34 «Politiche regionali per i minori» che prevede tra i propri obiettivi il sostegno alle famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia.

atti regionali

DGR n. X/4155/2015 «Preso d'atto della comunicazione del presidente Maroni di concerto con gli assessori Aprea, Garavaglia e Sala avente oggetto: «Avvio della sperimentazione del reddito di autonomia in Lombardia – Linee di intervento» che ha definito uno specifico programma d'azione, denominato Reddito di Autonomia, volto a ridurre la vulnerabilità economica e sociale della persona e della famiglia a rischio di scivolamento nella povertà promuovendo la sperimentazione di cinque specifiche misure - Abolizione del «superticket» ambulatoriale, Bonus bebè, Bonus affitti, Assegno di autonomia rivolto ad anziani e disabili e Progetto di Inserimento Lavorativo (PIL), le cui modalità di attuazione sono state approvate con specifiche deliberazioni.

DGR n. X/5060/2016 «Reddito di Autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative» con la quale si approvano le misure «Bonus Famiglia», «Nidi Gratis», «Voucher

Autonomia», «Progetto di Inserimento Lavorativo» e «Esenzione Super Ticket», in risposta alle nuove esigenze delle famiglie e delle persone.

Atti statali

DPCM 7 agosto 2015 recante riparto di una quota del fondo di cui all'art.1 comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia che assegna a Regione Lombardia la quota complessiva di 15.437.500,00 Euro;

Nota prot n. 5109 del 21 aprile 2016 indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l'inclusione e le Politiche Sociali con la quale, in accordo con ANCI Lombardia, si comunica il seguente Programma di utilizzo delle risorse di cui al d.p.c.m. 7 agosto 2015:

euro 10.437.500,00 da destinare alle finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera C «mantenere gli attuali livelli di servizio mediante il sostegno e i costi di gestione dei posti esistenti anche nella prospettiva della riduzione dell'importo delle rette a carico delle famiglie»;

euro 5.000.000,00 messi a disposizione dei Comuni che dimostrino le esigenze di ampliare i servizi nido e micronido a titolarità pubblica al fine di incrementare il numero degli utenti e ridurre le liste di attesa secondo le finalità stabilite all'art. 3 comma 1 lett. A.

LA CONVENZIONE

Schema di Convenzione Per la realizzazione del Programma Reddito di Autonomia 2016 - misura "Nidi Gratis"

Tra

Regione Lombardia

Direzione Generale Reddito Autonomia e Inclusione Sociale

e

ANCI LOMBARDIA

Richiamati:

la deliberazione n. X/5060/2016 "Reddito di Autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative", con la quale si approvano le misure "Bonus Famiglia", "Nidi Gratis", "Voucher Autonomia", "Progetto di Inserimento Lavorativo" e "Esenzione Super Ticket";

il d.p.c.m. 7 agosto 2015 recante riparto di una quota del fondo di cui all'art. 1 comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia;

il protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Anci Lombardia sottoscritto in data 21 gennaio 2014;

Considerato che, come definito nello Statuto dell'Associazione, Anci Lombardia:

costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale;

rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione;

ne promuove lo sviluppo e la crescita direttamente, o mediante proprie tecnostrutture;

svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;

è una associazione autonoma dei Comuni lombardi;

aderisce all'Associazione Nazionale Comuni Italiani partecipando all'attività della stessa nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale;

rappresenta gli Enti associati nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche

attraverso società partecipate e compartecipate, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
 quale referente istituzionale dei Comuni, assicura un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali che rappresenta, individua, promuove e realizza interventi a supporto delle politiche nazionali e regionali d'innovazione dei processi amministrativi tra Enti Locali e Amministrazioni Centrali e Regionali;

Considerato inoltre che Anci Lombardia è stata inserita nel luglio 2010 tra gli enti a struttura associativa nell'elenco ISTAT recante l'indicazione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pertanto può stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90;

Preso atto che ANCI Lombardia:

ha condiviso gli obiettivi del Programma Reddito di Autonomia e in particolare ha identificato la misura "Nidi Gratis" quale strumento integrativo alla funzione socio educativa del nido e di sostegno alla famiglia, anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale;

ritenuto la misura "Nidi Gratis" coerente con le funzioni istituzionali proprie dei comuni, si è resa disponibile a garantire loro il necessario supporto;

ha sottoscritto in data 26 aprile 2016 con Regione Lombardia un protocollo per avviare una collaborazione finalizzata allo sviluppo della misura "Nidi Gratis", che impegna Anci Lombardia e Regione Lombardia a sottoscrivere una specifica convenzione per la definizione puntuale delle rispettive attività, delle modalità organizzative, del monitoraggio e degli aspetti finanziari;

Ritenuto che:

per la realizzazione degli interventi descritti nella presente convenzione si rende necessario operare in stretta collaborazione con i comuni lombardi, cui si chiederà di partecipare attivamente alle attività previste; *per l'espletamento delle attività descritte in convenzione, sono necessarie competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che Anci Lombardia è in grado di assicurare, anche attraverso l'attività della propria società partecipata Ancitel Lombardia soggetta a direzione e coordinamento;* le esperienze e gli strumenti di lavoro a disposizione di Anci Lombardia permettono altresì l'ottimizzazione delle risorse e la tempestività del trasferimento ai Comuni; *Bollettino Ufficiale*

Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2016

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse, l'Allegato A1 "Flow Chart delle procedure" e l'Allegato A2 "Informativa privacy" formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto e durata

La presente convenzione ha per oggetto le attività di supporto a tutti i Comuni singoli o associati di Regione Lombardia:

- a) nella realizzazione della misura "Nidi Gratis" del Programma Reddito di Autonomia;
- b) nella programmazione delle azioni previste dal d.p.c.m. 7 agosto 2015 per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);

La presente convenzione ha validità di 15 mesi dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe potranno sussistere previo accordo e adozione di apposito atto formale.

Nel presente testo, le norme riferite ai Comuni si ritengono valide anche per le Unioni, nel caso in cui il servizio di asilo nido o micronido sia stato trasferito da Comuni a un'Unione di Comuni.

Sezione I

"Realizzazione della misura Nidi Gratis del Programma Reddito di Autonomia"

Articolo 3 - Descrizione delle attività

Le attività oggetto della presente convenzione sono sinteticamente suddivise nei seguenti ambiti d'intervento:

1. *Attività di supporto alle procedure amministrative di gestione;*
2. *Azioni di comunicazione;*
- 3 *Azioni di monitoraggio e rendicontazione.*

Per lo svolgimento delle attività, Anci Lombardia si potrà avvalere della sua società controllata Ancitel Lombardia s.r.l., su cui esercita attività di direzione e coordinamento.

3.1 Attività di supporto alle procedure amministrative di gestione

Anci Lombardia si impegna garantire le precondizioni per una piena e corretta attuazione della misura svolgendo le seguenti attività:

3.1.1 Attività preparatorie e di progettazione operativa

L'attività di Anci Lombardia riguarda:

l'acquisizione di una dichiarazione di adesione dei comuni alla misura "Nidi Gratis" che attesti: di non aver aumentato successivamente al 21 marzo 2016 e di impegnarsi a non aumentare le rette a carico delle famiglie fino alla scadenza della presente convenzione;

la disponibilità dei Comuni a raccogliere le domande, complete di documentazione attestante il possesso dei requisiti, da parte delle famiglie e a trasmettere gli elenchi dei beneficiari;

la disponibilità a controllare il possesso dei requisiti secondo le modalità regolamentari stabilite da ciascuna Amministrazione comunale;

la disponibilità a informare il beneficiario del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, acquisendone il relativo consenso, nelle modalità previste dall'Allegato A2 "Informativa Privacy";

la rilevazione delle agevolazioni tariffarie dei singoli comuni per facilitare l'accesso delle famiglie agli asili nido e ai micronidi ricomprese nella Misura "Nidi Gratis";

la formalizzazione delle procedure connesse all'ottenimento del contributo regionale della misura "Nidi Gratis". Si precisa che la misura è rivolta all'azzeramento della retta per i bambini i cui genitori sono in possesso dei seguenti requisiti attestati nella domanda e dalla documentazione da allegare: Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro; essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs n. 150/2015 e fruire di percorsi di politiche attive del lavoro (esempio Garanzia Giovani, DUL o attività equivalenti indicate nel Patto di servizio);

essere entrambi residenti in Regione Lombardia e almeno uno residente da 5 anni continui all'atto della presentazione della domanda.

3.1.2. Attuazione delle procedure amministrative gestionali

Anci Lombardia si impegna a collaborare al pieno successo della misura "Nidi Gratis" garantendo le attività di seguito indicate e secondo quanto meglio specificato nell'allegato A1 "Flow Chart delle procedure" che costituisce parte integrante della presente convenzione:

coinvolgere tutti i Comuni interessati all'attuazione della misura "Nidi Gratis" anche attraverso iniziative di informazione; informare tempestivamente Regione Lombardia di eventuali situazioni territoriali per le quali occorre un'approfondita valutazione da parte di Regione Lombardia circa le modalità di applicazione della misura; definizione in condivisione con Regione Lombardia della modulistica per l'adesione dei Comuni e relativi impegni;

definizione in condivisione con Regione Lombardia della modulistica necessaria alla raccolta dei dati presso i Comuni;

promozione e formazione all'utilizzo presso i Comuni di un sistema informativo omogeneo per la raccolta dei dati necessari;

raccolta delle informazioni presso i Comuni e produzione di reportistica adeguata per il calcolo degli importi necessari a coprire le rette per le famiglie che posseggano i requisiti e per le comunicazioni ai destinatari da parte di Regione Lombardia;

accompagnamento dei Comuni nella risoluzione di eventuali criticità gestionali e per garantire il rispetto degli adempimenti amministrativi ad esempio in merito alla raccolta e alla trasmissione dei dati;

trasmissione alla Regione Lombardia dell'elenco degli aventi diritto al contributo, comunicati ad Anci Lombardia dai Comuni. L'approvazione del contenuto degli elenchi da parte di Regione Lombardia - Struttura "Piani di zona e rete delle unità d'offerta sociali e promozione delle formazioni sociali" è condizione per l'erogazione dei fondi ai Comuni. L'erogazione dei fondi ai Comuni avviene a cura di Anci Lombardia mediante l'impiego di somme trasferite da Regione Lombardia e depositate su un proprio conto infruttifero.

3.1.3. Collaborazione riferita allo sviluppo del sistema informativo per la gestione

Anci Lombardia si impegna a sviluppare un sistema informativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti dai Comuni con particolare riguardo a quelli relativi agli aventi diritto:

Codice Fiscale del bambino e dei genitori;

Nome e Cognome dei genitori;

Comune, via, civico e CAP di residenza dei genitori;

Mail dei genitori quando presente;

Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE;

Stato occupazionale dei genitori: occupati, disoccupati, sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs. n. 150/2015, eventuale fruizione di percorsi di politiche attive del lavoro (esempio Garanzia Giovani, DUL o attività equivalenti indicate nel Patto di servizio);

Data di iscrizione anagrafica per la residenza legale nel Comune;

Comune di provenienza nel caso di cambio di residenza successivo ai 5 anni precedenti all'iscrizione al Comune di residenza attuale;

Retta a carico della famiglia;

Contributo del Comune;

Orario di servizio dell'asilo nido e del micronido (mattina, pomeriggio, tempo prolungato);

Dichiarazione di altri benefici/agevolazioni, e relativo valore.

3.1.4. Realizzazione di un Help Desk

Anci Lombardia si impegna a rispondere tempestivamente ai questi posti dai Comuni in modo da garantire un'omogenea e adeguata informazione ai cittadini del territorio.

3.2 Attività di comunicazione

Anci Lombardia rispetto alle attività di comunicazione si impegna:

a realizzare incontri territoriali con tutti i Comuni Lombardi, per la diffusione omogenea delle informazioni e le comunicazioni relative alla misura "Nidi Gratis";

a promuovere la distribuzione presso i Comuni dei materiali informativi di Regione Lombardia a garanzia generale di visibilità della misura "Nidi Gratis".

3.3 Attività di monitoraggio e rendicontazione

Anci Lombardia si impegna a monitorare l'avanzamento delle attività realizzate, i flussi economico-finanziari e a produrre report periodici contenenti:

tabelle con elenchi dei comuni aderenti, numero di iscritti agli asili nido e ai micronidi con Indicatore di situazione economica equivalente - ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro e numero dei beneficiari alla misura per Comune;

tabelle sinottiche di confronto tra le agevolazioni tariffarie previste dai Comuni per favorire l'accesso delle famiglie agli asili nido e ai micronidi in relazione alle fasce ISEE prima e dopo l'attivazione della misura;

tabelle con indicazione degli importi dovuti a ciascun Comune con cadenza mensile;

tabelle con gli elenchi delle famiglie destinatarie della Misura con cadenza mensile;

relazione delle attività realizzate da Anci Lombardia, anche attraverso la sua società controllata Ancitel Lombardia s.r.l., su cui esercita attività di direzione e coordinamento, con stati di avanzamento lavori a cadenza trimestrale.

Regione Lombardia si riserva di effettuare attività di verifica presso i Comuni e richiedere ai Comuni, direttamente la documentazione attestante il possesso dei requisiti degli ammessi al beneficio.

Art. 4 - Aspetti Economici

A fronte delle attività descritte nell'art. 3 della presente convenzione, Anci Lombardia ha stimato costi pari a € 250.000 (IVA esclusa).

A fronte di detti costi, Regione Lombardia si impegna a riconoscere ad Anci Lombardia l'importo di € 200.000 (IVA compresa e oneri se previsti) a copertura parziale delle spese sostenute.

Art. 5 - Modalità di liquidazione

5.1 Liquidazione ad Anci Lombardia a titolo di rimborso spese

L'erogazione del rimborso spese di cui all'art. 4, avverrà secondo le seguenti modalità:

Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2016

Prima quota (pari al 20%) alla data di sottoscrizione della presente convenzione;

Seconda quota (pari al 30%) a seguito del rendiconto del trimestre maggio - luglio 2016;

Terza quota (pari al 30%) a seguito della rendicontazione delle rette di settembre;

Saldo (pari al 20%) a verifica dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2016.

Per ciascuna quota di erogazione richiesta, Anci Lombardia dovrà presentare a Regione Lombardia fattura elettronica, relazione sulle attività svolte e rendicontazione contabile delle spese sostenute e strettamente riferibili alla presente convenzione alla struttura regionale competente ad esclusione della prima rata. Le liquidazioni saranno effettuate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

5.2 Liquidazione importi per la copertura delle Rette da destinare ai Comuni

Regione Lombardia si impegna a trasferire alla firma della presente convenzione a titolo di anticipazione di un importo pari a € 15.000.000; ulteriori 10.237.000 saranno trasferiti a partire dal gennaio 2017. Atti successivi per garantire la sostenibilità della misura sono previsti a seguito delle verifiche intermedie. Nel caso i trasferimenti delle somme ad ANCI Lombardia fossero superiori alle necessità, dette somme saranno restituite a Regione Lombardia entro 60 giorni dalla data di scadenza della presente convenzione.

Sezione II

“Azioni previste per le finalità del d.p.c.m. 7/8/2013 art.3 comma 1 lettera a)”

Art. 6 - Risorse

Risorse pari a euro 5.000.000,00 saranno disponibili a seguito di iscrizione nel bilancio regionale per le finalità stabilite all'art. 3 comma 1 lett. a) e c) del d.p.c.m. 7 agosto 2015.

I criteri di riparto saranno definiti nella “cabina di regia” prevista dal protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Anci Lombardia sottoscritto in data 26 aprile '16.

Il riparto delle risorse sarà stabilito, in accordo con Anci Lombardia, con atto del Direttore Generale della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di Regione Lombardia.

Sezione III

“Disposizioni generali”

Art. 7 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di competenza, consentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta

per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Anci Lombardia si impegna a presentare al cittadino, per il tramite dei Comuni la "Informativa dei Dati" (ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003).

Art. 8 - Recesso

È consentito alle parti di recedere anticipatamente dal presente accordo, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso anticipato le parti si impegnano ad addivenire a consultazioni finalizzate a garantire il proseguimento delle attività già avviate.

Art. 9 - Responsabilità

La responsabilità per l'inadempimento delle attività previste nell'articolo 3 della presente convenzione è posta a carico di Anci Lombardia.

Parte integrante della presente:

A1 "Flow Chart delle procedure"

A2 "Informativa privacy"

Milano, lì

Regione Lombardia

GIOVANI

CAMPANIA

DGR 22.3.16, n. 114 - Programmazione risorse per i Centri Polivalenti e per i servizi per le politiche giovanili. (BUR n. 27 del 2.5.16)

Note

PREMESSA

Con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE).

Con la Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 la Commissione Europea ha approvato determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

Con la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in quota FSE.

L'AZIONE SVOLTA DALLA REGIONE

Con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione della Commissione Europea;

Con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni", approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015.

Con Deliberazione n. 549 del 10 novembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la condivisione di "indirizzi programmatici che pongano al centro la condizione giovanile, con particolare riferimento alla promozione di progetti innovativi negli ambiti della partecipazione e

del protagonismo giovanile, della creatività, della promozione e sostegno di giovani talenti e di start up, nonché nella prevenzione del disagio giovanile”.

Con la succitata Deliberazione è stata approvata la proposta progettuale Ben- essere Giovani Campania per porre in essere un primo intervento pilota regionale di politica giovanile avente una dotazione complessiva di 1 milione di Euro, di cui € 372.890,42 provenienti dal Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili Anno 2015 e € 627.109,58 provenienti dal POR Campania FSE 2014-2020.

Con Deliberazione n.87 del 8 marzo 2016 è stato riorganizzato l'Osservatorio Permanente sulla Condizione Giovanile, quale intervento sistemico e utile alla predisposizione del Piano pluriennale delle politiche giovanili regionali e per il rafforzamento tecnico-scientifico alle istituzioni regionali competenti.

Con Deliberazione n. 99 del 15 marzo 2016 è stato approvato il Disegno di Legge “Costruire il futuro” volto a dettare nuovi indirizzi e a permettere l’attuazione di interventi che meglio rispondano ai mutati bisogni di autonomia dei giovani e promuovano la crescita di un’ autentica cittadinanza attiva del mondo giovanile.

IL QUADRO DI COORDINAMENTO

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria.

La suddetta Delibera, inoltre, demanda ai Dipartimenti competenti per materia, in raccordo con la Programmazione Unitaria e l’Autorità di Gestione, d’intesa con l’Assessore ai Fondi Europei e gli altri Assessori competenti ratione materiae, in ragione della trasversalità e della molteplicità delle azioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati in maniera integrata, il compito di garantire l’efficace azione amministrativa in attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale, attraverso lo svolgimento di tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle Direzioni di riferimento.

GLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE GIOVANILI

Le politiche giovanili mirano a rendere i giovani autonomi e a creare le migliori condizioni per assicurare il passaggio dei giovani alla vita adulta, costituiscono un obiettivo da conseguire attraverso l’avvio di iniziative tendenti a innalzare le competenze dei giovani, i livelli della formazione, favorirne l’inserimento sociale e lavorativo, incentivare lo sviluppo di forme di autoimprenditorialità e promuovere ogni altra azione di politica giovanile coerente con la normativa europea, nazionale e regionale e che favorisca e sostenga il passaggio dei giovani alla vita adulta.

IL RUOLO DELL’UE E LE RICADUTE SULLA REGIONE

Tutti gli indirizzi, le comunicazioni e le risoluzioni dell’UE, in tema di politiche per i giovani, a partire dalla "Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionali”, del 21/05/2003, fino alla più recente Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 20 maggio 2014, sollecitano gli Stati ad adottare politiche giovanili integrate e si concentrano sulla necessità di politiche che facilitino la partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano e sollecitano un approccio integrato volto a favorire lo sviluppo urbano e la qualità della vita nelle aree urbane e a contrastare lo spopolamento delle aree interne della regione Campania;

Nell’ambito del ciclo di programmazione 2007/2013 sono state avviate azioni coerenti con le finalità di cui al presente provvedimento, anche attraverso investimenti di natura infrastrutturale volti a favorire le condizioni di sviluppo e di aggregazioni dei giovani.

Risulta necessario, da un lato, valutare i risultati e le modalità attuative delle attività realizzate in tema di politiche giovanili e, dall'altro, dare nuovo impulso alle politiche di investimento sulla risorsa giovani del territorio campano.

L'avvio di misure integrate per i giovani, oltre a risultare coerente con il POR Campania FSE 2014/2020, si pone in linea con la programmazione in corso descritta, fra l'altro, nel Documento di Economia e Finanza regionale approvato con Delibera di Giunta regionale n. 610 del 30 novembre 2015.

Occorre sviluppare l'indirizzo sulle politiche giovanili, rafforzandone sia la dimensione tematica che quella integrata che la Regione Campania ha messo in campo negli ultimi anni in materia di politiche giovanili;

LE MISURE SPECIFICHE DI INTERVENTO

A tal fine occorre adottare misure specifiche e misure integrate di ampio respiro per dare nuovo impulso alle politiche di investimento sulla risorsa giovani del territorio campano, attraverso la concentrazione delle risorse finanziarie disponibili.

Coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Commissione europea, la Regione intende supportare azioni di innovazione in tutti i campi, prevedendo anche la collaborazione tra pubblico e privato per valorizzare il potenziale creativo dei giovani, affinché il potenziale innovativo sia espresso in tutti i campi della società campana;

Tra gli obiettivi principali del POR Campania FSE 2014-2020 rientrano, tra l'altro:

- il rafforzamento della coesione sociale ed economica attraverso il recupero e il riuso funzionale di immobili con la partecipazione attiva della comunità locale;
- la promozione delle giovani generazioni in tutti gli ambiti della vita attiva, valorizzandone la creatività e i talenti, con il coinvolgimento diretto delle organizzazioni e delle comunità giovanili;
- la valorizzazione dell'apporto delle giovani generazioni al miglioramento delle condizioni di vita nei quartieri urbani, dei valori e della cultura legati al territorio;
- lo sviluppo di reti integrate di servizi che permettano di superare le dispersioni generate dalla molteplicità di centri erogatori di informazione, di orientamento alle scelte dei percorsi formativi e di inserimento lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

In particolare, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il POR Campania FSE individua come coerenti le seguenti azioni:

- Azione - 8.1.7 “Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) “
- Azione 9.6.7 “Attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero funzionale e al riuso di vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie”.
- Azione - 9.7.1 “Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all'innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community”
- Azione - 10.1.5 Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro
- Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi”.

I LABORATORI LOCALI

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, è prevista la realizzazione di Laboratori locali e polivalenti dedicati alle diverse forme di aggregazione giovanili, atte a facilitare la coesione, la competenza trasversale, la creatività e la valorizzazione dei giovani talenti e interventi che mirano a rafforzare le reti associative, finalizzati a promuovere la crescita personale, l'integrazione dei giovani e il dialogo intergenerazionale; di interventi che mirano a rafforzare le reti di solidarietà, finalizzati a promuovere la crescita personale e l'integrazione dei giovani; di interventi informativi e azioni di orientamento sulle politiche educative, formative, professionali e del lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e sociale dei giovani.

Le attività sopra riportate, per poter essere realizzate, necessitano di luoghi fisici di aggregazione ed integrazione polifunzionali aperti ai giovani ed alla collaborazione con gli Enti locali, gli Organismi del terzo settore, gli informagiovani, la scuola e gli istituti universitari, l'associazionismo culturale, i centri sportivi e ricreativi.

Le strutture polifunzionali giovanili di cui sopra devono essere organizzate in modo da consentire lo svolgimento di attività che favoriscono l'aggregazione tra giovani, nonché lo svolgimento di servizi di informazione ed orientamento e/o attività culturali, artistiche, sociali, scientifiche, anche sotto forma di laboratori;

IL LEGAME CON IL POR

Stante la complessità delle attività da svolgere è opportuno supportare le strutture regionali per gli adempimenti relativi alle fasi di ammissibilità, valutazione e istruttori.

Tale attività potrà essere finanziata a valere sull'Asse V del PO Campania FSE 2014/2020 per un importo fino a un massimo pari a € 200.000,00;

Viene programmato, nel rispetto e nel principio di flessibilità finanziaria, l'importo pari a € 16.000.000,00 di euro, dei quali orientativamente € 6.000.000,00 per gli interventi di cui ai successivi punti 1.1. e 1.2 e orientativamente €. 10.000.000,00 per gli interventi di cui al punto 1.3, per l'espletamento di:

1.1 Sostegno alla costituzione di nuove associazioni;

1.2 Attività da realizzare con il supporto delle reti finalizzati a promuovere la crescita personale e l'integrazione dei giovani e il rafforzamento di competenze trasversali;

1.3 Laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile, a sostenerne la creatività e alla valorizzazione dei giovani, finalizzati anche alle attività di informazione e di orientamento;

Viene disposto:

- di ottimizzare gli investimenti infrastrutturali già realizzati e completati con la precedente programmazione, in particolare quelli nei singoli Comuni che presentino le caratteristiche adeguate al conseguimento delle finalità di cui al presente provvedimento;
- di precisare che gli interventi che verranno attuati avranno tre ambiti di azione, tra loro finanziariamente flessibili, ovvero il sostegno alle nuove forme associative, il rafforzamento delle associazioni e reti esistenti e l'attivazione dei centri polivalenti;
- di integrare la Delibera di Giunta Regionale n. 549 del 10 novembre 2015 allo scopo di realizzare un'iniziativa pilota sulle politiche giovanili di più ampio respiro per la promozione e realizzazione di progetti innovativi negli ambiti della partecipazione e del protagonismo giovanile, della creatività, della promozione e sostegno di giovani talenti e di start up, nonché nella prevenzione del disagio giovanile;
- di prevedere l'opportunità del supporto alle strutture regionali per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle fasi di ammissibilità, valutazione e istruttoria delle attività in argomento a valere sull'Asse V del PO Campania FSE 2014/2020 per un importo fino a un massimo pari a € 200.000,00;

Viene approvato il cronoprogramma di spesa con l'indicazione delle risorse finanziarie che saranno utilizzate nelle diverse annualità (ALL. A) (a cui si rinvia).

DGR n. 182 3.5.16- Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la regione e la fondazione "villaggio dei ragazzi" di Maddaloni al fine di garantire continuità agli interventi socioassistenziali e socio-educativi posti in essere dalla fondazione villaggio dei ragazzi. (BUR n. 29 del 9.5.16)

Note

PREMESSA

La legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328" e s.m.i. all'articolo 8, ha stabilito che la Regione Campania promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere il ruolo delle formazioni sociali, nonché promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni e sostiene iniziative sperimentali

proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Fondazione Villaggio dei Ragazzi Don Salvatore d'Angelo è un Ente Morale ed Ente di Diritto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB), riconosciuto dal Presidente della Giunta Regionale Campania; c) lo scopo della Fondazione è quello di sviluppare iniziative di assistenza sociale, attività educative, culturali e ricreative in favore di quei giovani e minori in genere nei quali le carenze affettive e le difficoltà stesse dell'ambiente familiare, oltre alle devianze sociali ben note sul Territorio, non avrebbero consentito una più salda e coerente formazione della personalità, una preparazione ed una formazione culturale per consentir loro una adeguata collocabilità nel mercato del lavoro dopo il corso di studi.

La Fondazione costituisce un centro di eccellenza per la formazione e l'inserimento lavorativo dei giovani, nonché un luogo ove quotidianamente, per le attività e gli interventi sociali e socio-economici posti in essere, vengono promossi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni che affermano i principi di uguaglianza e universalità dei diritti;

La Regione Campania intende dare continuità agli interventi socioassistenziali e socio-educativi posti in essere dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi sostenendone finanziariamente gli oneri-

LA DISPOSIZIONE

Vengono definiti con un'apposita intesa formalizzata nei modi di legge i reciproci impegni delle parti al fine di dare continuità e certezza all'erogazione dei finanziamenti ed al contempo piena trasparenza all'utilizzo delle risorse concesse alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi

Viene approvato lo schema di protocollo d'Intesa tra la Regione e la Fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni al fine di garantire continuità agli interventi socioassistenziali e socio-educativi posti in essere dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi sostenendone finanziariamente gli oneri

IMMIGRATI

DGR N. 487 19.4.16 - Affidamento incarico e approvazione schema di convenzione per la gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell'Osservatorio Regionale Immigrazione. Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione". (BUR n. 43 del 10.5.16)

Note

Con la presente deliberazione stante l'avvenuta scadenza della convenzione per la gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e dello Sportello Informativo Rientro, viene affidato l'incarico a Veneto Lavoro per la loro gestione nelle more dell'approvazione del Piano Triennale di massima 2015-2018 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione.

L'impegno è fino al 31.12.2016, per un importo onnicomprensivo di € 50.000,00, di cui € 25.000,00 per la Rete Informativa Immigrazione ed € 25.000,00 per le attività dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, comprensive del SIR;

ALLEGATO A

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA IMMIGRAZIONE, DELL'OSSERVATORIO REGIONALE IMMIGRAZIONE E LO SPORTELLO INFORMATIVO RIENTRO (SIR) TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della Sezione Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2943 del 30 dicembre 2013;

E

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67 Codice Fiscale. e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro. Di seguito anche cumulativamente, "Le parti"

PREMESSO

a) Che il lavoro di analisi di contesto e di studio dell'evolversi del fenomeno migratorio riveste un'importanza fondamentale nell'ambito delle attività di programmazione e di realizzazione degli interventi di promozione dell'inclusione sociale dei cittadini immigrati regolarmente presenti sul territorio regionale, in particolare lo studio accurato del fenomeno migratorio e l'analisi degli impatti e delle ricadute delle azioni promosse sul territorio costituiscono essenziale momento di raccordo all'interno dei cicli di programmazione;

b) Che la più ampia divulgazione dei servizi offerti e delle opportunità poste in essere dalla Regione, nonché il coordinamento informativo tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle politiche di integrazione attraverso il sito portale www.venetoimmigrazione.it, risulta essenziale per lo scambio di conoscenze e di informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli operatori pubblici e privati;

c) Che la gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, costituito in attuazione delle precedenti programmazioni regionali di settore 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009 e 2010-2012, 2013-2015 è stata affidata, a partire dall'anno 2007, a Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del Veneto, istituito con L.R. n° 31/98, e già ente gestore dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro;

d) Che la gestione della Rete Informativa, invece, è stata affidata al medesimo Ente a partire dall'anno 2014, consentendo non solo una razionalizzazione in termini di efficienza del servizio, ma altresì un'ulteriore razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il servizio è stato infatti unificato sia per quanto riguarda la ricerca, gli approfondimenti di settore e l'acquisizione di dati, sia per quanto riguarda gli aspetti informativi presso un unico soggetto, ente strumentale regionale.

e) Che la Convenzione per la gestione della Rete Informativa Immigrazione, dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e, attraverso quest'ultimo, delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), sottoscritta in data 12.09.2014, è scaduta il 30.10.2015;

f) Che Veneto Lavoro, allo scopo di assicurare continuità nella conoscenza nonché il monitoraggio costante dei flussi migratori e di garantire ininterrotta operatività nella gestione della Rete Informativa e dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, ha comunicato con nota prot. n. 42274 del 03.02.2016 la propria disponibilità a proseguire le attività oggetto della convenzione scaduta fino alla data di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016;

g) Che con D.G.R. n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una Convenzione con Veneto Lavoro per la gestione della Rete Informativa Immigrazione, dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e, attraverso quest'ultimo, delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), per un finanziamento complessivo di € 50.000,00;

h) Che con la medesima D.G.R. n. _____ è stato fatto obbligo a Veneto Lavoro di trasmettere alla Struttura Regionale competente in materia di immigrazione entro il 30.05.2016 il piano operativo delle attività che sarà sottoposto all'approvazione del Direttore della Sezione Flussi Migratori.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente Convenzione è la gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell'Osservatorio Regionale Immigrazione. In particolare la Rete Informativa Immigrazione dovrà continuare ad assicurare attraverso il sitoportale dedicato il sistema informativo territoriale finalizzato principalmente allo scambio di conoscenze e di informazioni sui temi immigratori e sui

servizi offerti dagli enti ed operatori pubblici e privati. La rete territoriale consoliderà gli strumenti e le modalità di raccordo con le attività informative espresse dal territorio veneto con specifica attenzione al sistema delle autonomie locali, alle associazioni venete del terzo settore, all'associazionismo immigrato, alle associazioni datoriali e alle associazioni sindacali. In particolare, il citato portale:

- assicurerà l'informazione sulle attività formative finanziate dalla Regione del Veneto e rivolte a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- curerà l'aggiornamento della sezione dedicata alla conoscenza dei percorsi di ingressopermanenza in Veneto e di rientro volontario dal Veneto nei Paesi di provenienza;
- promuoverà la conoscenza dei servizi offerti dagli sportelli informativi presenti nel territorio regionale e degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana;
- garantirà la diffusione di ogni iniziativa attivata a livello regionale, relativa ad eventuali progettualità europee presentate e realizzate dalla Regione del Veneto nell'ambito dell'integrazione dei cittadini immigrati;
- assicurerà il coordinamento informativo tra il portale regionale e il portale nazionale www.integrazionemigranti.gov.it dedicato al mondo dell'immigrazione e gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- assicurerà attraverso il collegamento con l'Osservatorio Immigrazione la tempestiva diffusione degli aggiornamenti statistici ed informativi prodotti dallo stesso oltre alla consulenza giuridica e normativa in materia di immigrazione;
- faciliterà il raccordo informativo tra la Regione e gli Uffici dello Stato, Sportelli Unici Immigrazione e strutture territorialmente competenti, relativamente all'organizzazione e allo svolgimento degli adempimenti informativi e formativi legati alla sottoscrizione dell'Accordo di Integrazione da parte degli stranieri per cui è previsto.

Inoltre nell'ambito della implementazione del servizio si richiede di garantire:

- la diffusione di ogni iniziativa, a favore dei cittadini immigrati, attivata a livello regionale, relativa ad eventuali progettualità europee presentate e realizzate dalla Regione del Veneto tramite la Struttura competente, nell'ambito delle iniziative per l'integrazione dei cittadini immigrati. Lo strumento principale per veicolare tutte le iniziative e attività promosse dalla Regione del Veneto e realizzate sul territorio regionale, nonché di coordinamento informativo tra i diversi attori territoriali, rimarrà il portale regionale dedicato all'immigrazione, che dovrà garantire l'accessibilità di tutte le informazioni contenute. Il coordinamento informativo tra il portale regionale e il portale nazionale www.integrazionemigranti.gov.it dedicato al mondo dell'immigrazione e gestito dal Ministero del Lavoro, continuerà a venire garantito anche per il futuro.

Per quanto riguarda le attività dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, le aree tematiche che dovranno essere approfondite e su cui dovranno essere raccolti e analizzati i dati dovranno comprendere l'evoluzione dei flussi migratori anche in relazione alle dinamiche demografiche e occupazionali, la condizione abitativa e l'inserimento urbano della popolazione immigrata, l'inserimento socio-scolastico dei minori, l'istruzione e la formazione, l'inserimento lavorativo. Oltre allo studio e all'analisi delle tre dimensioni "costitutive" del fenomeno immigrazione, la dimensione demografica, la dimensione occupazionale e la dimensione del capitale umano, finora al centro dell'attività dell'Osservatorio, nell'annualità in corso, come già avvenuto nelle precedenti annualità, dovranno essere condotti studi specifici su tematiche che potranno venir individuate dalla struttura regionale competente in materia di immigrazione. In particolare l'Osservatorio assicurerà:

- la produzione del Rapporto annuale immigrazione; - il funzionamento e l'alimentazione costante della banca dati;
- il raccordo con altre banche dati regionali di interesse per i flussi migratori;
- il raccordo con Osservatori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio;
- l'aggiornamento della normativa europea, statale e regionale in materia di immigrazione;
- l'assistenza normativa on-line ad Enti Locali, Associazioni e cittadini;
- l'alimentazione del sito www.venetoimmigrazione.it, area Osservatorio;

- la diffusione dei dati utili in raccordo con la Rete Informativa Immigrazione;
- la prosecuzione delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), sviluppando, in particolare, le attività e le funzioni di:
 - Nodo di raccordo e coordinamento delle Antenne territoriali SIR per il supporto all'utenza sulla definizione del progetto di rientro produttivo;
 - Nodo informativo sul territorio nelle attività di prima informazione sulle finalità dello Sportello e sulle caratteristiche del servizio erogato, di indicazione sulla situazione sociale, economica e occupazionale del Paese di interesse per l'utente, nonché di erogazione di prestazioni informative e di consulenza sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e di re-integrazione nel Paese d'origine (assistenza sociale, trasferimento del credito, educazione dei figli, etc.).

Art. 3 (Modalità di esecuzione)

Le azioni d'intervento indicate nell'art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e realizzate da Veneto Lavoro con le modalità indicate in un piano operativo delle attività che dovrà essere trasmesso alla Regione del Veneto, per la successiva approvazione da parte del Direttore della Sezione Flussi Migratori, entro il 30.05.2016. Tale piano dovrà inoltre essere comprensivo delle risorse umane impiegate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.

Art. 4 (Spese ammissibili)

Verranno considerate ammissibili le spese sostenute entro il termine del 15.12.2016, data entro la quale devono essere concluse le attività progettuali e del 31.12.2016 per quanto riguarda l'attività amministrativa correlata. Per l'acquisto di beni strumentali verrà considerata ammissibile unicamente la spesa relativa alla quota di ammortamento relativa alla durata del progetto. L'acquisto di libri o l'abbonamento a riviste dovrà essere preventivamente autorizzato in fase di preventivo di spesa.

Art. 5 (Durata)

La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti sino al 31.12.2016 e comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati)

Per l'esecuzione della presente Convenzione è previsto un finanziamento di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), di cui € 25.000,00 per la Rete Informativa Immigrazione ed € 25.000,00 per l'Osservatorio Regionale Immigrazione, comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge. Veneto Lavoro dovrà produrre il piano operativo comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate entro il 30.05.2016. Il finanziamento verrà erogato con le seguenti modalità: - Un anticipo, pari al 50% della somma stanziata a seguito dell'avvenuta approvazione da parte della competente Sezione del piano operativo e di formale richiesta da parte del beneficiario dell'erogazione dello stesso; - Saldo, pari al restante 50%, ad avvenuta approvazione da parte della competente Sezione, di rendiconto finale e di relazione sugli interventi che dovranno pervenire alla Sezione Flussi Migratori entro e non oltre il 31.12.2016. Veneto Lavoro si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all'articolo 2 della presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 7 (Revoca e recesso)

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'affidamento qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della Convenzione stessa, dando congruo preavviso. In tal caso l'affidatario sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della Convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile. In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di revocare l'incarico senza alcun onere di spesa della stessa per il lavoro svolto; in tal caso l'importo anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

Art. 8 (Modifiche e integrazioni)

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Art. 9 (Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 11 (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 12 (Trattamento dati personali e riservatezza)

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Veneto Lavoro si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.

Art.13 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

Art. 15 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. Art. 16 (Clausola finale) Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 16 articoli e di accettarne i termini e le condizioni. Venezia, lì _____ Letto, approvato e sottoscritto, per la Regione del Veneto Sezione Flussi Migratori _____ per Veneto Lavoro _____

NON AUTOSUFFICIENTI**TOSCANA**

DGR 27.4.16, n. 366 - L.R. n. 66/2008 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza". Anno 2016: assegnazione alle Zone/Distretto di risorse per finanziare interventi a favore di persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni. (BUR n. 19 dell'11.5.16)

La L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio sanitario regionale" e successive modifiche, detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana.

La L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche, detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale.

La L.R. n. 66 del 18 dicembre 2008 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza". Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, definisce al punto 2.3.6.1 "La continuità assistenziale attraverso i percorsi integrati".

L'art. 3 della L.R. 66/2008 "ripartizione e attribuzione del fondo alle zone distretto" prevede la distribuzione alle zone distretto, facendo riferimento ai seguenti criteri generali:

- a. indicatori di carattere demografico;
- b. indicatori relativi all'incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza.

Occorre garantire per l'anno 2016 il seguente risultato:

- sostegno al sistema integrato a favore delle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni. Vengono assegnati € 2.878.676,00 alle Zone/Distretto per finanziare gli interventi destinati alle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni per l'anno 2016 secondo la ripartizione indicata nell'Allegato 1. (a cui si rinvia).

PERSONE CON DISABILITÀ

FRIULI V.G.

DGR 22.4.16, n. 652 - LR 18/2005, art 36, comma 3 bis, lett h) definizione delle modalità di funzionamento e i compiti dei Comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Note

Con la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 sono state dettate "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che disciplina, tra l'altro, gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

Con la legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 è stata disposta l'"Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), che ha, tra l'altro, disciplinato il trasferimento, a far data dal 1 luglio 2015, delle funzioni provinciali in materia di lavoro alla Regione, la quale le esercita attraverso l'area Agenzia regionale per il lavoro istituita nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro.

Vengono approvare le "Modalità di funzionamento e compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Modalità di funzionamento e compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

Art. 1 finalità

Art. 2 competenze del Comitato tecnico

Art. 3 composizione e nomina dei componenti

Art. 4 modalità di funzionamento

art. 1 finalità

1. Il presente atto, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera h), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), disciplina le modalità di funzionamento e i compiti dei Comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità che operano presso ciascuna Struttura stabile del collocamento mirato dell'area Agenzia regionale per il lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

2. Ciascun Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di seguito denominato "Comitato tecnico", rappresenta la struttura tecnica centrale del collocamento mirato per la valutazione delle capacità lavorative delle persone con disabilità, esercitando una funzione prevalente di raccordo con la rete dei Servizi specialistici del territorio per favorirne l'integrazione lavorativa.

art. 2 competenze del Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico, al fine di favorire la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo e garantire il raccordo con i servizi territoriali della rete, esercita le funzioni previste dall'articolo 8,

comma 1 bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 38, comma 2 della legge regionale 18/2005, e dagli articoli 4, 7, comma 3, e 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68). In particolare garantisce le seguenti funzioni:

- a) redige per ogni persona oggetto della sua valutazione, un'apposita scheda nella quale vengono annotate le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni al fine di valutare le residue capacità lavorative e valorizzare le sue potenzialità lavorative;
- b) analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori valutando la compatibilità tra le mansioni proposte e lo stato di salute degli stessi;
- c) definisce gli strumenti più opportuni per l'inserimento lavorativo, provvede alla verifica della congruità dei progetti e attiva le risorse territoriali ritenute necessarie;
- d) su richiesta del datore di lavoro valuta la congruità delle mansioni svolte dal lavoratore ai fini del riconoscimento in costanza di rapporto di lavoro;
- e) si raccorda in particolare con i Servizi territoriali specialistici, con il Servizio di integrazione lavorativa e per quanto di competenza anche con i Servizi sociali territoriali.

2. Oltre alle funzioni individuate al comma 1, il Comitato tecnico svolge ogni altra attività ritenuta idonea all'attuazione del collocamento mirato, nel rispetto delle disposizioni e delle attribuzioni ad esso assegnate dalla normativa vigente.

3. L'attività del Comitato tecnico è esercitata anche nei confronti dei soggetti già occupati, qualora sorgano difficoltà che arrechino pregiudizio alla prosecuzione dell'integrazione lavorativa.

4. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, il Comitato tecnico opera in stretto raccordo con la Commissione medica integrata di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

5. I componenti del Comitato tecnico facilitano la condivisione della conoscenza della persona oggetto della valutazione e di ogni eventuale altra progettualità attivata dai Servizi specialistici del territorio.

art. 3 composizione e nomina dei componenti

1. Il Comitato tecnico è composto da:

- a) il responsabile delegato di posizione organizzativa "Collocamento mirato" dell'area Agenzia regionale per il lavoro, o suo delegato;
- b) un rappresentante medico di medicina legale, designato dall'INPS, componente della Commissione medica integrata;
- c) un rappresentante medico designato dall'INAIL;
- d) un rappresentante del dipartimento di salute mentale (DSM), designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio;
- e) un rappresentante del Servizio di integrazione lavorativa, designato dal Servizio competente per territorio;
- f) un rappresentante psicologo, o altra figura professionale, designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, che assicura il raccordo con l'equipe multidisciplinare;
- g) un rappresentante medico del lavoro del Dipartimento di prevenzione, designato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.

2. Per i componenti del Comitato tecnico, indicati al comma 1, lettere da b) a g), è richiesta la designazione di un rappresentante sostituto.

3. Le sedute del Comitato tecnico sono presiedute dal responsabile delegato di posizione organizzativa

"Collocamento mirato", o dal suo delegato.

4. Il Comitato tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per tre anni e continua a svolgere le sue funzioni fino al rinnovo dell'organo collegiale.

5. L'eventuale sostituzione di componenti è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito, ove necessario, di designazione da parte dell'ente di appartenenza.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un referente della Struttura stabile del collocamento mirato competente per territorio.

7. I componenti del Comitato tecnico operano con il vincolo della riservatezza e sono tenuti al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

8. Ai componenti del Comitato tecnico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

art. 4 modalità di funzionamento

1. Il Comitato tecnico si riunisce presso la Strutture stabili del collocamento mirato, di norma, una volta al mese e, comunque, in relazione alle esigenze organizzative e alle necessità del collocamento mirato.

2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti; è comunque indispensabile la presenza del Presidente, o in sua assenza, del suo delegato.

3. Le sedute del Comitato tecnico non sono pubbliche.

4. Alle sedute del Comitato tecnico può partecipare il referente della Struttura stabile del collocamento mirato che ha seguito l'istruttoria nonché il responsabile dei centri per l'impiego del territorio (HUB), o un suo delegato.

5. Il Comitato tecnico ha facoltà di invitare alle sedute i datori di lavoro, i lavoratori, gli operatori dei servizi territoriali, nonché un esperto in materia di adattamento del posto di lavoro e ogni altro soggetto ritenuto utile alla valutazione dei casi in esame.

6. Le decisioni del Comitato tecnico vengono ratificate mediante l'approvazione del verbale contenente in maniera puntuale le determinazioni assunte.

7. Non possono essere sottoposte alla decisione del Comitato tecnico proposte che prevedono l'espressione di uno specifico parere professionale in assenza della figura competente.

PIEMONTE

DGR 18.4.16, n. 24-3177 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" - Repertorio Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015.

Note

La Regione Piemonte a seguito del recepimento dell'Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome in materia di animali da compagnia e pet therapy del 6 febbraio 2003 ha emanato la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 11 "Norme in materia di pet therapy – terapia assistita con animali (TAA) e l'attività assistita con animali " finalizzata a definire e promuovere la terapia assistita con animali (TAA) e l'attività assistita con animali (AAA), riconoscendone il valore e sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento.

Viene recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia).

UMBRIA

DAL 5.4.16, n. 60 - *Ordine del giorno* - Iniziative da adottarsi da parte della Giunta regionale a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e a sostegno delle loro famiglie. (BUR n. 21 del 4.5.16)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Considerato che alla fine del marzo 2014 il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha pubblicato statistiche sull'incidenza dell'autismo; si riporta che in America un bambino su 88 ha un disturbo dello spettro autistico.

Questi dati hanno mostrato un incremento di 10 volte superiore negli ultimi 40 anni. Per quanto riguarda l'Italia, l'osservatorio Autismo della Regione Lombardia, indica una prevalenza minima di 4,5 casi su 10.000, per la fascia corrispondente alla scuola elementare il dato sale sopra il 7 su 10.000;

Atteso che le statistiche mostrano che i tassi di incidenza del disturbo dello spettro autistico sono significativamente aumentati in Italia, dinamica legata probabilmente anche al miglioramento del processo diagnostico;

Considerato, altresì, che la Regione Umbria, con delibera Giunta regionale 16 aprile 2012, n. 399 *“Linee di indirizzo per la diagnosi precoce e la presa in carico multiprofessionale dei disturbi dello spettro autistico.”*, ha inteso superare una disomogeneità nella attuazione di tutte le fasi del percorso clinico tra le diverse ASL della Regione e tra i servizi di una stessa azienda, individuando le azioni necessarie a sviluppare quei modelli organizzativi idonei alla gestione di trattamenti comportamentali, dietetici, farmacologici necessari ad affrontare la sindrome;

Tutto ciò considerato,

impegna la Giunta regionale

— ad attivare un tavolo tecnico-scientifico coinvolgendo medici specialisti, associazioni, famiglie, ASL, università, ordini professionali per aggiornare le metodologie di intervento ed elaborare un piano per migliorare i servizi dedicati alla cura dei pazienti e al sostegno alle loro famiglie.

DAL 5.4.16, n. 61 - Ordine del giorno - Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale, ai fini dell'adeguamento delle tariffe relative alle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili, nonché ai fini del potenziamento delle procedure di controllo periodico delle strutture medesime. (BUR n. 21 del 4.5.16)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Considerato che la programmazione socio-sanitaria della Regione Umbria ha posto tra i suoi obiettivi prioritari una serie di interventi rivolti all'area della disabilità che consentano continuità della presa in carico delle persone disabili. Tali soggetti necessitano di una pluralità di interventi che vanno ricondotti all'interno di un progetto personalizzato che prevede varie tipologie di prestazioni che possono essere erogate in regime di residenzialità, semiresidenzialità, ambulatoriale o domiciliare;

Atteso che nella D.G.R. n. 1622 del 29 dicembre 2015 sono state classificate le strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili in base alle caratteristiche tecnico-organizzative e all'intensità assistenziale, tra esse le Famiglie comunità per il “Dopo di noi”, strutture che erogano prestazioni di assistenza residenziale tutelare in nuclei dedicati a persone disabili adulte da 18 a 55 anni di età non autosufficienti privi del sostegno familiare per l'aiuto nello svolgimento di attività di assistenza nella vita quotidiana;

Considerato, altresì, che le comunità che gestiscono le strutture saranno sempre più determinanti per rispondere alle esigenze di soggetti svantaggiati che, già oggettivamente penalizzati da condizioni collegate alla disabilità, potrebbero trovarsi a vivere situazioni di abbandono, solitudine e mancanza di cure;

Visto che le tariffe omnicomprensive pro-capite pro-die per le prestazioni erogate presso le strutture sono ferme dal 2009 e che molte delle stesse hanno rappresentato l'oggettiva impossibilità di procedere nell'erogazione del servizio;

Tutto ciò considerato,

impegna la Giunta regionale

1. ad adeguare, nel corso dell'anno 2016, le tariffe per le strutture extraospedaliere residenziali semiresidenziali per persone disabili;
2. a potenziare le procedure di controllo periodico di dette strutture da parte delle Asl.

BOLZANO

DGP 12.4.16, n. 390 - Approvazione dei Criteri per la concessione di contributi per iniziative di accompagnamento e assistenza extrascolastica integrativa per bambini e ragazzi e revoca della precedente deliberazione n. 336 del 1 marzo 2010. (BUR n. 17 del 27.4.16)

Note

Viene revocata la deliberazione della Giunta provinciale n. 336 del 1 marzo 2010 e relativo allegato "A";

Vengono approvati i criteri per la concessione di contributi per progetti di assistenza pomeridiana ed estiva in Alto Adige ai sensi della legge provinciale del 17 maggio 2013, n. 8, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi per iniziative di accompagnamento e assistenza extrascolastica integrativa er bambini e ragazzi

Art. 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8,

la concessione di contributi per le spese di gestione di iniziative pedagogiche qualificate di accompagnamento e assistenza extrascolastica per bambini e ragazzi di età fra i 3 e i 15 anni e fino ai 18 anni, se disabili, organizzate sul territorio dell'Alto Adige o fuori provincia.

2. Le misure di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 costituiscono servizi sociali ai sensi della decisione della Commissione Europea (2011) 9380 del 20 dicembre 2011.

Art. 2

Finalità

1. Nell'ambito della prevenzione e del sostegno alla famiglia la Provincia intende incentivare lo sviluppo, l'efficienza, la continuità e la qualità dalle iniziative socio-pedagogiche offerte, per favorire la conciliabilità di famiglia e lavoro ed al contempo la crescita, la valorizzazione personale, la competenza sociale e l'integrazione dei bambini e dei ragazzi.

2. A tale scopo la Provincia promuove in particolare la creazione di reti che coinvolgano le risorse presenti localmente sul territorio, riconoscendo ai Comuni di riferimento un particolare ruolo di regia e di promozione delle suddette iniziative

Art. 3

Ruolo dei Comuni

1. I Comuni svolgono una funzione di regia per garantire un'adeguata e strategica programmazione delle iniziative sociopedagogiche per bambini e ragazzi, favorendo la creazione di una rete fra gli attori del territorio. Per programmare i progetti in risposta alle effettive esigenze delle famiglie, i Comuni rilevano ogni anno il fabbisogno di posti ed effettuano una ricognizione di tutti i progetti locali, inclusi quelli proposti direttamente da organizzazioni educative e organizzazioni del privato sociale.

2. I Comuni, anche in forma associata, o le Comunità comprensoriali inviano all'Agenzia per la famiglia, entro il 28 febbraio di ogni anno, le domande di contributo presentate dai vari soggetti organizzatori relative ai progetti del proprio territorio, assieme ad una relazione programmatica sulle iniziative previste a sostegno delle famiglie con figli nella fascia di età di cui all'articolo 1, basata sull'analisi dei dati e sugli esiti degli incontri tenuti sul territorio con tutti gli attori interessati.

3. I Comuni, anche in forma associata, o le Comunità comprensoriali provvedono a pubblicare annualmente la informazione sulle iniziative di cui all'articolo 5 offerte alla famiglie sul proprio territorio.

Art. 4

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui ai presenti criteri i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici;
 - b) enti privati senza scopo di lucro, aventim sede operativa in Alto Adige.
2. I beneficiari sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le vigenti normative in materia di lavoro, sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro e le norme in materia di previdenza.

Art. 5

Iniziative agevolabili

1. La Provincia sostiene:

- a) progetti di assistenza che si svolgono nei periodi di chiusura delle scuole previsti dal calendario scolastico annuale, sia durante le vacanze estive che durante le vacanze di almeno una settimana fissate nel corso dell'anno scolastico;
- b) progetti di assistenza pomeridiana nei giorni di frequenza scolastica.

Art. 6

Requisiti delle iniziative

1. Tutti i progetti di assistenza devono rispondere ai seguenti requisiti di base:

- a) essere programmati d'intesa con il Comune competente;
- b) promuovere l'apprendimento delle principali due lingue del nostro territorio mediante iniziative ludico-pedagogiche;
- c) essere aperti a tutti senza distinzioni;
- d) contare almeno otto partecipanti per ogni gruppo previsto nel progetto; in caso di progetti specifici per la cui riuscita è richiesto un numero inferiore di partecipanti, o in situazioni particolari debitamente documentate, il numero minimo dei partecipanti è ridotto a cinque;
- e) prevedere di norma in ogni gruppo la presenza di un solo minore con disabilità in età dai 16 ai 18 anni;
- f) garantire la presenza di personale pedagogico adeguatamente qualificato in base all'età dei bambini o dei ragazzi, con un rapporto minimo di un/una assistente ogni otto bambini o ragazzi;
- g) garantire la presenza di almeno due persone con un'adeguata qualifica pedagogica ogni otto bambini in caso di assistenza a bambini fra i 3 e i 6 anni, in considerazione delle loro specifiche esigenze pedagogiche;
- h) garantire la presenza di personale con competenze certificate in materia di primo soccorso;
- i) prevedere obbligatoriamente l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, mentre l'assicurazione contro gli infortuni dei partecipanti è facoltativa.

Bollettino Ufficiale n. 17/I-II del 26/04/2016 / Amtsblatt Nr. 17/I-II vom 26/04/2016 0099

2. I progetti di assistenza organizzati nei periodi di chiusura delle scuole devono rispondere inoltre ai seguenti ulteriori requisiti:

- a) prevedere l'apprendimento di particolari saperi, tecniche o attività, anche sportive o musicali, sotto la guida di personale opportunamente formato;
- b) avere la durata minima di una settimana e comprendere almeno cinque giorni lavorativi;
- c) i partecipanti ai progetti della durata di una settimana devono frequentare tutte le giornate previste; per i progetti di durata superiore ad una settimana, è obbligatoria la frequenza regolare di almeno tre giorni a settimana.

3. I progetti di assistenza extrascolastica pomeridiana devono rispondere inoltre ai seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere programmati in accordo con la scuola;
- b) offrire un progetto pedagogico qualificato per bambini e ragazzi, in base alle concrete esigenze delle famiglie del territorio;
- c) garantire di norma la continuità per almeno tre mesi consecutivi, almeno una volta in settimana, per una durata minima di due ore giornaliere, ad esclusione dell'assistenza nella pausa pranzo (tra la fine e la ripresa delle lezioni);

d) prevedere regolari incontri con le famiglie dei partecipanti, per creare una rete di rapporti educativi ed interpersonali finalizzata a riconoscere le potenzialità dei bambini e dei ragazzi e favorire l'interesse per lo studio, l'integrazione e il potenziamento della loro capacità comunicativa.

Art. 7

Progetti pluriennali

1. Per progetti pluriennali è possibile prevedere impegni di spesa pluriennali: a tale scopo gli enti privati senza scopo di lucro e gli enti pubblici devono presentare un cronoprogramma con l'indicazione del numero di partecipanti, dei costi e delle entrate previste per ciascun esercizio finanziario compreso nell'arco di tempo a cui si riferisce il progetto.

Art. 8

Termini di presentazione

1. La domanda di contributo, redatta sull'apposito modulo, deve essere presentata all'Agenzia per la famiglia entro i seguenti termini perentori:

- a) entro il 28 febbraio di ogni anno per le iniziative di assistenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- b) entro il 30 giugno di ogni anno per le iniziative di assistenza extrascolastica pomeridiana di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 9

Contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere:

- a) una descrizione dell'attività programmata, con riferimento a tipo di attività, finalità, luogo, periodo, con indicazione della persona responsabile del progetto;
- b) l'eventuale richiesta di erogazione di un anticipo del contributo concesso;
- c) l'eventuale dichiarazione del possesso dei requisiti che danno diritto ad una maggiorazione della percentuale del contributo;
- d) le indicazioni sul numero e sulle mansioni del personale incaricato: responsabile pedagogico/pedagogica e assistenti, con indicazione del rispettivo monte ore di lavoro preventivato;
- e) l'indicazione del numero previsto di bambini o ragazzi partecipanti, suddiviso per ogni singolo progetto con caratteristiche analoghe per durata, partecipanti e tipologia di attività da svolgere;
- f) l'indicazione del tipo di sostegno fornito da Comuni, scuole materne, scuole, educatori, associazioni, gruppi di interesse o altro;
- g) l'indicazione dei costi previsti per lo svolgimento dell'intero programma, quali:
 - 1) il costo totale dei vari progetti programmati, con indicazione del numero dei partecipanti stimato per ogni settimana, del numero di settimane e del risultante costo medio per singolo posto bambino o ragazzo;
 - 2) il costo relativo al personale ed agli strumenti necessari per i partecipanti con disabilità ed il numero degli operatori previsti;
 - 3) i costi di locazione dei locali utilizzati per la durata del progetto ai sensi del comma 2;
 - 4) il costo del personale specializzato per le iniziative di promozione linguistica e il numero degli operatori previsti;
 - 5) il costo eventuale per l'assicurazione contro infortuni dei partecipanti.
- h) l'elenco delle entrate previste per il finanziamento del progetto, quali:
 - 1) mezzi propri;
 - 2) sponsorizzazioni;
 - 3) tariffe pagate dalle famiglie, anche in forma di voucher loro assegnati;
 - 4) contributi di datori di lavoro privati e pubblici per i figli dei propri dipendenti;
 - 5) contributo del Comune;
 - 6) l'importo del contributo provinciale richiesto a copertura dei costi residui, al netto delle entrate previste, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 10.

2. Ai fini dell'economicità della gestione dei progetti possono essere affittati locali di privati solamente qualora non siano disponibili locali presso strutture pubbliche quali scuole, scuole dell'infanzia, locali di Comuni e Comunità comprensoriali.

Art. 10

Misura del contributo

1. Per le iniziative di assistenza extrascolastica durante le vacanze estive e i periodi di chiusura delle scuole previsti dal calendario scolastico annuale nel corso dell'anno scolastico, il contributo provinciale copre la differenza tra le entrate e le uscite previste, fino a una misura massima del 67 per cento del totale dei costi ammessi.
2. Per le iniziative di assistenza extrascolastica pomeridiana il contributo provinciale copre la differenza tra le entrate e le uscite previste, fino a una misura massima del 67 per cento del totale dei costi ammessi.
3. Per il personale e per i mezzi necessari a consentire un'adeguata assistenza dei bambini e ragazzi con disabilità certificata è garantito un contributo pari al 75 per cento dei relativi costi, che devono essere elencati separatamente.
4. Per l'assicurazione contro gli infortuni dei partecipanti è garantito un contributo pari al 50 per cento dei relativi costi, che devono essere elencati separatamente.
5. Qualora i beneficiari del contributo siano in possesso della certificazione "audit famigliaelavoro", viene concessa una maggiorazione del cinque per cento rispetto alle percentuali di contributo previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 11

Istruttoria delle domande

1. Le domande di contributo vengono esaminate ed evase secondo l'ordine cronologico di ricezione e il relativo numero di protocollo, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
2. I contributi vengono concessi dalla Direttrice/dal Direttore della ripartizione competente.
3. Vengono archiviate d'ufficio le domande presentate oltre il termine perentorio prescritto o che non rispondono ai requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai presenti criteri.
4. Vengono altresì archiviate d'ufficio le domande che, senza validi motivi, non vengono perfezionate mediante integrazione della documentazione o di dati mancanti entro il termine fissato nella relativa richiesta ufficiale dell'Agenzia per la famiglia.

Art. 12

Costo totale

1. È ammesso a contributo il costo totale delle iniziative, che comprende:
 - a) il costo dei singoli progetti programmati;
 - b) gli eventuali costi di locazione dei locali esclusivamente per il periodo di utilizzo degli stessi ai fini dello svolgimento dell'attività programmata;
 - c) i costi del personale e dei materiali necessari all'assistenza dei partecipanti con disabilità;
 - d) i costi del personale specializzato per le iniziative di promozione linguistica.
 - e) i costi dell'eventuale assicurazione contro infortuni dei partecipanti.
2. Nei progetti presentati da istituzioni scolastiche, i costi previsti per il lavoro straordinario e per l'indennità di missione del personale provinciale della scuola e dell'amministrazione vanno elencati separatamente dai costi previsti per il personale esterno all'amministrazione.

Art. 13

Spese ammissibili

1. I costi totali devono essere strettamente connessi allo svolgimento dell'iniziativa e rientrare nelle seguenti spese ammissibili:
 - a) spese per il personale dipendente e non dipendente dell'ente responsabile del progetto, quali stipendi, imposte e oneri sociali, accantonamenti sul fondo TFR, compensi, aggiornamento e rimborsi spese, inclusi quelli per i collaboratori volontari;
 - b) rimborsi delle spese per il personale, riconosciuti nella misura massima prevista dalla Giunta provinciale per i dipendenti dell'amministrazione provinciale;

- c) costo dell'eventuale assicurazione per infortuni dei partecipanti;
- d) spese per materiale didattico e pedagogico;
- e) spese riguardanti il vitto sia dei bambini e ragazzi che del personale di assistenza;
- f) spese correnti di gestione riguardanti canoni di locazione, spese condominiali, di riscaldamento, pulizia, acqua, luce; tenendo conto che possono essere utilizzati locali diversi da quelli di strutture già esistenti, come ad es. di scuole e scuole materne, o locali di Comuni e Comunità comprensoriali, solamente se questi non sono disponibili;
- g) spese postali e telefoniche, imposte e tasse, spese di cancelleria e per materiali di facile consumo, abbonamenti a giornali e riviste, assicurazioni, spese per manutenzione ordinaria di immobili, arredi, attrezzature, macchine e automezzi, nonché spese per piccoli acquisti fino ad un valore massimo unitario di 2.500,00 euro.

Art. 14

Anticipo

1. Su richiesta del beneficiario, corredata da apposita autocertificazione attestante il regolare svolgimento dell'attività statutaria, può essere disposta la liquidazione di un anticipo del 50 per cento del contributo concesso.
2. L'importo dell'anticipo deve essere rendicontato assieme all'intero contributo, di cui costituisce parte integrante, entro il termine e secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, pena l'obbligo di restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data del relativo incasso.

Art. 15

Rendiconto e liquidazione

- . La rendicontazione deve essere presentata entro l'anno successivo a quello di concessione del contributo; in caso di gravi e giustificati motivi e su richiesta debitamente documentata, il Direttore/la Direttrice dell'Agenzia per la famiglia può concedere una proroga del suddetto termine per un massimo di un anno.
2. Per ottenere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, utilizzando l'apposito modulo e contenente:
 - a) l'indicazione del numero effettivo dei partecipanti ai progetti oggetto del contributo provinciale;
 - b) l'indicazione del costo totale effettivo dell'intero progetto svolto e la dichiarazione che tutte le spese sono state regolarmente saldate e che le relative fatture e documenti di spesa si trovano agli atti nella propria sede legale;
 - c) la dichiarazione dell'ammontare delle entrate effettive, derivanti da tariffe corrisposte dagli utenti, compresi eventuali voucher assegnati alle famiglie per l'utilizzo di tali servizi, e da eventuali contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati;
 - d) la dichiarazione sulla ritenuta d'acconto relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;
 - e) la dichiarazione circa la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese per le quali viene richiesto il contributo;
 - f) la dichiarazione del possesso del curriculum vitae di tutti i responsabili pedagogici e degli assistenti, da cui risultino le loro qualifiche e competenze.
 3. A corredo della richiesta di liquidazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) un resoconto dell'attività da cui risulti il programma svolto, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti di base che hanno dato diritto al contributo;
 - b) un elenco riepilogativo delle fatture e dei documenti di spesa con i dati essenziali delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività/iniziativa nell'anno di riferimento, sottoscritto a margine di ogni pagina dal/dalla rappresentante legale dell'ente.
 4. L'Agenzia per la famiglia valuta la documentazione di spesa presentata in sede di rendicontazione in un'ottica organica e complessiva dell'iniziativa svolta, accertando la pertinenza delle spese effettuate.

5. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella ammessa, il contributo viene ricalcolato d'ufficio sulla base della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate effettive.

6. Nel caso in cui il numero effettivo dei partecipanti sia stato inferiore al numero originariamente previsto, ma con uno scarto non superiore al 5 per cento, non si applica alcuna riduzione del contributo.

7. Ai soli fini della rendicontazione della spesa sostenuta di cui al comma 5, per le prestazioni rese a titolo di volontariato è riconosciuto un importo orario convenzionale di 16,00 euro, nel limite massimo del 25 per cento del costo totale effettivamente sostenuto, fermo restando che l'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per chi la presta.

Art. 16

Documenti di spesa

1. I documenti di spesa relativi alle spese di gestione dei progetti nell'anno di riferimento devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;
- b) essere intestati al richiedente e regolarmente quietanzati;
- c) se si tratta di scontrini, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal/dalla rappresentante legale dell'ente beneficiario che ne attesti la stretta attinenza all'attività svolta;
- d) ai fini della verifica del diritto al contributo vengono considerati solo i documenti di spesa riferiti alle spese ammissibili.

2. I documenti di spesa ed il relativo elenco riepilogativo devono essere regolarmente conservati presso la sede dell'ente beneficiario del contributo e sono oggetto di controlli.

Art. 17

Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'Agenzia per la famiglia effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle dichiarazioni sostitutive relative ai contributi già liquidati.

2. Con i controlli viene esaminata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal/dalla rappresentante legale dell'ente beneficiario del contributo in sede di rendiconto mediante esame della seguente documentazione:

- a) registri o liste delle presenze, in originale, da cui risultino i nominativi dei bambini e ragazzi che hanno partecipato alle iniziative oggetto del contributo nell'anno solare di riferimento;
- b) documentazione di spesa in originale;
- c) estratti conto di tutti i conti correnti intestati all'ente beneficiario, da cui risulti l'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa riferiti all'iniziativa oggetto del contributo;
- d) elenchi o documentazione attestante l'avvenuta prestazione di ore di volontariato, che in sede di liquidazione sono state considerate per la copertura di una parte della spesa rendicontata.

3. I controlli possono essere effettuati anche avvalendosi della collaborazione di funzionari di altre ripartizioni dell'amministrazione provinciale, mediante verifica diretta presso l'ente oppure tramite richiesta di invio della documentazione di spesa in originale.

4. Nel caso di progetti presentati da istituzioni scolastiche, i controlli della gestione regolare dei contributi erogati e della realizzazione dell'attività prevista sono eseguiti dai rispettivi organi di controllo.

Art. 18

Revoca

1. Il Direttore/La Direttrice dell'Agenzia per la famiglia dispone la revoca del contributo concesso, qualora i beneficiari non presentino la rendicontazione entro l'anno successivo a quello di concessione del contributo e non sussistano gravi e giustificati motivi che possono dare diritto, su specifica istanza, alla proroga del termine di presentazione fino ad un massimo di un anno; trascorso inutilmente il termine della proroga eventualmente concessa, il contributo s'intende automaticamente revocato.

2. Qualora a seguito dei controlli si accerti la mancanza dei requisiti, la violazione o la mancata osservanza delle condizioni per la concessione del contributo, il Direttore/la Direttrice dell'Agenzia per la famiglia ne dispone la revoca, con l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo illegittimamente percepito, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data del relativo incasso.

Art. 19

Norme transitorie

1. Solo per l'anno 2016, alla domanda deve essere allegato il parere del Comune o di Comuni in forma associata, oppure della Comunità comprensoriale di riferimento.
2. Per l'anno 2016 le domande per i progetti di assistenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), possono essere presentate entro il 30 aprile 2016.
3. Per l'anno 2016 il Comune di riferimento deve esprimere un parere obbligatorio in merito ad ogni iniziativa oggetto di contributo provinciale prevista sul proprio territorio, ed ha facoltà di proporre la priorità e urgenza ai fini del finanziamento.
4. I presenti criteri si applicano alle domande di contributo e alle domande di liquidazione presentate a partire dal 1° gennaio 2016.-

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

LAZIO

Determinazione 21 aprile 2016, n. G04063 Autorizzazione di una ulteriore proroga del termine per la conclusione dei progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - Avviso pubblico parte integrante della Deliberazione di Giunta regionale del 19 Novembre 2013, n. 402- Esercizio finanziario 2016. (BUR n. 36 del 5.5.16)

Note

Le somme non ancora liquidate a favore di alcuni dei soggetti attuatori, hanno influito sui tempi di realizzazione delle attività progettuali.

Al fine di consentire la completa realizzazione dei progetti in itinere finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, viene autorizzata un'ulteriore proroga del termine per la conclusione dei progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, da parte dei Soggetti attuatori - Avviso Pubblico parte integrante e sostanziale della DGR 402/2013 - entro il 30 settembre 2016

PIEMONTE

DGR 9.5.16, n. 29-3257 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione Ambiti Territoriali. (BUR n- 19 del 12.5.16)

Note

PREMESSA

L'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2015), al comma 387, stabilisce per l'anno 2016 l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà (SIA - Sostegno per l'Inclusione Attiva) intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione già avviata nel 2015 in alcune grandi città; considerato che il SIA prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari con minori in condizioni di povertà, condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa.

Per accedere al SIA è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo familiare e la costruzione di un patto con i servizi.

Il SIA, così come indicato nelle linee guida approvate dalla Conferenza Unificata in data 11/2/2016, prevede per il suo funzionamento la definizione di una struttura gestionale e di governance complessa, nell'ambito della quale si relazionino un numero significativo di attori con competenze e funzioni diverse, in predefiniti Ambiti Territoriali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 0002955 in data 05/05/2016, ha richiesto alle Regioni, di individuare tali Ambiti ed i relativi Capofila sui quali assegnare, tramite l'emanazione di bandi non competitivi, le risorse che lo Stato metterà a disposizione.

Il Patto per il Sociale della Regione Piemonte per il biennio 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 38-2292 in data 19/10/2015, coerentemente con la recente riorganizzazione dell'ambito sanitario regionale, ha individuato l'avvio di un percorso di riorganizzazione dei servizi socio assistenziali mirante alla costituzione dei Distretti della Coesione Sociale coincidenti, nei limiti della praticabilità, con quelli sanitari, al fine di rendere più efficiente ed omogeneo il sistema delle risposte ai cittadini, anche in funzione di una realistica sostenibilità economica.

LA SPERIMENTAZIONE

Si procede ad una prima sperimentazione dell'ipotizzata nuova articolazione territoriale, come sopra delineata, ai fini dell'attuazione del SIA, definendo quindi Ambiti Territoriali facendoli coincidere, nei limiti delle possibilità operative degli stessi, con i Distretti Sanitari regionali

GLI INCONTRI

Nel corso degli incontri effettuati nelle date del 21 gennaio 2016 e 18 febbraio 2016, sono stati invitati tutti i Presidenti ed i Direttori dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte per un confronto aperto sul tema.

In tali consessi sono state illustrate le finalità del SIA, il ruolo previsto per la Regione ed indicato l'orientamento di questa Amministrazione per la definizione degli Ambiti Territoriali.

PRIVATO SOCIALE

FRIULI V.G.

L.R. 10.5.16, n. 7 - Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.

Art. 13 norme finanziarie in materia di volontariato

1. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è autorizzata la spesa di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

LAZIO

Determinazione 18 aprile 2016, n. G03887 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni cooperativa "Vulcano società cooperativa sociale" codice fiscale 13305701008, con sede legale nel comune di Roma via Luigi Tamburrano, 33 c.a.p. 00155. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B.

Note

Viene disposta l'iscrizione della cooperativa "Vulcano società cooperativa sociale" codice fiscale 13305701008, con sede legale nel comune di Roma via Luigi Tamburrano, 33 c.a.p. 00155 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30 sezione B a far data del 25 novembre 2015.

Determinazione 18 aprile 2016, n. G03889 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 "One for all società cooperativa sociale" codice fiscale 02888900608, con sede legale nel comune di Cassino via degli Eroi, 60 c.a.p. 03043. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B.

Note

Viene disposta l'iscrizione della cooperativa "One for all società cooperativa sociale" codice fiscale 02888900608, con sede legale nel comune di Cassino via degli Eroi, 60 c.a.p. 03043 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30 sezione B a far data del 8 febbraio 2016.

VENETO

DGR 19.4.16, n. 485 - Comitato di gestione del Fondo speciale regionale - Rinnovo rappresentanti delle organizzazioni di Volontariato. (L. 11.08.1991 n. 266; L. R. 30.08.1993 n. 40; D.M. 8.10.1997).(BUR n. 43 del 10.5.16)

Note

Con Decreto del Ministero del Tesoro del 8.10.1997 sono state disciplinate le modalità per la costituzione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso le Regioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 11.08.1991, 266.

In particolare l'art. 2, comma 2, del citato D.M. 8.10.1997 stabilisce che presso ogni Regione è istituito un Fondo speciale, denominato "Fondo di cui alla Legge 266/1991", gestito da un Comitato di gestione che deve essere composto, tra l'altro, anche da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei Registri Regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

Il Comitato in parola cesserà dalla carica il 13 maggio 2016, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 2, che dispone, espressamente, una durata di un biennio decorrente in ogni caso dalla scadenza del mandato del Comitato precedente, con esclusione di qualsiasi *prorogatio*.

La L. R. 30.08.1993 n. 40 prevede, all'art. 14 quater, che i quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, di cui all'art. 2 del D.M. 8.10.1997, siano designati dalla Conferenza regionale del Volontariato di cui all'art. 7".

L'art. 14 quater della L. R. 40/1993 prevede altresì che: "alle riunioni del Comitato di Gestione partecipano, con voto consultivo, sei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale, nominati dalla Conferenza regionale del Volontariato.

La Conferenza regionale di cui all'art. 7 comma 1 della L. R. 40/1993 è un organismo rappresentativo del volontariato, formata dai responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province (lett. a) e da un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni aggregate in coordinamento (lett. b).

In adempimento alle disposizioni di legge di cui all'art. 14 quater della L. R. 40/1993, la Conferenza regionale, con verbale del 9 marzo 2016, ha designato i quattro componenti del Comitato di Gestione con diritto di voto:

Maria Grazia Bettale - Coord. Provinciale Volontariato in Rete Federazione Provinciale Vicenza

Caterina Manea - AVO Regionale Veneto

Marco Orsega - ARCAT Veneto

Giovanni Manea - SOGIT Croce S. Giovanni

e nominato i sei componenti con voto consultivo:

Bruna Pozza - Federazione CAV Centro Aiuto alla Vita// Romeo Bristot - Comitato d'Intesa di Belluno

Franco Piacentini - AUSER Regionale// Oreste Ferrari - Federazione volontariato Verona

Maurizio Grespan -Genitori La Ns. Famiglia Coord. Reg. Veneto//Giovanni Busnello - ANTEAS Regionale

DPGR 19.4.16, n. 42 - Comitato di gestione del Fondo Speciale Regionale: delega ai sensi dell'art. 14 quater della L.R. 30.08.1993, n.40

Note

Con il presente provvedimento si conferisce delega all'Assessore ai Servizi Sociali quale rappresentante regionale in seno al Comitato di Gestione del Fondo Speciale, ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. a) del D.M. 8.10.1997 e dell'art. 14 quater della L.R. 30.08.1993, n. 40.

TRENTO

L.P. n. 5 6.5.16, n. 5 - Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983

data 10/05/2016 n. 19

SANITÀ

ABRUZZO

DECRETO 05.05.2016, n. 41 - Approvazione dell'Avviso pubblico per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT (stabilimento FKT) e diagnostica per immagini ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii. e del DCA n. 67/2012 e del DCA n. 46/2013 ed ulteriori provvedimenti.(BUR n. 75 del 6.5.16)

Note

Viene approvato l'Avviso pubblico per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT (stabilimento FKT) e diagnostica per immagini ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii. e del DCA n. 67/2012 e del DCA n. 46/2013 che si allega al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All.1).

NB

Ai sensi dell'art.8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies.

- Gli accordi contrattuali di cui al ridetto art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili sulla base dei vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale.

L.R. 2.5.16 n. 12 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della L.R. 32/2007)

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) è sostituito dal seguente:
- "4. L'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8 quater del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ss.mm.ii. è il provvedimento che consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche

e private, già autorizzate all'esercizio, di diventare potenziali erogatrici di prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale."

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"5. L'accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. è il rapporto instaurato tra la struttura accreditata, la ASL di appartenenza e la Regione Abruzzo per l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza secondo le necessità della programmazione sanitaria e di bilancio."

3. Il comma 6 dell'articolo 1 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"6. Per struttura sanitaria e socio-sanitaria si intende la struttura fisica e organizzativa che eroga attività finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sanitarie e socio-sanitarie nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della programmazione sanitaria regionale ovvero piano sanitario, piani stralcio, atto del fabbisogno:

- a) per presidio si intende la struttura fisica dove si erogano le prestazioni;
- b) per studio medico, odontoiatrico o di altre professioni sanitarie si intende la struttura in cui un professionista sanitario regolarmente abilitato o iscritto all'ordine o all'albo di competenza esercita la propria attività professionale, in forma singola o associata;
- c) per ambulatorio si intende la struttura, con individualità autonoma, aperta al pubblico in giorni ed orari vincolati, la cui gestione amministrativa è distinta dall'attività professionale ivi esercitata. L'ambulatorio opera in regime di impresa e può essere gestito in forma individuale, associata o societaria, avvalendosi esclusivamente di professionisti sanitari abilitati o iscritti ai relativi ordini o albi;
- d) per poliambulatorio si intende la struttura sanitaria ambulatoriale caratterizzata dalla presenza di più discipline specialistiche."

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. 32/2007)

1. L'articolo 2 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione)

1. Sono assoggettate ad autorizzazione:

- a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
 - 1) di specialistica medica;
 - 2) di specialistica chirurgica;
 - 3) di odontoiatria e specialistica odontoiatrica;
 - 4) di medicina di laboratorio;
 - 5) di radiologia medica e diagnostica per immagini;
 - 6) di riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);
 - 7) di recupero e rieducazione funzionale (ex articolo 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale) erogate anche in forma extramurale e domiciliare;
 - 8) di dialisi;
 - 9) di terapia iperbarica;
 - 10) delle professioni sanitarie;
 - 11) di psicologia diagnostica, psicologia clinica e psicoterapia;
 - 12) i consultori familiari;
 - 13) i centri di salute mentale;
 - 14) le strutture per il trattamento delle tossicodipendenze;
 - 15) poliambulatori.

- b) i poliambulatori e i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
 - c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano le seguenti attività assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale:
 - 1) attività riabilitativa extraospedaliera per portatori di disabilità sensoriali, fisiche e psichiche;
 - 2) attività di tutela della salute mentale, ad esclusione delle strutture destinate all'accoglienza di persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
 - 3) attività di tutela di soggetti affetti da dipendenze patologiche;
 - 4) attività di assistenza di soggetti, non esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del d.p.c.m. 14 febbraio 2001;
 - 5) attività di cure palliative rivolte ai malati terminali ovvero "hospice";
 - d) i complessi e gli stabilimenti termali;
 - e) gli studi medici, con esclusione degli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali, gli studi odontoiatrici, fisioterapici e delle altre professioni sanitarie di cui all'articolo 8 ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o di terapia fisica, le strutture dedicate esclusivamente ad attività diagnostiche svolte anche a favore di terzi, nonché gli studi attrezzati per erogare procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità e/o comunque invasive o che comportino un rischio per la sicurezza dei pazienti. Si intendono come tali le prestazioni e le procedure che producano una soluzione di continuità cutaneo-mucosa, le terapie iniettive e le biopsie e agoaspirati.
2. I professionisti non soggetti ad autorizzazione che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica e che non risultano titolari di contratti con il SSN comunicano al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competenti l'inizio e la cessazione dell'attività nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Oltre alla dichiarazione di inizio di attività, i professionisti documentano e si impegnano a mantenere il possesso dei requisiti minimi specifici previsti dal Manuale di Autorizzazione.
 3. I logopedisti che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica devono essere iscritti in un apposito elenco regionale e possono esercitare solo attraverso prescrizione medica rilasciata da un medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Foniatria, Neurologia o Neuropsichiatria. Gli stessi potranno essere sottoposti a controlli ispettivi alla stessa stregua delle strutture in possesso di autorizzazione all'esercizio.
 4. La Giunta regionale definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture di cui all'articolo 8 ter del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. che erogano prestazioni socio-sanitarie.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della L.R. 32/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 32/2007 è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare.".
2. Il comma 5 dell'articolo 3 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:
"5. Il Comune, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, ne trasmette copia alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. Nello stesso termine, nomina il responsabile del procedimento. L'istruttoria della domanda di autorizzazione si conclude entro novanta giorni dalla relativa presentazione previa acquisizione:

- a) del parere di compatibilità con gli atti di programmazione sanitaria regionale di cui al comma 1;
 - b) del parere di congruità del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici impiantistici ed organizzativi contemplati nel vigente Manuale di Autorizzazione;
 - c) del parere di congruità del progetto alla pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio.
- Il parere di compatibilità di cui alla lettera a) è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal Comune.
- Il parere di congruità di cui alla lettera b) è rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente entro e non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal Comune.
- Il parere di congruità di cui alla lettera c) è rilasciato dai competenti uffici comunali entro e non oltre sessanta giorni.
- Il Comune, nei quindici giorni successivi dal termine dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti, rilascia l'autorizzazione, unitamente al permesso di costruire, e ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL e al competente Dipartimento della Giunta regionale."
3. Il comma 6 dell'articolo 3 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:
- "6. Il procedimento di cui al comma 5 trova applicazione anche in presenza di varianti in corso d'opera comportanti, a parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5. Le varianti non comportanti modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5 sono autorizzate previo parere confermativo dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente."

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. 32/2007)

1. L'articolo 4 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Autorizzazione all'esercizio)

- 1. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 3 per procedere all'avvio delle attività presentano al Comune territorialmente competente domanda di autorizzazione all'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale definiti dal vigente Manuale di Autorizzazione, verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. La domanda indica la tipologia delle attività sanitarie di cui è richiesto l'esercizio. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, il Comune ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.
- 2. Il Comune adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione del parere, se positivo, di cui al comma 1, e ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente e alla Regione, che cura l'aggiornamento dell'elenco delle strutture autorizzate anche nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6, della presente legge.
- 3. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio indica:
 - a) i dati anagrafici del soggetto se il richiedente è una persona fisica;
 - b) la sede e la denominazione sociale se il richiedente è un ente di diritto pubblico;
 - c) la sede e la ragione sociale se il richiedente è una società;
 - d) la tipologia delle attività sanitarie o socio-sanitarie autorizzate di cui all'articolo 2 della presente legge, con specifica indicazione delle discipline specialistiche nel caso di ambulatori o poliambulatori di specialistica medica e/o chirurgica e presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;

- e) la capacità ricettiva autorizzata, espressa in termini di numero di posti letto per le strutture di ricovero o di tipo residenziale o semiresidenziale, distinta per discipline specialistiche;
 - f) le eventuali prescrizioni condizionanti l'applicazione, anche con riguardo alle esigenze in materia urbanistica ed edilizia;
 - g) i dati anagrafici ed i titoli del Direttore sanitario di cui all'articolo 5 bis.
4. La struttura comunica tempestivamente al Comune e al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competenti ed alla Regione:
 - a) la sostituzione, temporanea o definitiva, del Direttore sanitario di cui all'articolo 5 bis;
 - b) la cessazione dell'attività;
 - c) la sospensione dell'attività per un periodo superiore a sessanta giorni."

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. 32/2007)

1. L'articolo 5 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio)

1. Il legale rappresentante della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 4, con cadenza triennale, presenta al Comune territorialmente competente una autodichiarazione, in conformità alla normativa vigente, attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal Manuale di Autorizzazione.
2. Il Comune trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al competente Dipartimento della Giunta regionale ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, che dispone le attività di vigilanza e controllo sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi.
3. Il Dipartimento regionale competente, in qualsiasi momento, mediante attività ispettive del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verifica il possesso dei requisiti minimi autorizzativi.
4. Il Dipartimento di Prevenzione, entro trenta giorni, comunica l'esito delle verifiche effettuate al Comune, alla Regione nell'ipotesi di cui al comma 3, ed alla struttura interessata.
5. In caso di accertamento di incongruità o di mancanza di uno o più requisiti minimi autorizzativi, ovvero di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f), il Comune assegna alla struttura un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni, diffidandola ad eliminare le incongruità riscontrate, ovvero a procedere al ripristino delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f) entro un lasso di tempo determinato nell'atto di diffida e che non può comunque superare i novanta giorni. Il Comune valuta le giustificazioni entro quindici giorni dalla presentazione. Nei casi di non validità o di mancata presentazione delle giustificazioni e comunque decorso inutilmente il termine della diffida, il Comune sospende, anche per parte delle attività, l'autorizzazione all'esercizio della struttura.
6. Il Comune adotta un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio in caso di mancato ripristino nei successivi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 5.
7. In ogni caso l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in presenza di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 5 nei due anni successivi dal primo provvedimento di sospensione.
8. In presenza di carenze comportanti grave pregiudizio per la salute e l'incolumità delle persone, accertate dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, il Comune ordina l'immediata sospensione, anche parziale, dell'attività.

9. Il Comune dispone, con efficacia immediata, la chiusura della struttura in mancanza dei titoli autorizzativi prescritti dalla presente legge. Trovano inoltre applicazione le vigenti norme penali e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 quater, comma 1."

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 5 bis alla L.R. 32/2007)

1. Dopo l'articolo 5 della L.R. 32/2007 è inserito il seguente:
"Art. 5 bis
(Direzione sanitaria delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
1. Ogni struttura deve essere dotata di un Direttore sanitario.
 2. Nelle Case di Cura il Direttore sanitario è un medico specializzato in igiene e medicina preventiva o discipline equipollenti.
 3. Nelle Case di Cura con un numero di posti letto superiore a centocinquanta l'incarico di Direttore sanitario è conferito al medico che, oltre ai requisiti di cui al comma 2, ha svolto, per almeno cinque anni anche non continuativi funzioni di direzione sanitaria in strutture pubbliche o private. Al Direttore sanitario è vietata ogni funzione di diagnosi e cura.
 4. La funzione di Direttore sanitario di Casa di Cura è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società titolare o gerente.
 5. E' vietato svolgere le funzioni di Direttore sanitario in più Case di Cura private. E' vietato svolgere le funzioni di Direttore sanitario in più strutture residenziali afferenti a diversi erogatori. E' vietato svolgere le funzioni di Direttore sanitario in più di tre strutture residenziali, e, comunque fino ad un tetto massimo di 200 posti letto. E' vietato svolgere le funzioni di Direttore sanitario in più di tre strutture ambulatoriali o poliambulatoriali private.
 6. Il titolare o gestore della struttura e il Direttore sanitario verificano l'esistenza di incompatibilità relative al personale operante a qualsiasi titolo nella struttura e ne assumono la responsabilità ai sensi della normativa vigente."

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 5 ter alla L.R. 32/2007)

1. Dopo l'articolo 5 bis della L.R. 32/2007 è inserito il seguente:
"Art. 5 ter
(Requisiti soggettivi, cessione dell'autorizzazione all'esercizio e cause di decadenza)
1. Non può essere autorizzata la struttura il cui titolare:
 - a) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale o per delitto di associazione di cui all'articolo 74 del T.U. n. 309 del 1990 per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T.U., o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ai predetti reati;
 - b) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 356, 640 comma II, 640 bis del codice penale;
 - c) sia destinatario, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).

2. Nei casi in cui il titolare di una struttura sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 sono riferiti al legale rappresentante e/o agli amministratori muniti di potere di rappresentanza.
3. I Comuni adottano il provvedimento di voltura dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 4 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività autorizzata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del provvedimento di voltura, si applicano le procedure di verifica dei requisiti autorizzativi di cui all'articolo 5.
4. Il Comune trasmette alla Regione copia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 3.
5. Al decesso della persona fisica titolare della struttura autorizzata gli eredi hanno la facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno; per l'ulteriore prosecuzione della gestione, gli eredi presentano domanda di voltura ai sensi del comma 3.
6. In caso di cessione della struttura si applica il procedimento di cui al comma 3.
7. La struttura decade dall'autorizzazione all'esercizio nei seguenti casi:
 - a) rinuncia all'autorizzazione;
 - b) estinzione della società di gestione;
 - c) mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti soggettivi di cui al comma 1;
 - d) mancato avvio dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzativo."

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 5 quater alla L.R. 32/2007)

1. Dopo l'articolo 5 ter della L.R. 32/2007 è inserito il seguente:

"Art. 5 quater
(Sistema sanzionatorio)

1. Al titolare della struttura che viola le disposizioni recate dalla presente legge, oltre alle responsabilità di natura civile e penale, si applicano le sanzioni amministrative di seguito indicate:
 - a) da euro 10 mila a euro 100 mila per l'esercizio di un'attività sanitaria non autorizzata;
 - b) da euro 5 mila a euro 50 mila per l'erogazione di prestazioni sanitarie non oggetto di autorizzazione;
 - c) da euro 500 a euro 5 mila nei casi di mancanza di uno o più requisiti minimi previsti dal vigente Manuale di Autorizzazione, con l'eccezione dei requisiti oggetto di adeguamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, per la durata dell'adeguamento;
 - d) da euro 100 a euro mille per omissione e/o incompletezza nella comunicazione delle informazioni dovute.
2. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è disciplinato dalla legge regionale 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria).
3. Alle contestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) consegue la segnalazione agli Ordini ed Albi professionali di appartenenza dei professionisti o Direttori sanitari della struttura."

Art. 9

(Modifiche all'articolo 6 della L.R. 32/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:
 - "1. I soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accreditamento istituzionale da

parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accreditemento."

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:
- "4. L'accreditemento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditemento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. Il Servizio del Dipartimento della Salute della Giunta regionale istituzionalmente preposto all'attività ispettiva verifica il mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 7. L'accreditemento istituzionale viene rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche trasmesso da parte del Servizio suddetto. In caso di esito negativo della suddetta verifica, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'autorizzazione."
3. Il comma 5 dell'articolo 6 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:
- "5. Le strutture già accreditate che intendano valorizzare il conseguimento di requisiti di qualità organizzativa o assistenziale tali da consentire l'accesso ad una classe più elevata di accreditemento istituzionale prevista nel relativo Manuale hanno facoltà di inoltrare un'istanza specifica di modifica della classe di accreditemento cui farà seguito una procedura identica a quella prevista in fase di riconoscimento ed attribuzione."
4. Al comma 6 dell'articolo 6 della L.R. 32/2007, il punto finale è sostituito da una virgola e, in fine, è aggiunta la frase: "sul portale sanità della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della ASL territorialmente competente."
5. All'articolo 6 della L.R. 32/2007, in fine, è aggiunto il seguente comma:
- "6 bis. La Giunta regionale adotta il provvedimento di voltura dell'accreditemento in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività accreditata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 ter, comma 1 e dei requisiti autorizzativi secondo le procedure di cui all'articolo 5, nonché dei requisiti di accreditemento secondo le procedure di cui all'articolo 7. Ai fini del provvedimento di voltura, la struttura cessionaria dichiara di impegnarsi al mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditemento di cui al vigente Manuale. Al decesso della persona fisica titolare della struttura accreditata gli eredi hanno la facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno; per l'ulteriore prosecuzione della gestione, gli eredi presentano domanda di voltura."

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. 32/2007)

1. L'articolo 7 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditemento istituzionale)

 1. Il Dipartimento della salute, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditemento.
 2. Entro quindici giorni dalla conclusione delle verifiche di cui al comma 1, il Dipartimento regionale competente ne comunica gli esiti alla struttura e, in caso di accertata carenza di uno o più requisiti di cui al vigente Manuale di Accreditemento, concede dieci giorni per la presentazione di giustificazioni, diffidando la struttura ad eliminare le carenze accertate entro e non oltre un lasso di

tempo che andrà determinato nell'atto di diffida e che non può comunque superare i novanta giorni. La Direzione competente della Giunta regionale valuta le giustificazioni nei successivi quindici giorni dalla presentazione. In caso di mancanza o non validità delle giustificazioni presentate, e comunque decorso inutilmente il termine della diffida, la Giunta regionale dispone:

- a) la revoca dell'accreditamento nel caso di carenza dei requisiti di primo livello di cui alla lettera A del vigente Manuale di Accreditamento;
- b) il declassamento del livello di accreditamento e la modifica degli accordi contrattuali in corso, in caso di carenza dei requisiti relativi agli ulteriori livelli di accreditamento.
3. Il procedimento di cui al comma 2 trova applicazione in caso di mancata richiesta del rinnovo di cui al comma 4 dell'articolo 6. In tal caso, si applica la sanzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.
4. La revoca dell'accreditamento istituzionale è disposta anche nei seguenti casi:
 - a) revoca dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 5;
 - b) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 5 ter;
 - c) erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
 - d) inadempimento grave degli obblighi contrattuali, così come individuati nell'accordo contrattuale.
5. La revoca dell'accreditamento determina la risoluzione automatica degli accordi contrattuali in corso.
6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo contrattuale è disposta la sospensione dell'accreditamento.
7. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio, disposta ai sensi dell'articolo 5, comporta la contestuale adozione del provvedimento di sospensione dell'accreditamento.
8. La sospensione dell'accreditamento comporta la contestuale sospensione dell'accordo contrattuale. Le strutture nei cui confronti operi la sospensione non possono erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario, ad eccezione:
 - a) di quelle relative ai pazienti già ricoverati nelle strutture residenziali, che sono trasferiti ad altra struttura pubblica o privata secondo un programma predisposto dalla ASL territorialmente competente, di durata non superiore a sessanta giorni;
 - b) di quelle relative ai pazienti già ricoverati nelle strutture di ricovero per acuti, fino alla loro dimissione.
9. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario e comportano la revoca dell'accreditamento.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 7 bis della L.R. 32/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 bis della L.R. 32/2007, in fine, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: "In caso di sospensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7.".
2. Il comma 2 dell'articolo 7 bis della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora la struttura non provveda alla regolarizzazione, entro sei mesi dall'accertamento delle irregolarità, l'accreditamento è automaticamente revocato."
3. Il comma 3 dell'articolo 7 bis della L.R. 32/2007 è soppresso.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 8 della L.R. 32/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, definisce l'ambito di applicazione degli accordi

contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii..".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 32/2007, lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "anche in riferimento alle attività di verifica e controllo".
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 32/2007, primo rigo, le parole "la Direzione Sanità" sono sostituite dalle parole "il competente Dipartimento della Giunta regionale". Le parole "Agenzia Sanitaria Regionale" sono soppresse.
4. Al comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 32/2007, in fine, è aggiunta la seguente lettera:
"d bis) decurtazione da apportare alla remunerazione delle prestazioni rese in difetto, anche parziale, dei requisiti minimi di autorizzazione o di accreditamento di cui ai vigenti manuali, o a seguito di inadempienze contrattuali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c).".

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 9 della L.R. 32/2007)

1. L'articolo 9 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 9
(Compiti della Regione)

1. La Giunta regionale provvede:
 - a) ad adottare l'atto di fabbisogno, che stabilisce in termini qualitativi e quantitativi l'offerta sanitaria regionale, compatibilmente con le norme e gli atti della programmazione regionale e con eventuali vincoli finanziari e di bilancio;
 - b) a rendere, tramite il competente Dipartimento, il parere di compatibilità di natura programmatica, nei casi previsti dalla presente legge;
 - c) a predisporre le nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla pubblicità sanitaria;
 - d) a definire i requisiti, i criteri e le procedure di autorizzazione ed accreditamento;
 - e) ad esercitare, tramite la competente Direzione, i poteri di vigilanza e sanzionatori di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge;
 - f) all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private;
 - g) a predisporre gli atti di programmazione finalizzati alla negoziazione con i soggetti accreditati."

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. 32/2007)

1. L'articolo 10 della L.R. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 10
(Compiti dei Comuni)

1. Il Comune provvede a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie nei modi e nei termini definiti dalla presente legge;
 - b) rilasciare le autorizzazioni all'esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie nei modi e nei termini definiti dalla presente legge;
 - c) adottare gli atti ed i provvedimenti di cui agli articoli 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater."

Art. 15

(Inserimento dell'articolo 10 bis alla L.R. 32/2007)

1. Dopo l'articolo 10 della L.R. 32/2007 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis
(Compiti dei Dipartimenti di Prevenzione)

1. I Dipartimenti di prevenzione delle ASL svolgono le attività di vigilanza e le attività istruttorie nei casi e nei termini previsti dalla presente legge."

Art. 16
(Modifiche all'articolo 11 della L.R. 32/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della L.R. 32/2007 sono aggiunti, in fine, i due periodi seguenti:
"Oltre alla diffida prevista dall'articolo 5, comma 5, alla struttura si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 5 quater, comma 1, lettera b) in caso di mancata o intempestiva presentazione della domanda di autorizzazione definitiva. Decorso inutilmente il termine concesso nell'atto di diffida, il Comune dispone l'immediata revoca dell'autorizzazione all'esercizio."

LAZIO

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 aprile 2016, n. T00071 - Designazione componente Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini. (BUR n. 36 del 5.5.16)

Note

Viene designato, ai fini della nomina del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, in rappresentanza della Regione Lazio, il dott. Vincenzo Di Felice, nato il 04 ottobre 1962, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'incarico, come risulta agli atti della competente Direzione regionale.

Il Collegio Sindacale avrà durata di tre anni con oneri integralmente gravanti sul bilancio dell'Azienda.

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 aprile 2016, n. T00074 - Designazione componente Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata. (BUR n. 36 del 5.5.16)

Note

Viene designata, ai fini della nomina del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, in rappresentanza della Regione Lazio, la dott.ssa Barbara Filippi, nata il 31 ottobre 1968, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'incarico, come risulta agli atti della competente Direzione regionale.

Il Collegio Sindacale avrà durata di tre anni con oneri integralmente gravanti sul bilancio dell'Azienda.

Decreto del Commissario ad Acta 20 aprile 2016, n. U00126 - Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR: 1) Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale; 2) Assistenza psichiatrica; 3) Assistenza residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane; 4) Assistenza per cure palliative (Hospice). (BUR n. 36 del 5.5.16)

Note

Viene determinato il livello massimo di finanziamento per AA. SS. LL. per l'anno 2016 per le prestazioni di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento residenziale e non, rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, al netto della quota di compartecipazione, come da normativa vigente, pari a € 181.902.977,00 così come indicato nell'Allegato n. 1.

Viene determinato il livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le prestazioni di assistenza sanitaria rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane, al netto della quota di compartecipazione, come da normativa vigente, pari a € 168.702.155,00 così come indicato nell'Allegato n. 2.

Il livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le prestazioni rivolte a persone non autosufficienti, anche anziane, verrà stabilito dalle singole AA. SS. LL. competenti per territorio, applicando le tariffe vigenti previste dal decreto commissariale n. U00101/2013 e dal DCA n. U00060/2016.

Viene determinato il livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le prestazioni di assistenza psichiatrica (STPIT, SRTR i, SRTR e, SRSR 24h, SRSR 12h), al netto della quota di compartecipazione, come da normativa vigente, per un importo pari a € 55.807.162,00 così come indicato nell'Allegato n. 3.

Le AA. SS. LL., al fine di omogeneizzare il percorso del paziente e il governo delle liste di attesa ai sensi del decreto del Commissario *ad acta* n. U00188/2015, a partire dal 1 luglio 2016, potranno stabilire il livello massimo di finanziamento anche per le strutture terapeutico residenziali in possesso del titolo di accreditamento che non sono state contrattualizzate nell'anno 2015;

Viene determinato il livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le prestazioni di cure palliative (Hospice) per un importo pari a € 68.472.701,00 così come indicato nell'Allegato n. 4.

Le singole AA. SS. LL., per tutti i profili assistenziali di cui al presente provvedimento, devono far cessare ogni rapporto atipico che non sia contrattualizzato nelle forme di cui all'art. 8 *quinquies* del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., tenendo conto dei tempi previsti dagli eventuali accordi sottoscritti e/o da diverse disposizioni regionali in materia.

Le prestazioni di assistenza territoriale possono essere remunerate esclusivamente applicando le tariffe stabilite per il rispettivo profilo assistenziale;

Gli importi iscritti nelle rispettive voci di conto economico non possono superare quanto stabilito dal presente provvedimento e da quanto indicato nelle deliberazioni delle singole AA. SS. LL. che stabiliscono il livello massimo di finanziamento per singola struttura.

Le singole AA. SS. LL. dovranno fissare il livello massimo di finanziamento per le strutture in possesso del titolo di accreditamento temporaneo rilasciato ai sensi dell'art. 8 *quater*, comma 7, D. Lgs. 502/1992, per le quali deve essere verificato "*il volume di attività svolto e la qualità dei risultati raggiunti*", valorizzando la produzione massima erogabile utilizzando un tasso di occupazione al massimo pari all'80%.

Per le strutture in possesso del titolo di accreditamento definitivo potrà essere applicato un tasso di occupazione al massimo pari al 98%.

Per le strutture per le quali è stato rilasciato il titolo di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale che nell'anno 2015 non hanno erogato prestazioni con onere a carico del SSR, o per le quali sia stato rilasciato il titolo di accreditamento per erogare prestazioni di profili assistenziali non ancora attivati, le prestazioni potranno essere erogate con onere a carico del SSR dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il livello massimo di finanziamento assegnato alle singole AA. SS. LL. deve ritenersi limite invalicabile, così come invalicabile è il livello massimo di finanziamento assegnato dalle AA. SS. LL. alle singole strutture private accreditate che insistono sul proprio territorio.

Il livello massimo di finanziamento deve ritenersi vincolato al singolo profilo assistenziale per il quale è stato assegnato fatto salvo che, in attesa di specifici atti di programmazione delle attività territoriali, con particolare riferimento al fabbisogno e al governo delle liste di attesa, eventuali spostamenti del livello massimo di finanziamento da un profilo assistenziale ad un altro devono

essere preventivamente comunicati alla Regione che potrà, entro 20 giorni, presentare le proprie osservazioni.

Le ASL competenti per territorio possono fissare il livello massimo di finanziamento per le strutture a cui verrà rilasciato il titolo di accreditamento successivamente alla data di adozione del presente provvedimento regionale, tenendo conto che non potrà essere in alcun caso superato il livello di finanziamento assegnato per singola ASL di cui all'allegato 5 del presente provvedimento.

La Regione Lazio ha accantonato un fondo (allegato n. 5) che potrà essere utilizzato per l'eventuale contrattualizzazione di strutture accreditate per far fronte alle esigenze scaturite dalle eventuali sospensioni del titolo di accreditamento o per strutture per le quali, nel corso del 2016, verrà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio e il titolo di accreditamento.

Le ASL potranno utilizzare il fondo di cui all'allegato n. 5 esclusivamente per la definizione del livello massimo di finanziamento per strutture in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento.

Le strutture in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento per le quali verrà stabilito il livello massimo di finanziamento utilizzando le risorse di cui all'allegato n. 5, potranno erogare prestazioni con onere a carico del SSR solo a seguito della sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 8 *quinquies* del D. Lgs. 502/1992.

Le AA. SS. LL. competenti per territorio devono proporre la sottoscrizione degli accordi contrattuali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Le AA. SS. LL. competenti per territorio devono comunicare alla Regione Lazio, entro 3 giorni dalla definizione del livello massimo di finanziamento, i dati relativi agli importi assegnati per singola struttura privata accreditata.

Le ASL devono verificare il possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento di ogni singola struttura anche al fine di stabilire il livello massimo di finanziamento entro i limiti della capacità produttiva.

Il livello massimo di finanziamento in relazione all'attività di assistenza territoriale, di cui al presente decreto, potrà in ogni caso subire delle modifiche in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello nazionale.

Qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell'accredimento è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca dell'attribuzione del livello massimo di finanziamento e che, quindi, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione e/o revoca la struttura non può erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatte salve diverse disposizioni nei provvedimenti di sospensione o revoca finalizzate alla garanzia della continuità assistenziale.

Per le strutture per le quali è stato rilasciato il titolo di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale che nell'anno 2015 non hanno erogato prestazioni con onere a carico del SSR, o per le quali sia stato rilasciato il titolo di accreditamento per erogare prestazioni di profili assistenziali non ancora attivati, le prestazioni potranno essere erogate con onere a carico del SSR dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 di cui al presente decreto, si riferisce esclusivamente ai cittadini residenti nella Regione Lazio per prestazioni erogate da strutture private accreditate insistenti sul territorio regionale.

Le AA. SS. LL. devono fissare il livello massimo di finanziamento per singola struttura privata accreditata che insiste sul territorio di propria competenza, che riassume comunque le prestazioni sanitarie già erogate dalla struttura sulla base della proroga dei contratti prevista all'art. 6 "Durata", comma 3, dei contratti stessi sottoscritti dagli erogatori.

DGR 19.4.16, n. 187 - Assegnazione dei fondi provenienti dal recupero dell'evasione fiscale ad interventi per il potenziamento dell'offerta e l'innovazione tecnologica di alcuni Presidi Ospedalieri del Lazio per l'importo di €. 12.420.000,00. (BUR n. 36 del 5.5.16)

Note

Ai fini dell'accertamento fiscale, è stata eseguita un'indagine di verifica sul milione di cittadini del Lazio esenti dal pagamento della tassa di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Dai controlli effettuati per le annualità 2009 e 2010, incrociando i dati con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate, sono emersi molteplici casi di soggetti che hanno usufruito dell'esenzione per reddito del *ticket* sulle prestazioni sanitarie senza averne diritto.

Attraverso l'operazione portata avanti sul recupero dell'evasione dei *ticket* sanitari, 105.000 contribuenti hanno regolarizzato la loro posizione, consentendo il recupero di oltre 12,4 milioni di euro.

La Regione Lazio ha ritenuto opportuno investire in interventi per il potenziamento dell'offerta sanitaria e per l'innovazione tecnologica di alcuni Presidi Ospedalieri del Lazio, con priorità alle Aree dell'Emergenza e agli Ospedali delle provincie del Lazio diverse da Roma;

Vengono assegnate:

- all'A.O.C.O. San Camillo Forlanini la somma di € 1.236.000,00 per la realizzazione del Reparto di Degenza per il Centro Trapianto di Cuore presso il Padiglione Baccelli-Piastra dell'Ospedale ed un finanziamento di € 2.360.000,00 per l'ampliamento dell'area di accoglienza e la complessiva razionalizzazione dei percorsi del DEA;
- all'ASL di Viterbo la somma di € 2.250.000,00 per il completamento e all'attivazione del Blocco Operatorio dell'Ospedale di Belcolle;
- all'ASL di Frosinone la somma complessiva di € 2.000.000,00 per l'adeguamento funzionale e l'ammodernamento delle tecnologie sanitarie dei Reparti di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, presso i Presidi di Sora, Cassino, Frosinone e Alatri;
- all'ASL di Rieti la somma di € 1.300.000,00 finalizzata al potenziamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo De Lellis;
- all'ASL di Latina la somma di € 2.200.000,00 per l'ampliamento e l'adeguamento funzionale del DEA dell'Ospedale Santa Maria Goretti, € 400.000,00 per il potenziamento tecnologico dei Presidi di Formia, Fondi, e Terracina, e l'importo di € 674.000,00 per la Realizzazione dell'Osservazione Breve Intensiva del Presidio Fiorini di Terracina;

Gli interventi individuati consentiranno la rimodulazione complessiva degli spazi Ospedalieri ed il potenziamento dell'offerta di salute, con particolare riferimento alle funzioni svolte nei DEA e nei Reparti di Pronto Soccorso delle Provincie del Lazio.

Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Decreto del Commissario ad Acta 2 maggio 2016, n. U00142

Affidamento al Direttore Generale della ASL RM/6 (ex Roma H) delle funzioni di Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss. mm. e ii. (BUR n. 38 del 12.5.16)

Note

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6, viene designato quale Soggetto Attuatore al quale è affidato il compito e ruolo di coordinamento di tutti gli enti coinvolti nella realizzazione dell'Ospedale dei Castelli al fine di assicurare che la struttura in argomento sia operativa e funzionante come previsto dai Programmi Operativi.

NB

La durata dell'incarico è correlata al completamento dell'Ospedale dei Castelli e che lo stesso sarà svolto senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

DGR 29.4.16, n. 211 Commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.). (BUR n. 38 del 12.5.16)

Note

PREMESSA

Con il Decreto del Presidente n. T00029 del 30 gennaio 2014 il dott. Michele Caporossi è stato nominato Direttore Generale della ASL di Latina.

Viene preso atto delle dimissioni dall'incarico di direttore generale, rassegnate dal dott. Caporossi con istanza di rinuncia al preavviso, in data 24 gennaio 2016.

Con la deliberazione n. 61 del 29 gennaio 2016 l'Azienda, a seguito delle dimissioni del Direttore Generale, prende atto della rinuncia del Direttore Sanitario aziendale, quale più anziano di età, allo svolgimento delle funzioni di direttore generale, per motivi personali, e, conseguentemente, assegna tali funzioni al Direttore Amministrativo aziendale, nelle more della nomina del nuovo direttore generale da parte del Presidente della Giunta regionale.

Con la deliberazione n. 62 del 01 febbraio 2016 l'Azienda di Latina ha nominato, a decorrere dal 1° febbraio 2016 quale Direttore Generale facente funzione, il Direttore Amministrativo, dott. Giorgio Casati, nelle more della sostituzione del Direttore Generale da parte del Presidente della Giunta regionale.

Con la deliberazione aziendale n. 143 del 5 aprile 2016 viene preso atto delle dimissioni dall'incarico di Direttore Sanitario del dott. Alfredo Cordoni.

Con la nota prot. n. 11874 del 18 aprile 2016 del Direttore Generale f.f., il dott. Giorgio Casati, rappresenta la complessità della situazione ed evidenzia le criticità dell'Azienda.

Con la nota prot. n. 205683 del 20 aprile 2016 il Presidente della Regione Lazio, tenuto conto delle criticità evidenziate dal Direttore Generale f.f. e delle dimissioni del Direttore Sanitario, con la conseguenza che dal 1° maggio l'Azienda sarà caratterizzata da una direzione costituita da due facenti funzioni, ha impartito apposite direttive alle strutture amministrative, al fine di predisporre gli atti necessari per il commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina, ai sensi dell'articolo 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., al fine di garantire "la continuità dell'azione amministrativa e consentire una gestione sanitaria proiettata all'attuazione dei Programmi Operativi".

In applicazione del comma 7 bis del richiamato art. 8, la gravità della situazione richiede un'azione forte nella gestione dell'Azienda con particolare riferimento all'attuazione dei Programmi operativi riferiti al Piano di Rientro.

Ai sensi dell'art.8, comma 7 bis, della sopra richiamata legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e s.m.i., il Presidente della Regione procede alla nomina del Commissario Straordinario tra i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore Generale di azienda sanitaria.

LA DISPOSIZIONE

Viene disposto il commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina, al fine di garantire la continuità dell'azione sanitaria, amministrativa e tecnica e per consentire l'attuazione delle disposizioni previste nei Programmi Operativi.

Con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina del Commissario Straordinario della citata azienda sanitaria.

LOMBARDIA

DGR 29.4.16 - n. X/5118 - Secondo provvedimento in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016 (BUR n. 18 del 4.5.16)

Note

Vengono integrate le Regole di gestione del Sistema sociosanitario lombardo (SSL) per l'anno 2016, approvando conseguentemente l' Allegato 1 «*Indicazioni in ordine alla negoziazione per l'anno 2016* parte integrante del presente provvedimento che contiene il seguente sub-allegato «Linee guida «Criteri per la definizione della appropriatezza riabilitativa» (a cui si rinvia).:

Viene destinato, quale cofinanziamento obbligatorio volto ad attivare il percorso di utilizzo delle quote a carico dello Stato ex art.20 L.67/1988 (VII Atto Integrativo), l'importo di €. 9.518.850,00 a carico della Regione a valere sulle risorse disponibili sul cap. 13.05.203.7628 per l'esercizio 2016 che vengono allo scopo accantonate, demandando a successivo provvedimento la definizione degli interventi;

Viene altresì destinato, quale cofinanziamento obbligatorio volto ad attivare il percorso di utilizzo delle quote a carico dello Stato di cui alla delibera CIPE 8 marzo 2013 n.16, l'importo di €. 1.000.000,00 a carico della Regione a valere sulle risorse disponibili sul cap. 13.05.203.7628 per l'esercizio 2016 che vengono allo scopo accantonate, demandando a successivo provvedimento la definizione degli interventi;

Viene infine assegnato alla società regionale Infrastrutture Lombarde s.p.a. l'importo di €.1.200.000,00 a completamento degli interventi previsti nel IV e V atto integrativo, a carico della Regione a valere sulle risorse disponibili sul cap. 13.05.203.7628 per l'esercizio 2016 «Fondo rotativo per l'edilizia sanitaria»;

DD 28.4.16 - n. 3682 - Organizzazione dell'offerta vaccinale alla luce della l.r. 23/2015. (BUR n. 18 del 4.5.16)

Note

Viene approvato il documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia).

A partire dal 1 gennaio 2017 l'erogazione delle vaccinazioni sarà garantita dalle ASST a partire e la governance del processo di offerta vaccinale sarà garantita dalle ATS in coerenza con quanto indicato nel documento allegato e nel rispetto degli indirizzi regionali.

Fino alla completa messa in opera della nuova modalità organizzativa la ATS dovrà garantire la piena erogazione dell'attività vaccinale.

DGR 29 aprile 2016 - n. X/5117 - Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2015. (BUR n. 18 del 4.5.16)

Note

Vengono approvati gli allegati 1 e 2 (a cui si rinvia), riportanti l'esplicitazione dei criteri di assegnazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale per l'anno 2015 nonché la ripartizione dei relativi fondi.

Vengono assegnati tali fondi per le funzioni non coperte da tariffe predefinite come da seguente dettaglio:

per l'anno 2015 alle strutture sanitarie indicate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, per il rispettivo ammontare ivi precisato per un totale di € 863.949.670, di cui € 155.500.000, destinati complessivamente al comparto privato (IRCCS di diritto privato, Case di Cura e Ospedali Classificati);

per gli esercizi pregressi alle strutture sanitarie indicato nell'allegato citato per il rispettivo ammontare ivi precisato per un totale di euro 3.254.004.

PIEMONTE

D.D. 26 gennaio 2016, n. 40 - Istituzione Commissione regionale per la valutazione delle richieste di accreditamento degli Enti formatori abilitati allo svolgimento dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno" e per la verifica del mantenimento del rispetto dei requisiti di cui alla DGR 16-979 del 2 febbraio 2015. (BUR n- 19 del 12.5.16)

Note

Vengono nominati quali componenti della Commissione regionale per la valutazione delle richieste di accreditamento degli Enti formatori abilitati allo svolgimento dei corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e verifica del rispetto dei requisiti di cui alla DGR 16-979 del 2 febbraio 2015 le seguenti persone:

- Dott. Paolo ANGELINO – Dirigente Medico Cardiologia Ospedale di Rivoli
- Dott. Danilo BONO – Direttore S.C. Centrale operativa 118 di Torino

- Dott. Giorgio CARBONE – Direttore S.C.M.U Presidio Sanitario Gradenigo
- D.ssa Brunella DE MICHELIS- Dirigente Medico Cardiologia Ospedale Maria Vittoria
- Dott. Alessandro MASTROIANNI - Direttore SC Anestesia Rianimazione Ospedale di Chieri-
- Dott. Mario RAVIOLO – Direttore S.C. Maxiemergenza - ASL CN1
- D.ssa Patrizia VITOLO - Medico in quiescenza - Esperto in materia
- D.ssa Fabriza TAGLIAFERRI- Funzionario regionale.

Tale Commissione si occuperà di:

o valutare le richieste di accreditamento verificando il rispetto dei requisiti di cui al punto 2 dell' allegato A della DGR 16-979 del 2 febbraio 2015;

o accertare in qualsiasi momento il rispetto dei requisiti richiesti attraverso sopralluoghi e verifiche documentali;

o svolgere attività di supporto e consulenza per la funzione di programmazione e coordinamento dell' attività formativa assegnata alla Centrale operativa 118 di Torino.

D.D. 25 febbraio 2016, n. 100 Istituzione Gruppo di lavoro per l'attivazione del numero unico europeo 116117 destinato al servizio di cure mediche non urgenti. (BUR n- 19 del 12.5.16)

Note

Vengono nominati quali componenti del Gruppo per la realizzazione del progetto “116117” le seguenti persone:

Dott. Domenico BARBERO – Direttore del Distretto di Cuneo

Dott. Antonio BARILLA’ - Medico medicina generale ASL T04

Dott. Antonio LILLO – Medico di medicina generale ASL VCO

D.ssa Marco GRISAFFI –Responsabile medico Continuità Assistenziale ASL TO1

Dott. Maurizio BORGESSE - Medico di emergenza territoriale 118

Dott. Edoardo TEGANI - Direttore di Distretto ASL TO2

Dott.ssa Maria Chiara FARINELLI Direttore Sistema informativo AO Cuneo.

Il Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale assicurerà il supporto per le necessarie attività amministrative e di segreteria.

D.D. 25 febbraio 2016, n. 101 - DGR 19-2898 del 08/02/2016 - Modalità di inserimento di Enti già accreditati in altre Regioni /PA negli elenchi della Regione Piemonte quali centri di formazione abilitati allo svolgimento dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno".(BUR n- 19 del 12.5.16)

Note

Vengono approvate le modalità di inserimento di enti già accreditati in altre Regioni/PA negli elenchi della Regione Piemonte quali centri di formazione abilitati allo svolgimento dei “Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno” per il rilascio della autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (AED) in ambiente extra ospedaliero di cui all’ allegato A) del presente provvedimento. (a cui si rinvia).

PUGLIA

DGR 22.4.16, n. 568 - D.Lgs. n. 517/99 – Regolamento regionale n. 13/2008 – Designazione componenti di competenza della Regione in seno all’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.(BUR n. 52 del 9.5.16)

Note

Vengono designati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 517/1999 e degli artt. 3 e 6 del Regolamento Regionale n. 13/2008, i tre componenti di competenza della Regione in seno all’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperte in materia di organizzazione e programmazione dei servizi

sanitari, uno dei quali con funzioni di Presidente che necessita dell'acquisizione dell'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, come di seguito:

1. MADIA D'ONGHIA N. IL 01-11-1966 - Componente con funzioni di Presidente
 2. ROCCO LISI N. IL 06-03-1961 – Componente 3.
- MASSIMO MEZZINA N. IL 29-01-1973 - Componente •

SARDEGNA

DASS n. 20 del 02/05/2016 -

Oggetto: Nomina pro-tempore del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti (CRT).

Decreta

ART. 1 Di nominare, fino alla presa di servizio del nuovo Coordinatore regionale del CRT, e comunque fino ad un massimo di due mesi dall'approvazione del presente decreto, la dott.ssa Francesca Zorcolo quale Coordinatore Regionale pro-tempore del Centro Regionale Trapianti (CRT), in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. n. 11, comma 1, della Legge 91/99.

ART. 2 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it.

SICILIA

DASS 11 aprile 2016 - Disposizioni relative all'autorizzazione della vendita di farmaci on line.(GURS n. 18 del 29.4.16)

Art. 1

Sono approvate le procedure di richiesta e di autorizzazione nella Regione siciliana per lo svolgimento dell'attività di commercio dei farmaci SOP e OTC *on line*, in aderenza alle indicazioni e prescrizioni elencate nella parte propositiva che qui si intendono integralmente riportate e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

I titolari di farmacia e di parafarmacia devono presentare istanza all'Azienda sanitaria provinciale, competente per territorio, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per il commercio *on line* dei farmaci SOP e OTC, e comunicare, altresì, ogni variazione che rende necessario il rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata.

Art. 3

La richiesta di autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni e, per la permanenza della sua validità, rispettare quanto prescritto al n. 4:

- 1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
- 2) data di inizio della attività di vendita a distanza al pubblico dei medicinali;
- 3) indirizzo del sito *web* ed ogni informazione pertinente ad identificare tale sito;
- 4) comunicazione, entro 30 giorni, di ogni cambiamento delle informazioni trasmesse di cui ai precedenti tre punti, pena la decadenza.

L'istanza, oltre a tutti gli elementi prescritti dalla normativa per il rilascio dell'autorizzazione, deve essere corredata della documentazione sotto elencata:

- 1) attestazione di ricevimento della S.C.I.A. rilasciata dal comune di appartenenza attestante l'inizio di attività di commercio elettronico;
- 2) attestazione di variazione attività con inserimento del commercio elettronico rilasciato dalla Camera di commercio;
- 3) dichiarazione resa al sistema informativo dell'Agenzia dell'entrate riguardante l'inizio attività;
- 4) dichiarazione di avvenuto adempimento delle disposizioni richieste dal garante della privacy;
- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (certificazione antimafia);
- 6) documento attestante il possesso del codice univoco rilasciato dal Ministero della salute.

Art. 4

L'Azienda sanitaria provinciale cura la fase istruttoria e, dopo avere accertato la presenza dei requisiti richiesti, la conformità delle istanze alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nella normativa di riferimento, inoltra tutta la documentazione all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica per l'adozione del provvedimento autorizzativo.

DD 28 aprile 2016. Indirizzi operativi Programma regionale FED. (BUR n. 20 del 13.5.16)

Art. 1

Programma formativo I livello FED

È approvato il nuovo programma per il corso di formatori FED di primo livello di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Il programma avrà validità per gli anni 2016 e 2017.

Art. 2

Valutazione nei corsi di II livello FED

La valutazione dei soggetti ammessi ai corsi di secondo livello FED organizzati dalle AASSPP, prima del rilascio dell'attestato di educatore, osservano tipologie di esame omologhe consistenti in:

- a) un questionario a risposte aperte;
- b) un successivo colloquio incentrato sui vari aspetti della sana alimentazione per come proposta dal Programma regionale FED e senza obbligo alcuno di valutare le capacità progettuali di percorsi formativi del candidato che deve esprimere, invece, peculiarità informative e applicative di modelli già validati che devono essere diffusi e condivisi a livello territoriale nel rispetto delle specifiche competenze istituzionali e professionali.

Le commissioni di valutazione dei soggetti ammessi ai corsi di secondo livello FED per il rilascio dell'attestato di Educatore sono uniformemente composte da:

- a) almeno un componente del Tavolo tecnico regionale;
- b) almeno due formatori di primo livello FED;
- c) almeno uno specialista nelle discipline afferenti al FED in servizio presso l'ASP che organizza il corso;
- d) un segretario.

La composizione delle commissioni di valutazione dovrà essere approvata dal Dipartimento attività sanitarie delle Regione siciliana.

Art. 3

Attestazione unica di fine corso

È adottato il modello unico di attestato che certifichi l'idoneità dei soggetti ammessi ai corsi di secondo livello FED declinante le principali funzioni per cui sono abilitati e di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Funzioni dei formatori e degli educatori del programma regionale FED

I formatori che hanno superato il corso di I livello FED, iscritti all'apposito albo regionale, acquisiti e condivisi indirizzi, obiettivi, metodi, contenuti e linguaggio del Programma regionale FED, hanno il compito di formare a livello di ASP, con la supervisione ed il monitoraggio del Tavolo tecnico e dei titolari servizi aziendali, i soggetti ammessi ai corsi per educatore FED.

Partecipano, altresì, alla progettazione e alla realizzazione di corsi, convegni, seminari, giornate di studio, dibattiti, interviste, spot divulgativi e approfondimenti incentrati sulla corretta alimentazione secondo le logiche guida del Programma regionale FED, sia in ambiente pubblico che privato, sostenendo l'opera di diffusione e moltiplicazione degli indirizzi volti alla più vasta acquisizione di sani stili di vita a partire dalla promozione della dieta tradizionale siciliana.

Gli educatori FED, formati a livello di ASP, sono inseriti, dai SIAN e dagli UOEPSA, in base alle specifiche competenze professionali, nei progetti di Rete FED, quali elementi operativi a cui affidare specifiche e ben definite attività funzionali allo sviluppo delle reti territoriali e delle azioni

previste dal macro obiettivo 1 del Piano regionale della prevenzione di cui al D.A. n. 351/2016. In particolare gli educatori FED sono titolari degli interventi diretti di informazione/divulgazione nei diversi *setting* coperti dal programma FED: scuola, mondo del lavoro, ristorazione collettiva, operatori del settore agroalimentare, associazioni di categoria, associazioni culturali, etc. Gli educatori FED possono, inoltre, proporre ai competenti servizi della ASP di riferimento iniziative, pubbliche e private, incentrate sulla sana alimentazione che siano in armonia con le azioni previste nell'ambito del Macro obiettivo 1 del Piano regionale della prevenzione. Tali attività saranno descritte e riportate dalle AA.SS.PP. in sede di relazione annuale ai competenti uffici del DASOE. Formatori ed educatori FED costituiscono la rete operativa dei servizi integrati sviluppati dalle AA.SS.PP. in armonia con il nuovo Piano regionale della prevenzione su base di annuale pianificazione ed economicamente sostenuti sia a livello di spesa corrente che di finanziamento specifico per obiettivi di PSN.

Art. 5

Formazione elenchi

Ciascuna delle AA.SS.PP. della Regione siciliana, a conclusione di ogni singola sessione dei corsi FED di secondo livello, stila un elenco identificativo dei soggetti formati inviandolo al Dipartimento attività sanitarie, al CEFPAS e all'Ufficio scolastico di riferimento territoriale unitamente ad una relazione sintetica contenente osservazioni e proposte operative destinate al Comitato esecutivo del programma FED di cui al D.A. n. 2507/2013 per le competenze di rito. Tale elenco, inoltre, costituisce il riferimento a cui attingere per le iniziative di rete e per le attività di aggiornamento/formazione continua promosse a livello centrale dal CEFPAS.

Allegato 1

PROGRAMMA FORMATIVO – FORMATORI 1° LIVELLO FED
2016/2017

Moduli e obiettivi formativi

Il corso è articolato in 9 giornate suddivise in 4 moduli formativi di due giornate ciascuno e una giornata di supervisione sui *project work* di gruppo, per un totale di 72 ore di formazione residenziale.

L'intero percorso è destinato a tutti i soggetti appartenenti alle tre diverse aree. Il corso sarà replicato con questa formula nelle due sedi di Caltanissetta e di Palermo.

Obiettivi principali:

- conoscere gli indirizzi di attuazione e i contenuti specifici del Progetto FED della Regione siciliana (articolato D.A. salute n. 2507 del 30 dicembre 2013 e allegati);
- descrivere le problematiche legate agli stili di vita, ai consumi alimentari e ai comportamenti nutrizionali e le conseguenze nella popolazione in termini di sovrappeso, obesità e patologie cronicodegenerative;
- approfondire i benefici derivanti dall'adozione di corretti stili di vita e dall'attuazione di progetti mirati di educazione alimentare in termini di salute e di impatto economico e sociale;
- evidenziare l'importanza dei singoli ruoli, delle responsabilità e delle sinergie tra i settori sanitario (preventivo e clinico-nutrizionale) e quelli scolastico e agroalimentare per l'efficacia degli interventi di prevenzione primaria e di educazione alimentare;

Analizzare strategie efficaci e interventi sostenibili in tema di salute, qualità e sicurezza alimentare in previsione dello sviluppo della fase operativa territoriale.

Contenuti principali

1° MODULO DIDATTICO

(due giornate da 8 ore ciascuno per complessive 16 ore di formazione)

Il Piano FED: una strategia condivisa per una governance regionale della prevenzione alimentare delle patologie metaboliche, cronico- degenerative e dei tumori:

- il progetto FED: presupposti, finalità, modello organizzativo;
- le competenze multi professionali interdisciplinari nella prevenzione primaria e per la promozione della salute;

- caratteristiche e strategie per la costruzione della Rete territoriale a supporto delle finalità del Piano regionale FED.

2° MODULO DIDATTICO

(due giornate da 8 ore ciascuno per complessive 16 ore di formazione)

La Dieta mediterranea nella prevenzione primaria delle malattie cronico-degenerative:

- epidemiologia delle malattie cronico-degenerative;
- principi ed evidenze scientifiche nella prevenzione delle malattie cronico-degenerative;
- sana alimentazione e sani stili di vita;
- caratteristiche essenziali del profilo nutrizionale della dieta mediterranea.

3° MODULO DIDATTICO

(due giornate da 8 ore ciascuno per complessive 16 ore di formazione)

Progettare, condurre e valutare la formazione:

- identità, ruolo e funzioni del formatore FED;
- competenze cognitive e comunicazione intersoggettiva;
- progettazione didattica-metodologica di un intervento formativo in tema di sani stili di vita;
- Valutazione di efficacia e di impatto di un progetto formativo (indicatori di processo e di esito).

4° MODULO DIDATTICO

(due giornate da 8 ore ciascuno per complessive 16 ore di formazione)

Comunicare la salute e promuovere il cambiamento:

- *empowerment* per la salute e comunicazione efficace orientati ai diversi target di popolazione;
- consapevolezza dei processi motivazionali;
- i processi di adattamento coinvolti nei nuovi apprendimenti: aspetti cognitivi, relazionali, emozionali e metodologici;
- laboratori esperienziali per la promozione di dinamiche motivazionali e di apertura al confronto.

Composizione d'aula

I partecipanti verranno suddivisi in modo tale che in ogni aula siano presenti ed equamente rappresentate, ove possibile, le differenti professionalità per garantire e facilitare l'integrazione e lo scambio multidisciplinare e la creazione di una rete regionale che operi con strumenti e metodologie condivise.

Metodologia

La metodologia formativa privilegia l'interattività e il lavoro in piccoli gruppi, per una più immediata ed efficace applicazione dei contenuti trattati nelle sessioni didattiche. A conclusione di ciascun modulo ai partecipanti viene assegnato un mandato operativo orientato all'approfondimento delle tematiche trattate in aula, da sviluppare in vista del modulo successivo.

Valutazione dell'intervento formativo

La valutazione di efficacia formativa prevede:

- *a fine modulo:*
 - valutazione di gradimento, con particolare riferimento a qualità, efficacia, utilità pratica delle tematiche affrontate;
- *a livello intermedia:*
 - feed back sui prodotti inter-modulo, elaborati su mandato operativo;
- *a fine corso:*
 - valutazione della capacità di applicare conoscenze, competenze e abilità comunicative anche attraverso la produzione e discussione, in sede di esame finale, di *project work* di gruppo che verteranno sulle attività formative da sviluppare sul campo nell'intervento di secondo livello.

Composizione della commissione d'esame

La commissione d'esame è così composta:

- il dirigente generale del DASOE o un suo delegato;
- direttore della formazione del CEFPAS o un suo delegato;
- almeno tre componenti del Tavolo tecnico FED;
- almeno un dirigente delle strutture ASP coinvolte nel programma;

– un segretario.

Allegato 2

Si attesta che il dr./la dott.ssa

nato/a a (prov.) il

ha partecipato al Corso di formazione di secondo livello per educatori FED ai sensi del D.A. salute n. 2507/13 e s.m.i. realizzato presso l'Azienda sanitaria provinciale di

.....

dal al

Il dott./la dott.ssa ha sostenuto con esito favorevole l'esame finale che ha avuto luogo a

..... il giorno

Si certifica, pertanto, che – in armonia con quanto previsto dagli artt. 4 e 8 del D.A. n. 2507/13 – alla/allo stessa/stesso è attribuita la qualifica di Educatore FED in base alle specifiche competenze istituzionali e professionali previste dal decreto istitutivo del programma regionale FED (Formazione Educazione Dieta).

Il direttore generale della ASP di

(.....)

DD 28 aprile 2016 - Piano regionale della prevenzione 2014-2018. Nomina del Tavolo tecnico sul Programma regionale di promozione della salute a favore di soggetti a rischio di MCNT. (BUR n. 20 del 13.5.16)

Art. 1

È costituito un Tavolo tecnico regionale così composto:

- il dirigente del Dipartimento attività sanitarie e OEndella Regione siciliana, presidente;
- il dirigente responsabile del servizio 2 Promozione della salute del DASOE;
- il dirigente responsabile del servizio 7 Osservatorio epidemiologico del DASOE;
- la dott.ssa Nicoletta Salviato responsabile dell'UOEPSA dell'ARNAS Civico di Palermo;
- la dott.ssa Antonella Costa dirigente medico Area malattie metaboliche dell'ASP di Palermo;
- il dott. Carlo Caserta dirigente medico U.O. Cardiologia ARNAS Civico Palermo;
- il dott. Vincenzo Cirrincione dirigente medico U.O. Cardiologia Azienda Ospedali Riuniti Palermo;
- il dott. Giovanni De Luca del servizio 5 Qualità, governo clinico e sicurezza del paziente DASOE;
- il dott. Francesco Leonardi vice presidente di Food Educational Italy;
- il dott. Giuseppe Carruba U.O. Internazionalizzazione ricerca sanitaria ARNAS Civico di Palermo;
- il dott. Luigi Spicola presidente regionale SIMG;
- la dott.ssa Rosalba Muratori medico di medicina generale;
- la dott.ssa Giovanna Ferrara del servizio 2 del DASOE con funzioni di segretaria.

Art. 2

Il Tavolo tecnico di cui al superiore articolo dovrà predisporre lo studio di fattibilità previsto dal Macro Obiettivo 1 del Piano regionale della prevenzione (Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie croniche non trasmissibili) tracciando operativamente le linee di azione del Programma regionale di promozione della salute a favore di soggetti a rischio di MCNT; in particolare lo studio di fattibilità in base a quanto disposto dal PRP dovrà prevedere:

- l'analisi del profilo di salute della popolazione di riferimento;
- le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie del programma da realizzare;
- l'analisi delle possibili alternative rispetto alla prima soluzione individuata;
- la verifica della possibilità di realizzazione sulla base delle risorse disponibili;

- la descrizione del programma da adottare, con indicazione della proporzione della popolazione target da coinvolgere, delle risorse da impiegare, delle tempistiche di realizzazione e del relativo piano di valutazione comprensivo degli indicatori di estensione e adesione.

La composizione del Tavolo tecnico di cui al superiore articolo potrà essere integrata a seconda di eventuali e successive esigenze manifestate in corso d'opera.

Art. 3

I lavori del suddetto Tavolo tecnico dovranno essere conclusi entro il 30 novembre 2016. Lo studio di fattibilità prodotto dovrà costituire il modello operativo di riferimento del Programma regionale di promozione della salute a favore di soggetti a rischio di MCNT che verrà adottato con successivo provvedimento.

Modifica della composizione del Coordinamento regionale per la salute mentale. (BUR n. 27 del 2.5.16)

Note

Con decreto dell'Assessore per la salute n. 674 del 14 aprile 2016, la composizione del Coordinamento regionale per la salute mentale, istituito con D.A. n. 512 del 25 marzo 2011, è stata modificata secondo la proposizione di seguito indicata:

- dott.ssa Giuseppa Carmela Russo, medico neuropsichiatra infantile ASP di Catania;
- dott.ssa Giovanna Mendolia, medico neuropsichiatra infantile ASP di Trapani;
- dott. Fiorentino TroJano, medico psichiatra ASP di Catania;
- dott. Raffaele Barone, medico psichiatra ASP di Catania;
- dott. Guido Faillace, responsabile Coordinamento SERT ASP di Trapani;
- dott. Filippo La Mantia, medico neurologo Ospedale Giglio di Cefalù;
- dott.ssa Giovanna Gambino, responsabile Centro di riferimento regionale per l'autismo;
- dirigente responsabile del servizio 8 "Programmazione territoriale e integrazione socio-sanitaria" o suo delegato;
- dirigente responsabile del servizio 9 "Tutela delle fragilità" o suo delegato.

TOSCANA

MOZIONE 19 aprile 2016, n. 160 - In merito al divieto della pratica della contenzione meccanica nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) della Regione Toscana. (BUR n. 18 del 4.5.16)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la pratica della contenzione meccanica (ossia l'utilizzo di lacci, fascette, catene, manette, camicie di forza, ecc.) pone questioni etiche, deontologiche e medicolegali che vanno affrontate con l'obiettivo di superare le profonde contraddizioni ed anomalie dell'utilizzo di pratiche violente e coercitive in luoghi che hanno come obiettivo la cura delle persone sofferenti;
- purtroppo, tale pratica è ancora oggi molto diffusa nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) ed è pratica sempre più diffusa anche della Regione Toscana, nonostante sia ormai consolidato che la contenzione non è un atto medico ma, al contrario, si configura come un evento dannoso per la salute mentale e fisica di chi la subisce e compromette gravemente la relazione terapeutica tra l'utente e gli operatori sanitari;

Tenuto conto del II parere -"La contenzione: problemi bioetici"- del Comitato di bioetica nazionale che affronta il tema della contenzione nei confronti dei pazienti psichiatrici e degli anziani, con particolare riguardo alle forme di contenzione meccanica, che più sollevano riserve dal punto di vista etico e giuridico;

Considerato che, nelle conclusioni e raccomandazioni finali, il Comitato ribadisce: il rammarico per la generale carenza di attenzione nei confronti dell'uso della contenzione e, in particolare, della contenzione meccanica, la quale risulta essere tutt'ora applicata e in forma non "straordinaria"; ribadisce la necessità del superamento della contenzione nell'ambito della promozione di una

cultura della cura rispettosa dei diritti e della dignità delle persone, in specie le più vulnerabili; condanna l'attuale applicazione estensiva della contenzione;

Ricordato come, da studi nazionali ed internazionali, risulta che gli SPDC che usano la contenzione meccanica, cosiddetta "restraint", hanno alle spalle servizi territoriali e reti sociosanitarie "deboli", con scarsi collegamenti con altri centri e servizi della rete sociosanitaria territoriale.

Al contrario, gli SPDC che non praticano la contenzione meccanica, cosiddetta "no-restraint", hanno alle spalle servizi nella comunità aperti tutto il giorno, anche ventiquattro ore su ventiquattro, dunque con una buona capacità di filtro delle emergenze, cosa resa ancora più efficace dal fatto che gli operatori territoriali conoscono già la persona che arriva in crisi ed il paziente è a sua volta meno spaventato se ad accoglierlo sono operatori a lui familiari. Né, tantomeno, gli SPDC "no-restraint" ricorrono ad uso più massiccio di psicofarmaci rispetto ai primi;

Ricordato che la cultura "no restraint" ritiene: che la promozione di una giusta politica sanitaria e sociale debba rifiutare la contenzione dei pazienti psichiatrici; che la cura abbia come ineludibile condizione il riconoscimento dell'altro come soggetto; che la contenzione sia la negazione dell'identità, ma anche di ogni forma di diritto e rispetto;

Tenuto conto che, per meglio promuovere la messa al bando della contenzione, alcune aziende sanitarie di altre regioni come l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina (ASS 1) che, con l'approvazione dell'Ordine dei medici, chirurghi ed odontoiatri di Trieste (OMCEO), già dal 15 febbraio 2006, con delibera n. 109, ha attivato la Commissione per il monitoraggio e l'eliminazione della contenzione meccanica, farmacologica, ambientale e delle cattive pratiche assistenziali, vecchie e nuove;

Ricordato che la Regione Toscana, negli ultimi piani sanitari, ha espressamente vietato il ricorso alla contenzione fisica ed, in particolare, il Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2012-2015, al punto 2.3.6.6, dedicato alla salute mentale, al capitolo II - "Servizio psichiatrico di diagnosi e cura" - così recita: "Si conferma il tassativo divieto di ogni forma di contenzione fisica ed un'attenzione continua sull'appropriatezza del ricorso alla terapia farmacologica.";

Tenuto conto che, oltre alle procedure aziendali emesse dalle aziende sanitarie locali, tra cui l'ASL10 Firenze, l'ASL 5 di Pisa, l'ASL 8 di Arezzo, che potrebbero rappresentare come viene "giustificata" solo una "pratica" di ordine formale, si è avuta testimonianza di casi di contenzione fisica avvenuti in SPDC aziendali del servizio sanitario regionale, in particolare, di un caso denunciato dai familiari in un SPDC dell'ASL 10 di Firenze;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

- sulla base di quanto descritto, a provvedere ad emanare, in attuazione di quanto previsto dal nostro Piano sanitario sociale integrato regionale, disposizioni puntuali e cogenti alle aziende sanitarie per il divieto di pratiche di contenzione meccanica;
- a promuovere ed implementare buone pratiche, quali quelle assunte da diversi SPDC italiani attivando le commissioni per il monitoraggio e l'eliminazione della contenzione meccanica, farmacologica, ambientale e delle cattive pratiche assistenziali;
- a promuovere la conoscenza e l'adesione dei servizi psichiatrici diagnosi e cura delle aziende toscane ad aderire all'associazione degli SPDC "no-restraint", in modo da sviluppare una cultura sanitaria che rifiuti la contenzione fisica.

MOZIONE 20 aprile 2016, n. 302 -In merito alla necessità di una nuova regolamentazione delle prestazioni sanitarie rese in libera professione intramoenia ed al progressivo superamento della libera professione extramoenia.(BUR n. 18 del 4.5.16)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- in Toscana gli indirizzi in materia di libera professione intramoenia sono definiti, in particolare, dalla deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2013, n. 529 (Linee di indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria: approvazione), che ha approvato

le nuove linee di indirizzo alle Aziende sanitarie toscane in materia, dettando le specifiche per l'organizzazione degli spazi per l'esercizio di tale attività, per la definizione delle procedure autorizzative, per le attività di controllo e verifica, nonché un aggiornamento circa la disciplina delle tariffe;

- la Regione Toscana, coerentemente con quanto stabilito dal legislatore nazionale, riconosce l'attività libero-professionale intramoenia come una delle modalità di erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario regionale utili a rafforzare il livello dei servizi sanitari erogati ai cittadini ed ha teso perciò a ricondurla ed integrarla all'interno della gestione diretta delle Aziende sanitarie toscane;

- l'attività svolta in regime libero professionale intramoenia, introdotta dal legislatore nazionale nel sistema sanitario dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e sottoposta nel tempo a modifiche ed integrazioni, rappresenta una possibilità per il cittadino di poter scegliere in modo privatistico il professionista di sua fiducia in alternativa ai servizi offerti in regime istituzionale, in un quadro normativo nazionale e regionale che ne disciplina il funzionamento;

Rilevato che:

- la del.g.r. 529/2013 ha rivisto ed aggiornato le prime linee di indirizzo regionali in materia contenute nelle precedenti del.g.r. 335/2001 e del.g.r. .555/2007 a fronte delle nuove disposizioni nazionali quali il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, e l'accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010 concernente proprio l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale;

- tali nuove linee di indirizzo regionali per l'attività libero professionale contenute nella deliberazione citata confermano, in particolare che:

- la libera professione intramoenia debba essere esercitata negli spazi e nelle strutture aziendali delle Aziende sanitarie toscane;

- tale attività debba essere svolta fuori dall'orario di lavoro istituzionale;

- le Aziende sanitarie toscane stesse debbano adottare "sistemi e moduli organizzativi che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero professionali che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro";

Dato atto che, rispetto alla normativa statale e regionale attualmente vigente, sono principi fondamentali della libera professione:

- la fissazione di tariffe idonee a remunerare il professionista, l'equipe, il personale di supporto, i costi di ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende;

- il divieto di svolgere l'attività libero professionale presso centri collegati in rete dove operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati con il servizio sanitario regionale (SSR);

- la trasparenza del processo di erogazione delle prestazioni in libera professione e la garanzia di un corretto rapporto tra attività istituzionale e attività intramoenia;

- l'obbligo imposto ai professionisti di optare entro il mese di novembre di ciascun anno per l'esercizio della libera professione intramoenia o extramoenia;

- la non conferibilità di incarichi di responsabilità a medici che abbiano optato per la libera professione extramoenia;

- la tracciabilità dei flussi economico finanziari della libera professione;

Ricordato che:

- l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010 - 2012, siglata in data 28 ottobre 2012, considera l'attività libero professionale intramuraria un ulteriore possibile strumento per il governo delle liste ed il contenimento dei tempi d'attesa;

- come ribadito dalle Linee guida nazionali sul sistema Centro unico prenotazioni (CUP), definite sempre in sede di Conferenza Stato-Regioni nel 2010, è pur tuttavia necessario a tal fine che le Regioni prevedano modalità di gestione separata delle prenotazioni presso il CUP rispetto alle prestazioni istituzionali erogate a carico del Sistema sanitario nazionale, attraverso sistemi centralizzati e preferibilmente informatizzati di gestione delle prenotazioni;

- contestualmente, sempre in tale sede, si è stabilito che le Regioni dovessero attivare forme di controllo sul volume di tali prestazioni e sui relativi tempi di attesa, sia per le attività ambulatoriali che per quelle di ricovero, al fine di garantire il corretto rapporto tra il regime istituzionale di erogazione delle prestazioni e quello in libera professione;

Valutato che l'attivazione dell'istituto della libera professione intramoenia nelle strutture delle aziende sanitarie regionali rappresenta un'occasione di potenziamento del servizio sanitario, in quanto rafforza il legame di appartenenza del dirigente sanitario alla propria azienda, garantisce l'esercizio delle prestazioni libero professionali e consente una modalità di erogazione delle stesse, in particolare per le situazioni che comportano il ricovero, di maggior garanzia per l'utente rispetto all'esercizio extramoenia della libera professione;

Preso atto che il SST continua ad attestarsi in testa alle classifiche della griglia Lea (Livelli essenziali di assistenza) promosse dal Ministero della salute, ovvero delle prestazioni e i servizi che il servizio sanitario è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), e che tali classifiche certificano l'alto livello di qualità dei servizi sanitari offerti;

Considerato che:

- l'istituto della libera professione intramoenia nelle strutture delle aziende sanitarie regionali assicura un'ulteriore opportunità assistenziale per il cittadino e concorre al miglioramento degli standard di erogazione delle prestazioni istituzionali, anche attraverso la riduzione dei tempi di accesso ai servizi, purché adeguatamente regolamentata;

- l'attività intramoenia garantisce introiti considerevoli per le aziende sanitarie, la tracciabilità delle remunerazioni dei professionisti, la calmierazione dei costi delle prestazioni libero professionali, nonché la scelta del professionista quale elemento di carattere fiduciario fondamentale come nel campo della salute;

- sia opportuno, anche per tali ragioni, favorire il rafforzamento dell'esercizio della professione sanitaria all'interno delle strutture pubbliche prevedendo, per coloro che operano in dette strutture, il progressivo superamento della possibilità di esercitare la libera professione extramoenia;

- nonostante la Regione Toscana abbia da sempre individuato nella libera professione una modalità organizzativa che, proprio perché ricondotta all'interno del sistema pubblico, partecipa al raggiungimento degli obiettivi ed è coerente con fini istituzionali propri delle Aziende sanitarie, pur tuttavia, un esercizio di tale attività scarsamente monitorato rischierebbe di generare uno squilibrio rispetto ai servizi offerti tramite le modalità istituzionali, nonché favorire l'errata percezione nei cittadini e nei pazienti di un indebolimento progressivo della sanità pubblica a favore di attività privatistiche;

- è opportuno, pertanto, avviare un processo di revisione degli strumenti di regolamentazione e valutazione dello svolgimento delle attività di libera professione intramoenia al fine di assicurare che l'esercizio di tale attività non vada a discapito di quella istituzionale impoverendone la qualità delle prestazioni;

Considerato altresì che in relazione a quanto disposto dagli articoli 34 e 34 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario locale), come risultanti dalle modifiche apportate dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005), le aziende sanitarie, al fine di introdurre nell'organizzazione delle prestazioni elementi di innovazione, economicità ed efficienza possono attivare convenzioni e sperimentazioni gestionali con soggetti privati nel rispetto comunque degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale e relativamente alle attività in essa indicate;

Ritenuto che:

- sia pertanto opportuno procedere ad una attenta verifica delle prestazioni dei professionisti, anche rivedendo i meccanismi di valutazione di tali prestazioni, tale per cui le attività erogate in libera professione all'interno di una struttura, che non possono comunque essere superiori a quelle assicurate per i servizi istituzionali, determinino proventi progressivamente crescenti a favore delle aziende sanitarie con l'aumentare del valore delle prestazioni;
- a tal fine, sia prioritario consentire all'Azienda di poter monitorare e valutare con maggior efficacia la qualità stessa delle prestazioni erogate dal professionista nell'esercizio delle attività istituzionale rispetto a ciascuna Unità operativa o specifica organizzazione di appartenenza, in modo tale che il mancato raggiungimento di determinati standard di qualità possa essere tenuto in considerazione dall'azienda sanitaria in sede di valutazione del professionista stesso che svolge anche attività in libera professione;
- debbano essere definiti, ove non attivati, oppure implementati, laddove già esistenti, dei sistemi centralizzati, trasparenti ed informatizzati, da attuarsi all'interno dei CUP, che gestiscano le liste di attesa in maniera efficiente sia per la libera professione sia per l'attività istituzionale, anche con campagne di recali almeno semestrali;
- sia da valutare l'opportunità di inserire una diversa metodologia di remunerazione delle prestazioni erogate in regime libero-professionale intramoenia in rapporto all'attività istituzionale, tale per cui non si verifichi uno squilibrio eccessivo dell'attività intramoenia rispetto a quella pubblica;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

a rivedere, laddove necessario, la regolamentazione esistente in merito alle erogazioni di prestazioni sanitarie in regime intramoenia e a rafforzare le azioni per:

- l'organizzazione di un sistema aziendale centralizzato che gestisca in maniera efficiente le liste di attesa, anche utilizzando campagne di recali almeno semestrali, con l'obiettivo di allineare i tempi di erogazione delle prestazioni in ambito istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza della libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi in ambito istituzionale;
- avviare la completa pubblicazione sul sito web di ciascuna azienda dei tempi di attesa e dei volumi di attività in istituzionale ed in libera professione per quelle prestazioni previste dai flussi ministeriali/regionali;
- favorire una adeguata informazione e pubblicizzazione all'utenza dei meccanismi di erogazione delle prestazioni in regime libero professionale in rapporto a quelle rese in regime istituzionale;
- favorire parimenti un'adeguata pubblicità del tariffario aziendale libero professionale in rapporto al tariffario per prestazioni erogate in regime istituzionale con oneri a carico del sistema ed eventuale compartecipazione del cittadino;
- l'adozione da parte delle aziende di un adeguato sistema informativo di monitoraggio e tracciabilità dell'intero processo (offerta, prenotazione, erogazione, pagamento e rapporto dei volumi) finalizzato anche all'elaborazione di strumenti di monitoraggio regionale (cruscotto) alimentato in forma standardizzata dalle varie aziende;
- proseguire nelle politiche tese al completo rientro dei professionisti nelle strutture aziendali pubbliche nonché a favorire la possibilità, da parte delle aziende, di acquisire dal professionista prestazioni di particolare rilevanza clinico assistenziale (cardiochirurgia, neurochirurgia, oncologia, etc.) al fine di non duplicare le liste di attesa sulle medesime prestazioni rese in regimi diversi;
- l'inserimento nel processo di budgeting aziendale della negoziazione dei volumi di attività da rendere in libera professione in relazione anche ai tempi di attesa;
- a favorire una programmazione che miri a tutelare la qualità dell'attività istituzionale, l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso ai servizi sanitari, introducendo, a tal fine, tra i criteri per la

valutazione delle direzioni generali delle aziende sanitarie la positiva gestione dei tempi delle liste di attesa;

- a valutare la fattibilità di intervento sulle soglie di remunerazione delle prestazioni erogate in regime di intramoenia, tale per cui al crescere dei compensi di cui alle attività libero-professionali cresca progressivamente la quota trattenuta dall'azienda sanitaria nell'ambito della quale la prestazione è stata erogata;

- ad attivare, al fine di introdurre nell'organizzazione complessiva delle prestazioni elementi di innovazione, economicità ed efficienza, convenzioni e sperimentazioni gestionali di cui agli articoli 34 e 34 bis della l.r. 40/2005, valutando la fattibilità di utilizzarle anche per l'esercizio dell'attività di libera professione intramoenia.

- ad attivarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni affinché si proceda:

- ad un monitoraggio circa lo stato di applicazione della normativa sulla libera professione sanitaria in regime intramoenia, con l'obiettivo di garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale;

- al rafforzamento del principio dell'esercizio esclusivo della professione sanitaria all'interno del sistema pubblico mediante il superamento progressivo della possibilità di esercitare contestualmente la libera professione extramoenia.

MOZIONE 3 maggio 2016, n. 308 In merito alla necessità di una revisione dell'attuale sistema di gestione del rischio clinico regionale e dell'autonomia del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente. (BUR n. 19 dell'11.5.16)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso

che la Giunta Regionale Toscana ha istituito, con deliberazione 10 novembre 2003, n. 1179 (Centro Regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente: approvazione proposta operativa), il Centro Regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente (CRRCS) come strumento autonomo per promuovere la realizzazione di un approccio integrato alla gestione del rischio all'interno delle strutture sanitarie e il conseguimento di adeguati livelli di sicurezza del paziente;

Rilevato

che, con successiva deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 558 (Interventi di consolidamento delle attività del Centro regionale per la Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente. Apporto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi), il CRRCS ha assunto una nuova configurazione che, di fatto, lo fa dipendere dall'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, individuata quale soggetto idoneo a fornire il supporto necessario, sottraendogli quegli elementi di autonomia e terzietà che lo caratterizzavano nella prima fase di istituzione;

Rilevata

la necessità di un ente regionale terzo per la gestione del rischio e della sicurezza dei pazienti, in grado di garantire anche strumenti e procedure innovativi che tengano conto del mutato quadro dell'organizzazione interna;

Ritenuto

che il Centro regionale per la gestione del rischio clinico debba essere dotato di una propria autonomia organizzativa nonché di una sua autonoma collocazione istituzionale nell'assetto organizzativo del Servizio sanitario regionale;

Preso atto

che l'assessore alla Salute ha in più occasioni dichiarato la propria intenzione di rivedere il sistema regionale del rischio clinico e la volontà di dotare il CRRCS di una autonomia, anche organizzativa, che ne garantisca la terzietà;

Considerato

che il disegno di legge del Senato AS n. 2224 (Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario), sulla responsabilità professionale, già approvato alla Camera dei Deputati il 28 gennaio 2016 e di prossima definitiva approvazione stabilisce, all'articolo 1,

comma 2, che, “La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”; e all’articolo 2, comma 4, che “In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sugli errori sanitari e sul contenzioso e li trasmette all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, di cui all’articolo 3”;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

alla luce di quanto sopra esposto,

a procedere ad una revisione del sistema regionale del rischio clinico che preveda:

- un’autonoma collocazione istituzionale del CRRCSF all’interno del Servizio sanitario regionale, dotandolo di una relativa autonomia organizzativa, al fine di poter svolgere, nella terzietà, l’attività di valutazione e controllo e di promozione in materia di sicurezza e qualità delle cure, gestione del rischio clinico, appropriatezza ed ergonomia, fattore umano, gestione dei risarcimenti;
- di consentire, conseguentemente, al CRRCSF di svolgere appieno le funzioni di collaborating centre dell’Organizzazione mondiale della sanità e di struttura di riferimento nazionale nel campo del fattore umano in sanità per organismi istituzionali italiani e, qualora possibile, di assicurare la gestione diretta dei risarcimenti a tutte le aziende sanitarie toscane in una posizione terza di authority regionale.

VENETO

DPGR 21.4.16, n. 43 - Nomina dei Componenti del Comitato Regionale per la Bioetica della Regione del Veneto. (BUR n. 43 del 10.5.16)

Note

Vengono nominati Componenti del Comitato Regionale per la Bioetica i Signori:

AREA SANITARIA

1 Medico Oncologo	Prof.ssa Annamaria Molino
1 Medico Palliativista	Prof. Gianluigi Cetto
1 Medico Anestesista Rianimatore	Dr. Giampiero Giron
1 Medico Area Chirurgica	Dr. Marco Massani
1 Medico Area Internistica	Dr. Ernesto De Menis
1 Medico Anatomopatologo	Prof. Massimo Ruge
1 Medico Genetista	Dr. Alberto Burlina
1 Medico Ginecologo	Dr. Gabriele Falconi
1 Medico Legale	Dr. Franco Alberton
1 Medico Pediatra	Dr. Massimo Bellettato
1 Medico Medicina Generale Territoriale	Dr. Lamberto Pressato
1 Farmacologo	Dr. Alberto Bortolami

AREA PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE

3 Rappresentanti	Dott.ssa Paola Bissoli
	Dott.ssa Annalisa Schiavon
	Dott. Daniele Soldà

AREA NON SANITARIA

2 Bioeticisti	Dott. Camillo Barbisan
	Dott.ssa Alessandra Bernardi
2 Giuristi	Dott. Francesco Lippiello
	Dott.ssa Maria Assunta Piccinni
1 Filosofo della Scienza o Filosofo Morale	Dott. Leopoldo Sandonà
1 Economista	Dott.ssa Cristina Carturan
1 Psicologo	Dott.ssa Samantha Serpentine
1 Sociologo	Prof.ssa Aurea Dissegna
1 Assistente Sociale	Dott. Daniele Venturini
1 Esperto in Comunicazione	Dott.ssa Iliaria Vacca
1 Direttore Generale IRCCS IOV	Dott.ssa Patrizia Simionato
La Consigliera Regionale di Parità <i>pro tempore</i>	Dott.ssa Sandra Miotto
Il Garante Regionale dei Diritti della Persona <i>pro tempore</i>	Dott.ssa Mirella Gallinaro;

Viene nominato Presidente del Comitato Regionale di Bioetica il Prof. Massimo Ruge;

BOLZANO

DASS 4.5.16, n. 6629 -Individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale secondo le indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco – AIFA (BUR n. 19 del 10.5.16)

Note

Viene approvato l'allegato elenco che definisce per ogni singolo farmaco e indicazione il centro autorizzato alla prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le indicazioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco – AIFA.

TUTELA DEI DIRITTI
FRIULI V.G.

L.R. 10.5.16, n. 6 - Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro). (BUR n. 19 del 12.5.16)

CAPO I - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7/2005

Art. 1 modifica al titolo della legge regionale 7/2005

1. Nel titolo della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), dopo le parole <<molestie morali e psico-fisiche>> sono inserite le seguenti: <<e da fenomeni vessatori e discriminatori>>.

Art. 2 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7/2005

1. All'articolo 1 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<della Costituzione>> sono inserite le seguenti: <<e in armonia con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con la presente legge la Regione intende:

a) favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro;

b) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro denominato fattispecie di <<mobbing>> e a ridurre l'incidenza e la frequenza;

c) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.>>.

Art. 3 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7/2005

1. L'articolo 2 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2 Punti di Ascolto

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, l'attività di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto.

2. I Punti di Ascolto possono essere attivati e gestiti mediante convenzioni tra enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul territorio regionale:

a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalità statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;

b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali.

3. I Punti di Ascolto garantiscono spazi, collocazione, risorse e servizi idonei ad assicurare adeguata copertura territoriale e sono composti di un'equipe multidisciplinare costituita da:

a) un avvocato giuslavorista;

b) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro;

c) un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro.

4. Con regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto.>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2005

1. All'articolo 3 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Attività dei Punti di Ascolto>>;

b) al comma 1:

1) le parole <<Punti di Ascolto istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,>> sono sostituite dalle seguenti:

<<Punti di Ascolto accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 4,>>;

2) le parole <<garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4,>> sono soppresse;

3) dopo le parole <<in materia di>> è inserita la seguente: <<vigilanza,>>;

4) le parole <<di cui all'articolo 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e agli organi di garanzia attivi sul territorio regionale>>;

c) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole <<al fine di verificare>> sono sostituite dalle seguenti: <<al fine di analizzare>> e dopo le parole <<legata a molestie>> è inserita la seguente: <<, discriminazioni>>;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) offrono ai lavoratori e alle lavoratrici sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio;>>;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) svolgono attività di prevenzione anche attraverso la diffusione delle informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;>>;

4) alla lettera c) le parole <<all'Agenzia regionale del lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro),>> sono sostituite dalle seguenti:

<<alla Direzione centrale competente in materia di lavoro>>;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 5 sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2005

1. L'articolo 4 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 Gruppo di lavoro tecnico

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative di cui alla presente legge.

2. Il Gruppo di lavoro, anche sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per il lavoro, svolge le seguenti funzioni:

a) offre supporto tecnico per l'elaborazione di criteri di accreditamento e di linee guida per l'attività dei Punti di Ascolto, prestando altresì assistenza nell'ambito dei rapporti con le altre strutture pubbliche che hanno competenza in materia;

b) esprime parere sulle richieste di accreditamento e sul mantenimento dei requisiti dei Punti di Ascolto;

c) esamina e valuta le richieste di attivazione e l'attività svolta dai Punti di Ascolto, anche ai fini dell'ammissione al finanziamento regionale di cui all'articolo 6;

d) promuove studi, programmi di formazione e campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle molestie morali e psicofisiche e alla tutela dell'integrità psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori.

3. Il Gruppo di lavoro è costituito da:

a) il direttore centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;

c) la Consigliera regionale di parità;

d) un rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nominato previa intesa con l'ente stesso;

e) un medico, uno psicologo esperto in materia di lavoro e un avvocato giuslavorista individuati dall'Amministrazione regionale nell'ambito dei nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali.

4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Gruppo di lavoro soggetti esterni, in

particolare i rappresentanti dei Punti di Ascolto accreditati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

5. Ai componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 3, lettera e), è corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

6. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Gruppo di lavoro è assicurata dalla presenza del Presidente e di almeno tre suoi componenti.

7. Il Gruppo di lavoro rimane in carica per tre anni, a decorrere dal decreto di nomina.>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7/2005

1. All'articolo 5 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Attività di monitoraggio, studio e promozione della cultura del benessere lavorativo>>;

b) al comma 1 le parole <<integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2>> sono sostituite dalle seguenti:

<<e dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4>>;

c) al comma 2 la parola <<altresì>> è sostituita dalle seguenti: <<in particolare>>;

d) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<c bis) promuove attività di informazione e diffusione dei dati e dei risultati ottenuti e iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.>>;

e) al comma 3 le parole <<di cui al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 1 e 2>>.

Art. 7 modifica all'articolo 6 della legge regionale 7/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

<<1. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui all'articolo 2. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti specifici dei soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti, i contenuti minimi delle convenzioni, la tipologia delle spese ammissibili, il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili, la durata e l'intensità del finanziamento.>>.

Art. 8 modifica all'articolo 7 della legge regionale 7/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2005 le parole: <<, avvalendosi dell'Agenzia regionale del lavoro,>> sono soppresse.

CAPO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7/2005, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisa in ragione di 160.000 euro per l'anno 2017 e di 160.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2005, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per l'anno 2016, di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:

a) per 2.000 euro per l'anno 2016 mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

b) mediante storno di 10.000 euro, in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2005, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 30.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 10 disposizioni transitorie

1. Nelle more delle procedure per la nomina del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2005 come sostituito dall'articolo 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le funzioni dello stesso sono esercitate dalla Commissione regionale per il lavoro in composizione integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e dalle relative articolazioni interne.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2005, come modificati dalla presente legge, continuano a trovare applicazione gli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo regolamento di attuazione.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il titolo della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

<<Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e **da fenomeni vessatori e discriminatori** nell'ambiente di lavoro >>.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, secondo i principi enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione

e in armonia con i principi dell'ordinamento comunitario, persegue lo sviluppo della cultura del rispetto dei diritti della persona e la tutela della sua integrità psico-fisica, il miglioramento della

qualità della vita e delle relazioni sociali nell'ambiente di lavoro e il contrasto dell'esclusione sociale.

2. Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con la presente legge la Regione intende:

a) favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro;

b) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, denominato fattispecie di <<mobbing>> e a ridurre l'incidenza e la frequenza;

c) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 attività dei Punti di Ascolto

1. I Punti di Ascolto accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, devono [garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4,] mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e con l'INAIL, fornire ogni utile informazione alla Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di **vigilanza**, molestie morali e psico-fisiche sul lavoro, **di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e agli organi di garanzia attivi sul territorio regionale.**

2. I Punti di Ascolto svolgono le seguenti attività:

a) effettuano colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio **al fine di analizzare** l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore, legata a molestie, **discriminazioni** o altre forme di pressione psicologica, di cui la lavoratrice o il lavoratore lamenta di essere oggetto, riservando particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro;

a bis) offrono ai lavoratori e alle lavoratrici sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio;

b) svolgono attività di prevenzione anche attraverso la diffusione delle informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;

c) forniscono **alla Direzione centrale competente in materia di lavoro**, ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in regione.

3. I Punti di Ascolto nello svolgimento della loro attività possono avvalersi dell'apporto di esperti, anche in rapporto di convenzione.

[4. Presso ogni singola Azienda sanitaria, nell'ambito dei rispettivi SPSAL, è istituito un Punto di Ascolto e assistenza, per le lavoratrici e i lavoratori, composto almeno dal seguente personale, dipendente dell'Azienda sanitaria o in convenzione all'uopo stipulata dall'Azienda sanitaria medesima:

a) un medico specialista in medicina del lavoro;

b) un medico specialista in medicina legale;

c) uno psicologo o medico specialista in psichiatria;

d) un giuslavorista esperto in materia di lavoro.]

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 Attività di monitoraggio e di studio e promozione della cultura del benessere lavorativo

1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro svolge, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione regionale del lavoro e **dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4**, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro e a proporre idonee misure di prevenzione

2. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, **in particolare**:

a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro tenendo conto della letteratura scientifica, della giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;

b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di ascolto e dai Punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale;

c) effettua studi su possibili correlazioni tra i dati emergenti dall'analisi di cui alla lettera b) e gli infortuni sul lavoro.

c bis) promuove attività di informazione e diffusione dei dati e dei risultati ottenuti e iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Direzione centrale competente in materia di lavoro può avvalersi di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si avvalgono, anche in regime di convenzione, i Punti di ascolto previsti dalla normativa regionale.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 finanziamenti regionali

1. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui all'articolo 2. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti specifici dei soggetti da cui Punti di Ascolto sono attivati e gestiti, i contenuti minimi delle convenzioni, la tipologia delle spese ammissibili, il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili, la durata e l'intensità del finanziamento.

2. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 clausola valutativa

1. Con cadenza biennale, la Giunta regionale, [avvalendosi dell'Agenzia regionale del lavoro,] informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:

a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;

b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;

c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.

Nota all'articolo 10

- Il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 7/2005, precedente alle modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

[**Art. 2** progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti contro le molestie

morali e psico-fisiche sul posto di lavoro che possono essere presentati da:

- a) enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentino comprovata esperienza;
- b) associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale, organizzazioni sindacali, che abbiano maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro e organizzazioni datoriali di categoria, che operino in regione e che si avvalgano o collaborino con personale qualificato con pluriennale e documentata competenza nella materia.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati <<Punti di Ascolto>>.

3. I Punti di Ascolto sono accreditati dall'Amministrazione regionale sulla base di un regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.]

[Art. 3 Punti di Ascolto

1. I Punti di Ascolto istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, devono garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4, mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e con l'INAIL, fornire ogni utile informazione alla Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro, di cui all'articolo 4.

2. I Punti di Ascolto svolgono le seguenti attività:

- a) effettuano colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore, legata a molestie o altre forme di pressione psicologica, di cui la lavoratrice o il lavoratore lamenta di essere oggetto, riservando particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro;
- b) promuovono l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati per affrontare problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;
- c) forniscono all'Agenzia regionale del lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in regione.

3. I Punti di Ascolto nello svolgimento della loro attività possono avvalersi dell'apporto di esperti, anche in rapporto di convenzione.

4. Presso ogni singola Azienda sanitaria, nell'ambito dei rispettivi SPSAL, è istituito un Punto di Ascolto e assistenza, per le lavoratrici e i lavoratori, composto almeno dal seguente personale, dipendente dell'Azienda sanitaria o in convenzione all'uopo stipulata dall'Azienda sanitaria medesima:

- a) un medico specialista in medicina del lavoro;
- b) un medico specialista in medicina legale;
- c) uno psicologo o medico specialista in psichiatria;
- d) un giuslavorista esperto in materia di lavoro.]

[Art. 4 Azioni contro molestie morali e psico-fisiche sul lavoro della Commissione regionale per il lavoro

1. La Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, svolge le seguenti funzioni contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro:

- a) esamina e valuta i progetti di cui all'articolo 2 da ammettere a finanziamento regionale;
- b) promuove studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, analisi delle sue molteplici espressioni, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;

c) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni no profit;

d) propone programmi di formazione delle operatrici e degli operatori dei Punti di Ascolto, nonché dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti e delle parti sociali, responsabili degli uffici del personale delle aziende pubbliche e private;

e) effettua consulenze nei confronti degli organi regionali e di soggetti pubblici e privati che intendano adottare progetti o sviluppare iniziative di prevenzione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, Commissione regionale per il lavoro è integrata dai seguenti componenti:

a) il direttore centrale competente in materia di lavoro o suo delegato;

b) il direttore centrale competente in materia di sanità o suo delegato;

c) la Presidente della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;

d) il Difensore civico o suo delegato;

e) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro - sede periferica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) un medico del lavoro, un sociologo, uno psicologo o psicoterapeuta del lavoro, un avvocato giuslavorista scelti dall'Amministrazione regionale nell'ambito del personale dipendente del Servizio sanitario regionale e dei nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali.

3. La Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro può costituire al suo interno gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche problematiche.]

[**Art. 6** Finanziamenti regionali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione consiliare competente, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, approva il regolamento per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2, indicando le modalità di attuazione e i criteri, tra i quali quelli riguardanti i progetti di cui all'articolo 2, comma 1, che prevedano anche l'attivazione di Punti di Ascolto.

2. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.]

LAZIO

Relazione 22 aprile 2016 - Relazione del Difensore Civico sull'attività svolta per l'anno 2015. (BUR n. 38 del 12.5.16)

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 2015

Gentili Signori,

si presenta la Relazione sui risultati dell'attività di Difesa Civica svolta nel corso dell'anno 2015 in cui si conferma il trend di crescita, avviato negli anni precedenti, del numero delle pratiche lavorate e delle istanze ricevute.

Un ruolo sempre importante ha svolto, anche nell'anno appena concluso, quest'Ufficio per assicurare la trasparenza nella pubblica amministrazione, principio sancito e riconosciuto a partire dalla Legge del 7 agosto 1990 n. 241.

Con il D.lgs.14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", la trasparenza è intesa come accessibilità totale e gratuita alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Ed in particolare con l'Accesso civico è riconosciuto a chiunque, indipendentemente da un interesse giuridico da tutelare e senza motivazione alcuna, l'accesso ai documenti, informazioni o dati che l'amministrazione ha l'obbligo di diffondere.

Oggi, la Riforma Madia all'art. 7 della Legge 124/2015 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo che riconosca universalmente il diritto di accesso dei cittadini agli atti ed alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione.

E' questo il passo che si attende per attuare il Freedom of Information Act (FOIA) in Italia.

Come già ricordato, nella Regione Lazio soltanto la Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana, ha il Difensore Civico. Di conseguenza, il cittadino per tutelare le proprie ragioni nei confronti dell'Amministrazione comunale o provinciale sprovvista di tale figura di garanzia, nonché nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza (art. 16, legge n. 127/1997), può esclusivamente chiedere un intervento sostitutivo del Difensore Civico regionale. Da ciò il ruolo chiave che quest'Organo riveste a livello regionale.

Si confermano i problemi legati alla mancata risposta da parte degli Enti interpellati, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo, dettata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Per ovviare a tale cronica difficoltà, il Difensore Civico ha spesso richiamato, nei solleciti trasmessi alle amministrazioni, il dettato dell'art. 97 della Costituzione ed in special modo del principio della leale collaborazione fra pubblici uffici.

Di seguito sono riportati, suddivisi per singole materie, alcuni dei principali casi trattati nel corso del 2015.

IL DIFENSORE CIVICO

Dr. Felice Maria Filocamo

NB

Si riportano le parti della relazione ritenute di maggiore interesse per PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS

Per le altre si riportano solo i titoli della relazione

PARTE PRIMA

ANALISI DEI SINGOLI SETTORI DI INTERVENTO PENSIONI E PREVIDENZA

Nel corso del 2015 il numero delle pratiche trattate da quest'Ufficio concernenti questioni e controversie con l'Inps e altri Istituti Previdenziali si è mantenuto invariato rispetto l'anno precedente.

Si riporta la positiva conclusione di due vicende in materia.

Una cittadina, titolare di pensione, ha ricevuto una comunicazione dell'Inps territorialmente competente per il recupero di una considerevole somma a titolo di conguaglio relativo agli anni 2011 e 2012 che, secondo l'Ente, sarebbe risultata non spettante per il ricalcolo della pensione in base alle informazioni acquisite per l'aggiornamento del Casellario dei pensionati, senza aggiungere ulteriore e specifica spiegazione. In seguito a questo, la signora ha concordato con l'Inps un piano di rientro personalizzato per il recupero dell'intera somma rateizzata in 120 versamenti mensili.

Nonostante il puntuale addebito mensile della somma concordata, l'istante ha ricevuto due ulteriori note da parte del citato Istituto per la restituzione dell'importo in due tranches, ripartite rispettivamente in 5 ed in 60 rate, determinando per la cittadina una situazione di disagio ed incertezza.

Il Difensore Civico, investito della questione, ha immediatamente trasmesso una richiesta di chiarimenti all'Ente, sottolineando che l'articolo 13 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 dispone che la sanatoria di cui al c. 2 dell'art. 52 (Prestazioni indebite), della Legge 9 marzo 1989, n. 88, opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale provvedimento, del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

La norma specifica che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

Ebbene, nella comunicazione dell'Inps non sono chiaramente esplicitate le motivazioni che hanno determinato l'esclusione della sanatoria, prevista dal c. 2 dell'art. 52 (Prestazioni indebite) della Legge 9 marzo 1989, n. 88.

Sul punto, quest'Ufficio ha voluto sottolineare che ai sensi dell'art. 3 c. 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5257, del 9 ottobre 2012), consentendo così di valutare, sotto il profilo della logicità e completezza, il complesso dell'attività procedimentale posta in essere (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 944, del 18 febbraio 2010).

A questa prima nota, il Difensore Civico ha fatto seguire ulteriori solleciti, finché l'Istituto previdenziale ha comunicato che, alla luce dell'intervento di quest'Ufficio, è stato rielaborato il piano di recupero, rimodulando opportunamente le rate mensili della pensionata.

La seconda vicenda concerne l'istanza con la quale un cittadino segnalava il grave ritardo nella lavorazione della propria pratica di pensione di vecchiaia, rimasta bloccata da oltre cinque mesi nella sede Inps di competenza territoriale.

Nonostante l'istante si fosse rivolto numerose volte sia al contact center che allo sportello con reclami e solleciti, non era mai riuscito ad avere alcuna informazione e spiegazione sulla mancata trattazione della pratica.

Dopo circa cinque mesi, l'istante ha presentato richiesta di accesso agli atti, senza ottenere, anche in questo caso, alcun riscontro.

Quest'Ufficio ha scritto ai Direttori della sede zonale e della Direzione Regionale del Lazio dell'Inps, sottolineando che la Carta dei Servizi dell'Ente prevede l'erogazione della pensione di vecchiaia entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, in linea con le disposizioni dell'art.2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il quale, al secondo comma, prescrive che, nei casi in cui non sia diversamente disposto, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni pubbliche devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

Il rispetto del termine che la citata legge assegna alla P.A. per la definizione di un procedimento o che la stessa Amministrazione si è assegnato, è una delle manifestazioni di quella «buona amministrazione» che costituisce un vero e proprio diritto del cittadino sancito dall'art. 97 della Costituzione, che afferma i principi di imparzialità e di buon andamento, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, 4 giugno 2010, n. 1051).

Quest'Ufficio ha, altresì, rammentato, che l'art. 41 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009), sancisce il diritto ad una buona amministrazione e prevede che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro “un termine ragionevole” dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

A seguito della nota trasmessa dal Difensore Civico, la sede interessata dell'Inps ha comunicato la liquidazione della pratica ed ha motivato il ritardo con la particolare complessità della posizione contributiva dell'interessato, richiedendo così dei tempi di lavorazione più lunghi.

L'istante ha ringraziato con una nota l'Ufficio del Difensore Civico per il risolutivo intervento e per il supporto fornito.

RICORSO ACCESSO AGLI ATTI ART. 25 c. 4 LEGGE 241/90

Il Difensore Civico della Regione Lazio, nel corso dell'anno 2015, ha ricevuto ricorsi contro il diniego espresso o tacito o il differimento all'accesso agli atti, ex c. 4 dell'art. 25 della L. 241/90 e ss.mm.ii., e art. 7 del D.lgs.195/2005, in un numero quasi raddoppiato rispetto al 2014.

Di questi, diversi sono stati i casi di irricevibilità o inammissibilità comunicata al ricorrente, oppure di trasmissione per competenza territoriale al Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma.

Un ricorso avverso il silenzio diniego dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è stato inoltrato per competenza da quest'Ufficio alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo stesso è stato fatto nel

caso di un ricorso presentato da un cittadino nei confronti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, trattandosi di un'articolazione locale del Consiglio Nazionale degli Psicologi.

Alcuni consiglieri di un comune del Lazio hanno inviato a quest'Ufficio un ricorso in materia di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., avente ad oggetto un'interrogazione al Sindaco tesa ad accertare gravi fatti accaduti presso la casa di riposo comunale. Il Difensore Civico ha comunicato ai ricorrenti l'inammissibilità di suddetta richiesta, dal momento che, ai sensi del c. 4 dell'art. 22 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., non sono accessibili le informazioni in possesso di una Pubblica Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, ovvero richieste di chiarimenti e precisazioni, nel caso specifico sollecitate con interrogazione consiliare.

Si riportano di seguito due decisioni che quest'Ufficio ha emesso nei confronti di istituti ospedalieri.

Un assistito ha presentato un ricorso, ai sensi dell'art. 25 c. 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il diniego di un istituto ospedaliero in merito alla richiesta di visione ed estrazione di copia della documentazione relativa a prestazioni ricevute anni prima all'interno del nosocomio.

L'istante, nello specifico, oltre agli atti sulla propria situazione sanitaria aveva presentato formale istanza di accesso alla documentazione inerente il "coordinamento dei presidi della rete", ai sensi del D.M. del 18/05/2001 n. 279, necessaria per dimostrare l'assoluta indisponibilità di alternativi presidi ospedalieri e la conseguente necessità per l'assistito di recarsi in un istituto sanitario lontano dalla propria abitazione e dalla propria sede di lavoro per le periodiche e frequenti terapie.

Il ricorrente, inoltre, aveva richiesto gli specifici protocolli adottati/concordati nel Lazio, al fine di essere informato sul proprio status, sulle possibilità di accesso ai servizi, sugli eventuali benefici previdenziali e sulle modalità di proseguimento delle cure.

Quest'Ufficio, adito dal ricorrente, ha emesso la decisione a seguito della fase istruttoria del procedimento ed in seguito l'ha opportunamente trasmessa al responsabile dell'Istituto ed al cittadino.

Nella fattispecie, il Difensore Civico, riconoscendo all'assistito un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ha affermato il diritto all'accesso alla documentazione sanitaria, dal momento che la tutela della salute, movente della suddetta istanza, è disciplinata nel testo costituzionale come uno dei principi fondamentali del vigente ordinamento.

Quest'Ufficio ha ritenuto parimente ammissibile la richiesta degli specifici protocolli adottati/concordati nel Lazio, dal momento che tali atti devono essere pubblicati per legge e, pertanto, esser resi noti ai cittadini.

Nel secondo caso un dipendente di un'azienda ospedaliera, venuto a conoscenza che un superiore aveva chiesto via e-mail il suo immediato allontanamento dal posto di lavoro, per via di presunte inadempienze deontologiche, ha presentato ai competenti uffici richiesta di accesso alla copia completa della suddetta e-mail.

Formato il silenzio-rigetto, l'istante adiva il Difensore Civico perché si pronunciasse sulla legittimità del diniego. Il ricorso veniva notificato via PEC al controinteressato, ai sensi dell'art. 12 c. 4 lettera b) del D.P.R. 184/2006.

Il Difensore Civico ha ritenuto il ricorso fondato, vantando, il ricorrente, un interesse diretto, concreto ed attuale ex articolo 22, c. 1, lettera b) della L. n. 241/90 e e ss.mm.ii., ad accedere alla documentazione necessaria per la eventuale cura dei propri interessi e/o difesa in giudizio.

Quest'Ufficio ha ricordato alla Direzione dell'azienda ospedaliera che il c. 3 dell'art. 22, della L. n. 241/90 prevede che "tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6", mentre l'art. 24, comma 7, precisa che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per

curare o per difendere i propri interessi giuridici” (cfr. ex plurimis: TAR Lombardia, Sez. I, n. 2336 del 2014; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1067/2010).

Pertanto, nella fattispecie, la e-mail inviata in ambito lavorativo rientra nella definizione di “documento amministrativo” ex art. 22, c. 1, lettera d) della L. n. 241/90 e e ss.mm.ii., ovvero: “ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1113).

Una vicenda simile, anch'essa nata in ambito lavorativo, ha riguardato un dipendente di un'agenzia regionale. Nello specifico, l'istante aveva chiesto la copia di una lettera spedita da una collega di lavoro, la quale replicava ad una sua precedente segnalazione su fatti inopportuni relativi all'operato della stessa.

L'istante, pertanto, aveva chiesto l'accesso alla missiva la fine di verificare se fossero presenti affermazioni ingiuriose nei suoi confronti.

Trascorso il termine stabilito senza aver ottenuto riscontro dall'Agenzia, l'istante presentava a quest'Ufficio ricorso avverso il silenzio rifiuto.

Invitata dal Difensore Civico a trasmettere le proprie controdeduzioni entro 15 giorni, l'Agenzia regionale comunicava che l'istanza del ricorrente non poteva essere accolta sulla base delle seguenti considerazioni:

a) in linea generale, l'interesse alla base della richiesta di accesso deve essere personale, concreto, serio, non emulativo e non riconducibile a mera curiosità, oltretutto ricollegabile alla persona dell'istante da un specifico nesso sia contenutistico che temporale, ex art. 22 lett. b), L. 241/90 e art. 2 comma 1, D.P.R. 184/2006;

b) nello specifico, l'interesse del ricorrente:

- si ricollega all'ipotesi, non suffragata da alcun riscontro di fatto ed originata da convinzioni personali, che lo stesso contenga un riferimento alla sua persona eventualmente lesivo dell'onore;
- non ha alcuna natura concreta, proprio perché basato su una mera e generica supposizione, riconducibile a livello di mera curiosità, che attraverso l'accesso si intende verificare;
- potrebbe divenire attuale e concreto solo in esito agli elementi di conoscenza, che tramite l'accesso sarebbe possibile conseguire.

Quest'Ufficio, esaurita la fase istruttoria, ha emesso la propria decisione ed ha accolto il ricorso.

Infatti, relativamente al punto a) addotto dall'Agenzia, il Difensore Civico ha evidenziato che risulta palese l'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente destinatario della lettera di cui chiede accesso ed ostensione.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla L. n. 241/1990, a norma dell'art. 22, c. 2, costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al temperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell'amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. In quest'ottica, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui al citato art. 22, c. 1, lett. b), non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante. (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2012, n.116; Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2010 n. 3309, 10 gennaio 2007 n. 55 e 7 settembre 2004 n. 5873).

Riguardo alle considerazioni indicate al punto b), quest'Ufficio ha evidenziato come la conclusione che la lettera contenga o meno un riferimento alla sua persona lesivo dell'onore, non può che essere rimessa al giudizio del ricorrente, unico destinatario delle affermazioni contenute nella lettera stessa. Invero, l'accesso deve essere consentito a prescindere dall'utilità che il richiedente ne potrà

trarre, costituendo una situazione attiva meritevole di autonoma protezione (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, n. 7640 del 26 luglio 2013), per di più, l'art. 24, comma 7, della legge 241/1990 e ss.mm.mi. dispone che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici» (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1113, del 26 marzo 2015; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5926 del 9 novembre 2011).

Infine, si riporta la seguente vicenda, particolarmente significativa per le problematiche sollevate. Un cittadino presentava istanza di accesso agli atti all' A.S.L. di appartenenza, al fine di ottenere copia dell'autorizzazione rilasciata ad una società per l'esercizio delle proprie specifiche attività in un locale della capitale.

Il direttore dell'ufficio interessato comunicava formalmente al ricorrente il diniego all'accesso.

All'inizio del mese di ottobre del 2015, il cittadino si rivolgeva al Difensore Civico affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego opposto dall'A.S.L. e, in pari data, notificava il ricorso alla Società, in qualità di parte controinteressata.

Al termine delle varie fasi procedurali, il Difensore Civico ha emesso la decisione, considerando il ricorso fondato nelle sue motivazioni e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Preliminarmente, quest'Organo ha ricordato che la L. n. 241 del 1990, nella parte novellata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della L. 18 giugno 2009, n. 69, conferisce al "diritto" di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di "principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza" (art. 22, c. 2, nell'attuale formulazione).

Come più volte ribadito in ambito giurisprudenziale, il diritto di accesso vale, dunque, sì a tutelare interessi individuali di ampiezza tale da riscontrare solo il limite della giuridicità ma – nel contempo – è collegato ad una riforma di fondo dell'Amministrazione, ispirata a principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la quale costituisce "principio generale" inserito a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini, rispetto all'organizzazione ed alla attività soggettivamente amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. Iibis, n. 4909 del 2015).

Ed invero il "diritto" di accesso è sempre riconosciuto a chi abbia un interesse soggettivo, fondato a sua volta sull'interesse sostanziale collegato ad una specifica e concreta situazione soggettiva giuridicamente rilevante, essendo un "diritto" strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi svolto secondo i canoni di trasparenza (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, n. 10924, del 18 dicembre 2013).

In particolare, quest'Ufficio ha riscontrato l'interesse del ricorrente ad avere accesso agli atti indicati nell'istanza inoltrata all' Azienda Sanitaria Locale, in ragione dell'abituale frequentazione dell'immobile (cfr. Parere della Commissione Plenum del 12 gennaio 2010) come iscritto all'associazione stessa, la quale svolge la propria attività nell'immobile citato.

Peraltro, l'osservazione della società controinteressata in merito alla mancanza di legittimità del ricorrente, poiché, lo stesso: "non ricopre alcuna carica rappresentativa, né onorifica che gli permetta di rappresentare, in qualunque sede, l'Associazione", è irrilevante, avendo il cittadino presentato domanda di accesso agli atti per proprio conto, senza coinvolgere l'associazione citata.

In ordine all'impossibilità di accedere agli atti inviati alla Procura della Repubblica, sollevata dall'A.S.L., il Difensore Civico regionale ha sottolineato come la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è espressa più volte in termini generali (cfr. Decisioni del 15 gennaio 2008 e del 25 novembre 2008) ed ha affermato che, nel caso in cui gli atti oggetto della domanda di accesso siano stati trasmessi al giudice penale e acquisiti da quest'ultimo con provvedimento di sequestro, è legittimo il diniego di accesso, trattandosi di circostanza idonea ad ingenerare in capo all'amministrazione uno specifico obbligo di

segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione.

Se, invece, non è stato adottato alcun provvedimento di sequestro, non trova applicazione l'articolo 329 del c.p.p., e l'accesso agli atti può essere consentito (cfr. Parere della Commissione del 9 maggio 2008).

Quindi, ha chiarito il Difensore Civico, la trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso alla Procura della Repubblica non costituisce di per sé circostanza idonea ad ingenerare in capo all'Azienda Sanitaria un obbligo di segretezza e, in conseguenza, ad escludere o limitare il diritto di accesso dell'interessato, salvo che l'Autorità giudiziaria non abbia disposto diversamente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, del 18 marzo 2004, n. 1417; TAR Puglia Bari, Sez. I, del 18 febbraio 2011, n. 287).

In seguito, una nota dell'A.S.L. comunicava all'istante e a quest'Ufficio l'accoglimento della richiesta di accesso alla documentazione mediante visione e/o estrazione di copia, a seguito della pronuncia del Difensore Civico della Regione Lazio.

TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. L. 241/90

Anche la materia Trasparenza ed Efficienza ha registrato una sensibile crescita nel numero dei casi affrontati dal Difensore Civico che, nel corso del 2015, ha trattato ben 85 esposti, di cui oltre il 76% sono stati definiti al 31 dicembre.

Nella seconda vicenda che si intende riportare, alcuni Consiglieri di un Comune dell'Area Metropolitana di Roma hanno segnalato a quest'Ufficio la mancata risposta da parte del Sindaco e degli Assessori competenti ad una serie d'interrogazioni, di istanze d'accesso agli atti e di richieste di convocazione di commissioni consiliari, presentate ai sensi ex articolo 43 comma I e II e articolo 38 comma VI del D.lgs.267/2000.

Il Difensore Civico ha inoltrato la richiesta al Sindaco ed al Presidente del consiglio comunale nonché al Prefetto, ricordando che lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21 ottobre 2005, all'articolo 19 specifica che i Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni, interpellanze e ciascuno di essi ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni, nonché copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

L'articolo 25 prevede, inoltre, che il Consigliere possa esercitare il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, e possa formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; lo stesso Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale all'articolo 22 comma 3, dispone che il Sindaco, o gli Assessori da esso delegati, rispondano entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Quest'Organo di garanzia ha, altresì, sottolineato come la giurisprudenza abbia chiarito la funzione dei Consiglieri comunali ed in special modo di quelli di minoranza, che è proprio quella di controllo politico e di stimolo all'attività della maggioranza e dell'Ente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4525, del 5 settembre 2014).

Infatti, l'art. 43 del D.lgs.267/2000, nella sua chiarezza espositiva, è ispirato alla ratio di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l'accesso ai documenti e alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato (munus publicum) anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell'ambito del consiglio stesso, le iniziative mediante interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e deliberazioni, che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale, come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. I documenti e le informazioni richiesti possono essere frutto di un'attività istruttoria degli uffici al fine di relazionare su una determinata "materia o affare", con la conseguenza che tale diritto può anche consistere nella pretesa che gli uffici dell'Amministrazione,

interpellati al riguardo, eseguano elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471; TAR Calabria, Sez. II, n. 77, del 16 gennaio 2014).

Inoltre, il Difensore Civico ha ribadito che, di fatto, ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del Consiglio comunale di sindacare la gestione dell'Ente, onde assicurarne, con la trasparenza e la piena democraticità, anche il buon andamento (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, del 2 settembre 2005 n. 4471).

Non avendo ricevuto risposte nei termini previsti dalla legge, il Difensore Civico ha sollecitato più volte l'Amministrazione comunale locale chiedendo un riscontro con la massima urgenza. Anche la Prefettura, su istanza di quest'Ufficio, ha invitato gli organi comunali a corrispondere alle richieste del Difensore Civico regionale.

Il Comune ha, pertanto, inviato una nota di risposta fornendo un elenco di tutte le iniziative poste in essere a fronte delle richieste avanzate e contestate dai consiglieri istanti.

Sempre nel caso di un esposto presentato da un Consigliere di minoranza, quest'Ufficio è intervenuto per sottolineare ulteriori aspetti legati al diritto di accesso dei Consiglieri comunali.

Nel caso specifico l'istante si è rivolto al Difensore Civico lamentando il mancato rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, delle copie dei regolamenti di funzionamento del Consiglio comunale e di contabilità ed ulteriori documenti amministrativi, che l'interessato non ha avuto modo neanche di visionare.

Quest'Ufficio ha prontamente scritto al Sindaco del Comune interessato, ricordando, preliminarmente che il riconoscimento generale al diritto di accesso ai documenti amministrativi di un Ente locale è sancito dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L., che, all'art. 10 recita: "Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

In più, nell'ipotesi in esame, il Difensore Civico ha rammentato che l'istanza non deve essere precisamente motivata, come affermato in proposito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 9.12.2004, n.7900; 2.9.2005 n. 4471), proprio perché la specificità e particolarità del diritto di accesso del Consigliere agli atti del Comune, gli consente di non essere gravato dall'onere di motivare le proprie richieste d'informazione. E ancora, la sentenza del 12 febbraio 2013 n. 846 Consiglio di Stato, Sez. IV, ribadendo il concetto che il diritto di accesso dei Consiglieri comunali non è soggetto ad alcun onere motivazionale in quanto diversamente sarebbe introdotto una sorta di controllo dell'Ente attraverso i propri uffici sull'esercizio del mandato del Consigliere - afferma anche che - gli unici limiti all'esercizio di tale diritto si rinvengono nel fatto che l'esercizio del diritto stesso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto di accesso dei consiglieri.

Due note del Sindaco hanno dato riscontro alla richiesta di notizie del Difensore Civico.

GOVERNO DEL TERRITORIO
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
TUTELA AMBIENTE
URBANISTICA
VIABILITA'

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

Nel corso dell'anno 2015 il Difensore Civico regionale ha trattato 21 casi in materia di assistenza e servizi sociali.

Di grande rilievo la tematica trattata nel caso di seguito riportato.

Una Onlus ha trasmesso al Difensore Civico una nota per sollevare la problematica sull'applicabilità delle disposizioni normative relative ai livelli essenziali di assistenza alle persone non autosufficienti colpite da forme di disabilità totale o limitata, mettendo in risalto che l'ordinamento giuridico italiano ha previsto, ormai da molto tempo, il pieno e immediato diritto delle persone non autosufficienti all'accesso incondizionato ai LEA.

In riscontro quest'Ufficio è immediatamente intervenuto nei confronti delle amministrazioni regionali e locali competenti per sostenere e condividere l'affermazione della Onlus, la quale fonda le sue radici nel concetto di assistenza sanitaria inteso come "complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana" (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 382/1999).

Il Difensore Civico ha ricordato come la Consulta abbia ripetutamente asserito che, nell'ambito della tutela costituzionale accordata al "diritto alla salute" dall'art. 32 della Costituzione, il diritto a trattamenti sanitari "è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento, (cfr. Corte Costituzionale, sentenze: n. 455/1990, n. 218/1994, n. 247/1992, n. 40/1991, n. 212/1983, e 175/1982).

Ciò comporta, come la suprema Corte ha precisato nelle decisioni menzionate, che, al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, il diritto a trattamenti sanitari, essendo basato su norme programmatiche che impongono al legislatore un obbligo costituzionale all'attuazione della tutela della salute, diviene per il cittadino "pieno e incondizionato" nei limiti in cui lo stesso legislatore, attraverso una non irragionevole opera di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obiettivi conseguentemente determinati alle risorse esistenti, predisponga adeguate possibilità di fruizione delle prestazioni sanitarie. Dunque, esiste un limite invalicabile, rappresentato dal concetto di "dignità umana", quale "nucleo irriducibile del diritto alla salute", di cui il legislatore nell'operare il citato bilanciamento non può non tener conto, tale limite è stato confermato dal giudice delle leggi a più riprese, (cfr. Corte Costituzionale, sentenze: n. 309/1999, n. 509/2000, n. 252/2001, n. 432/2005, n. 354/2008, n. 299 e 269/2010, n. 61/2011).

In proposito, la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui "Diritti delle persone con disabilità", ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, si basa sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza della persona disabile, specie laddove (art. 3) impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona che, nel settore specifico, rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato e pure se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4085, del 17 luglio 2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5185, del 16 settembre 2011).

Nel ribadire il pieno diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semi-residenziali e residenziali, per tutti i soggetti con grave disabilità intellettiva non autosufficienti, il Difensore Civico ha altresì sottolineato che le disposizioni della "Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea" all'articolo 34 riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia; all'articolo 35, inoltre, sancisce che ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche, e in maniera univoca, stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Va rimarcato che tali prescrizioni sono vincolanti per gli Stati membri, l'eventuale inerzia delle amministrazioni regionali per omessa osservanza della disciplina comunitaria, configura un inadempimento ex art. 226 del Trattato, imputabile allo Stato membro, (cfr. Corte di Giustizia,

Sentenza 16 settembre 2004, C-248/02, Commissione c. Repubblica Italiana; Sentenza 9 dicembre 2004, C-79/03, Commissione c. Regno di Spagna, in Racc. I, 11619).

E' sicuramente questo poc'anzi delineato, il contesto normativo internazionale e comunitario, rafforzato dalle statuizioni della Corte Costituzionale citate.

Per completare il quadro giurisprudenziale a supporto dell'obbligatorietà degli interventi per la tutela e la promozione della salute umana, compresi nei livelli essenziali di assistenza, giova rilevare quanto affermato nella recentissima sentenza del Consiglio di Stato del 26 gennaio 2015 n. 339: La qualifica di anziano non autosufficiente, che si evince nella tabella di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001, non esclude che a detta condizione possa associarsi quella più grave di disabile, con effetto sull'emersione di un maggior impegno dei presidi sanitari apprestati. L'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, inoltre, nell'elencare i soggetti che possono essere destinatari di prestazioni socio/sanitarie ad elevata integrazione sanitaria individua in via autonoma la categoria degli anziani, accanto ai soggetti in condizione di handicap e per le categorie interessate, compresa quella degli anziani, consente l'erogazione delle prestazioni in questione anche in strutture residenziali con specifico riferimento al bisogno sanitario inerente alla limitazione dell'attività del soggetto, sia nelle fasi (di cura) estensive, sia in quelle di lunga-assistenza.

Ricorre, in conclusione, nella fattispecie sottoposta all'esame del collegio la prevalenza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle assistenziali che con essa concorrono, rese in favore di malato in condizione disabile, caratterizzata da gravità e cronicità, e ciò determina, in linea con il concorde orientamento della giurisprudenza di questo consenso, esclusivo impegno economico del servizio sanitario regionale negli oneri di spesa (cfr. Cons. St., sez. V, n. 2456 del 13 maggio 2014; sez. III, n. 957 del 18 febbraio 2013; n. 790 del 16 febbraio 2012; n. 3997 del 9 luglio 2012).

Particolare interesse ha generato, altresì, la richiesta avanzata da una Fondazione Onlus di modifica dell'art. 10 del Regolamento di un comune del Lazio per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, agli interventi ed ai servizi sociali erogati (D.C. n. 14 del 10/12/2013). Nello specifico, tale art. 10 risulta, a detta dell'istante, non corrispondente alla ratio della normativa vigente in materia.

Interpellato, il Difensore Civico ha immediatamente investito della questione il comune di competenza, sottolineando che la D.G.R. Lazio n. 98 del 20 febbraio 2007 prevede il concorso del Comune territorialmente competente ed il conseguente contributo regionale, esclusivamente per gli utenti in possesso di reddito ISEE di importo inferiore a € 13,000,00. In ordine alla contribuzione dell'utenza, l'Allegato alla suddetta Deliberazione di Giunta regionale specifica che deve essere assunto come parametro il valore più favorevole tra l'ISEE del nucleo estratto e l'ISEE standard del nucleo familiare e prevede, in esecuzione di quanto disposto dalla norma nazionale (art. 3, c. 2-ter del d.lgs 109/1998), che siano escluse "dall'applicazione del presente indicatore le prestazioni rivolte:

- a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4 del medesimo provvedimento legislativo;
- a soggetti di età superiore a sessantacinque anni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali.

Per queste specifiche categorie, ai fini della determinazione della quota parte giornaliera, è da considerarsi la situazione economica equivalente del solo assistito".

Quest'Ufficio ha ricordato che le modalità di calcolo della quota contributiva a carico dell'assistito sono state definite con la Circolare n. 81 del 20 gennaio 2008, la quale deve essere determinata sottraendo all'ISEE mensile un importo pari al trattamento minimo della pensione sociale e aggiungendo al valore ottenuto eventuali contribuzioni facoltative/giudiziali erogate da familiari, nonché, l'importo dell'indennità di accompagnamento ove percepita.

Il maggiore importo occorrente per la copertura della quota sociale spettante alla struttura (a norma del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001) resta, pertanto, a carico del Comune territorialmente competente.

Per quanto riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dei parenti tenuti agli alimenti (ai sensi dell'art. 433 del c.c.), sulla base della normativa statale e regionale attualmente

vigente in materia, le amministrazioni pubbliche non possono imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi socio-assistenziali. L'articolo 438 del c.c. dispone, infatti, che "gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". Al fine di evitare ogni equivoco per la corretta applicazione dell'art. 433 del c.c. il decreto legislativo n. 109 del 1998 all'articolo 2 c. 6, ha chiarito che "le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del c.c. e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori delle facoltà di cui all'articolo 438, comma 1 del c.c. nei confronti dei componenti del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".

Conseguentemente, il Difensore Civico ha rammentato che la Regione Lazio, dando esecuzione a quanto stabilito dal citato Decreto, in merito alla valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, nel definire il meccanismo di calcolo della quota contributiva a carico dell'utente, ha precisato che i contributi (eventuali) a parenti e familiari per prestazioni socio-sanitarie o ricoveri in strutture pubbliche o convenzionate, possono essere eventualmente richiesti solo dall'assistito o dal suo tutore" e, in ogni caso l'importo, potrà essere stabilito eventualmente dall'autorità giudiziaria.

In riscontro l'Amministrazione comunale, ed in particolare l'Assessore Diritti Sociali e Famiglia, ha comunicato a quest'Ufficio che già dal mese di ottobre 2014 sono state avviate le procedure di revisione e modifica di alcuni articoli del "Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, agli interventi ed ai servizi sociali erogati dal Comune", e le modifiche riguarderanno anche l'art. 10 del Regolamento comunale e quelli relativi alla compartecipazione alla spesa da parte dei parenti, tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti (art. 433 e segg. del c.c.) al pagamento delle rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali.

PUBBLICI SERVIZI E UTENZE

OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO

SERVIZIO SANITARIO

Anche gli esposti in materia di Sanità hanno registrato un incremento rispetto l'anno precedente, pari al 37,5%. La casistica dedicata alle controversie con l'A.S.L. rappresenta la quota più rilevante, con oltre la metà delle istanze pervenute nel corso del 2015.

Di queste, sembra opportuno ricordare l'intervento ex L.R. 17/80 del Difensore Civico della Regione Lazio, a seguito della richiesta avanzata dalla mamma di una bambina di due anni, affetta da sordità e cecità, in terapia riabilitativa presso un istituto regionale. In particolare, la minore, secondo quanto prescritto dai medici che la seguono, necessita di ausili tecnici e l'istante ha presentato relativa richiesta alla A.S.L. territorialmente competente.

La Commissione A.S.L., che ha effettuato la visita specialistica dopo pochi giorni, ha comunicato verbalmente alla signora che non avrebbe autorizzato tutti gli strumenti richiesti, riservandosi di contattare gli specialisti dell'Istituto.

Non avendo più ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della A.S.L. sull'esito della visita da parte della Commissione, la mamma ha adito quest'Ufficio, il quale ha prontamente scritto al Commissario ad Acta per la Sanità della Regione Lazio ed al Direttore Generale della A.S.L. competente per ottenere, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, sollecite e chiare notizie in merito.

Il Difensore Civico, a tal proposito, ha richiamato il D.M. 332/99, "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe", il quale, al c. 5 dell'art. 4, recita: L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio prescritto è rilasciata dall'azienda Usl di residenza....

La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.

Successivamente, l'istante ha comunicato a quest'Ufficio di essere stata contattata dalla A.S.L. e che ci sarebbe stato un incontro tra la Commissione protesica A.S.L. e l'Istituto.

La mamma della bambina ha informato il Difensore Civico dell'esito della riunione, durante la quale sono stati riconosciuti tutti gli ausili necessari alla piccola ed ha profondamente ringraziato per il caloroso e decisivo supporto fornito.

L'Ufficio Assistenza Protesica della Direzione regionale Salute ha, infine, comunicato a quest'Ufficio la risoluzione della vicenda, a loro volta sollecitata alla A.S.L. di riferimento.

Nei confronti della medesima A.S.L. quest'Ufficio è, altresì, intervenuto in seguito all'istanza presentata dal genitore e tutore di un minore affetto da disabilità grave, riconosciuta dalla Commissione dell'accertamento dell'handicap L. 104/92 della A.S.L. territorialmente competente già nel 2006 e riconfermata con verbale del 2009, avente validità cinque anni.

In particolare, quest'ultimo verbale riportava indicata la specifica di disabilità fisica e mentale che permetteva al genitore di usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità, oltre che al rilascio del contrassegno ai sensi dell'art. 4 del D.L. 5/1992 convertito nella L. 35/2012.

A febbraio 2014 la Commissione, nuovamente riunita, confermava che il minore è portatore di handicap in situazione di gravità senza però indicare nel certificato la disabilità psichica e mentale, negando, così, la fruizione delle agevolazioni.

Alla richiesta avanzata dall'istante di rettifica del verbale, la ASL notificava il diniego della Commissione di accoglimento dell'istanza e la riconferma del verbale precedente, senza, però, fornire alcuna motivazione al riguardo.

Il Difensore Civico ha, pertanto, sollecitato il Commissario ad Acta per la Sanità della Regione Lazio ed il Direttore Generale della A.S.L. chiedendo di attivare ogni possibile intervento per la soluzione del caso e di fornire notizie in merito.

L'Azienda Sanitaria Locale ha trasmesso a quest'Ufficio la relazione dell'UOC Medicina Legale e Assistenza Protesica, confermando, tra l'altro, l'assenza dei requisiti previsti per il contrassegno auto e per l'attestazione della disabilità psichica o mentale, al momento dell'accertamento relativo alla L. 104/92 sulla base delle diagnosi e certificazioni esibite.

Tuttavia, il Direttore dell'Ufficio ha attestato che, a seguito dell'intervenuto riconoscimento dell'invalidità civile con diagnosi differente rispetto a quella riscontrata in sede di accertamento della L. 104/92, verrà riconosciuta la disabilità psichica o mentale, ma non il diritto al contrassegno auto, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta del nuovo accertamento.

Anche la Direzione regionale Salute, in riscontro alla nota di quest'Ufficio, si era attivata, chiedendo all'A.S.L. competente di fornire tutte le motivazioni poste alla base del diniego formulato all'istante.

Tra i casi in materia di Sanità confluiti nella sottoclassificazione "Altro", sembra opportuno riportare l'esposto inviato nel mese di marzo dal presidente di un'associazione onlus, per sollecitare, tramite l'intervento del Difensore Civico regionale, la revisione, da tempo promessa, dei Decreti Commissariali in materia di attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/78.

Nello specifico, tali Decreti sono stati emessi tra il 2010 ed il 2012 per rimodulare il servizio riabilitativo territoriale erogato nelle Strutture ex art. 26 ed hanno, a parere dell'associazione ricorrente, fortemente penalizzato gli utenti in regime residenziale, lasciati privi di qualsiasi forma d'integrazione sociale.

Quest'Ufficio ha prontamente trasmesso l'istanza al Presidente della Giunta Regionale e Commissario ad Acta per la Sanità, all'Assessore alle Politiche Sociali, alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, nonché alla Commissione Consiliare Politiche Sociali e Salute la quale, già alla fine del 2014, aveva avviato un tavolo di confronto tra la Direzione Regionale competente ed i Centri di riabilitazione ex art. 26 per affrontare la revisione dei suddetti Decreti.

Il Difensore Civico ha, pertanto, chiesto urgenti notizie in merito allo stato di avanzamento dei lavori di revisione, sottolineando il pieno ed incondizionato diritto alle prestazioni socio-sanitarie, semiresidenziali e residenziali per tutti i soggetti con grave disabilità intellettiva e non autosufficienti

Con il perdurare del silenzio da parte degli Enti interpellati, quest'Ufficio ha trasmesso due ulteriori solleciti, rammentando che il principio di leale collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni risiede nel dettato dell'art. 97 Cost., per cui dovrebbe essere sempre assicurata all'interno della P.A. la consuetudine di rapporti ed il continuo scambio d'informazioni.

Nel frattempo diversi comunicati stampa ed articoli sono apparsi in merito alla vicenda, per sollecitare la riapertura di un tavolo di confronto.

Alla fine del mese di settembre, una nota della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, Area Autorizzazione ed Accreditamento, ha informato quest'Ufficio della definizione di una proposta istruttoria relativa alla modifica del DCA 434/2012 concernente: "Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011".

A tal riguardo, il Decreto del Commissario ad Acta per la Sanità del 15 ottobre 2015 ha previsto, tra l'altro, la modifica dell'Allegato 1 al DCA U00434/2012, con l'introduzione della figura della "guardia infermieristica internucleo" notturna, ed ha conferito mandato alla competente Direzione Regionale per avviare le procedure di riconfigurazione e rimodulazione con le strutture private accreditate che erogano prestazioni ex art. 26 e per procedere alla determinazione delle relative tariffe delle diverse tipologie di trattamento per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Si riepilogano di seguito due vicende che, in virtù dell'incisivo intervento di quest'Ufficio, hanno avuto una positiva conclusione per i cittadini istanti.

Nel mese di giugno si sono rivolti al Difensore Civico i genitori di una giovane studentessa del primo anno di liceo, con diagnosi DSA della lettura, scrittura e calcolo, certificata da un medico psicoterapeuta della A.S.L.

Nonostante la tempestiva consegna di suddetta diagnosi alla scuola, gli istanti hanno denunciato il ritardo con il quale è stato redatto il Piano didattico personalizzato previsto dalla Legge 170/2010 mai rispettato, a loro dire, dall'istituto, oltre al mancato rilascio di copia degli atti relativi all'andamento scolastico della figlia, richiesta da oltre un mese.

La giovane studentessa ha riportato a fine anno un debito scolastico in lingua francese senza avere avuto dalla scuola alcuna indicazione sul programma da svolgere, con ripercussioni sullo stato psicologico, già fragile, della ragazza.

Il Difensore Civico ha immediatamente scritto al dirigente scolastico del liceo, nonché al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ed alla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione del Ministero per segnalare la vicenda e chiedere notizie in merito al fatto segnalato. In particolare, quest'Organo di garanzia ha ricordato che il decreto ministeriale n. 5669/2011 attuativo della Legge 170/2010 al c. 4 dell'art. 6 (forme di verifica e valutazione) recita: "Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA".

A seguito dell'interessamento del Difensore Civico, la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione del M.I.U.R. ha prontamente trasmesso la richiesta di informazioni all'Ufficio Scolastico Regionale ed il dirigente dell'istituto ha fornito una nota di risposta, comunicando che i genitori dell'allieva sono stati convocati ad un incontro con i docenti e la dirigente, e che sono state attivate tutte le misure dispensative e compensative nei confronti della giovane.

Gli istanti hanno espresso grande soddisfazione e gratitudine nei confronti di quest'Ufficio, dal momento che, nonostante il debito scolastico e l'intenzione di trasferimento ad altro istituto, solo grazie all'intervento del Difensore Civico sono riusciti ad ottenere finalmente un riscontro, dopo tutti i vani tentativi e le numerose lettere inviate al Ministero ed al Dirigente Scolastico rimaste senza risposta.

Nel secondo caso una mamma si è rivolta a questo Ufficio per risolvere un problema relativo all'iscrizione all'asilo nido del figlio, affetto dalla nascita da gravi problemi motori per i quali è stata riconosciuta l'invalidità ai sensi della L. 104/1992.

Nello specifico, a causa del mancato inserimento dell'ISEE corretto, durante la registrazione on-line all'asilo e data l'impossibilità di farsi assistere nella procedura dal CAF, a cui l'istante, tra l'altro, si era rivolta, il sistema ha determinato il pagamento della quota massima ammontante a circa quattrocento euro che il nucleo familiare non era in grado di sostenere.

L'istante, dopo aver cercato di risolvere il problema rivolgendosi ai competenti uffici comunali senza però riuscire a trovare una soluzione, ha adito quest'Ufficio.

Immediatamente il Difensore Civico ha investito della questione il Presidente del Municipio competente, l'Assessore Scuola, Università ed il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, per attivare ogni possibile intervento volto alla soluzione del caso e sottolineando che, nella fattispecie, la necessità dell'inserimento in asilo nido del bimbo in condizione di disabilità, comprovata da certificati medici, risulta un fattore essenziale. E ancora, l'importanza di garantire tale diritto è fondamentale in quanto la formazione e la socializzazione soddisfatte sin dai primi mesi di vita attraverso la partecipazione all'asilo nido si appalesano funzionali proprio ad un pieno e proficuo inserimento del bambino nella scuola (cfr. Corte Costituzionale sentenza 467/2002).

Dopo pochi giorni, una nota della Direzione Servizi Educativo e Scolastico del Dipartimento ha informato quest'Ufficio di aver immediatamente attivato i Servizi Sociali e che la richiesta tesa ad ottenere la revisione del pagamento della quota contributiva per il nido del bimbo sarebbe stata portata a conclusione positivamente, nel minor tempo possibile.

Quest'Ufficio ha continuato a seguire la vicenda, anche con ulteriori contatti e solleciti telefonici, fino alla favorevole conclusione ed alla nota di ringraziamento da parte dell'istante.

POTERI SOSTITUTIVI

FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, PAGAMENTI

TUTELA DELLA SALUTE

La categoria Tutela della Salute ha registrato lo stesso numero dei casi trattati nel corso del 2014.

Si vuole ricordare, tra questi, una vicenda che, alla fine dell'anno appena concluso, non risulta ancora definita, ma riguarda un argomento particolarmente importante e meritevole di attenzione da parte del Difensore Civico regionale.

Un Comitato di residenti di un comune laziale ha trasmesso a quest'Ufficio un esposto per denunciare la mancanza d'informazione e di iniziativa da parte dell'amministrazione comunale, a fronte dell'annoso ed irrisolto problema dei valori dell'arsenico superiori alla norma, rilevati nelle acque destinate al consumo umano provenienti dall'Acquedotto Lega.

Il superamento dei limiti massimi di legge della quantità di arsenico veniva comunicata dalla A.S.L. territorialmente competente già dalla fine dell'anno 2014 al sindaco del suddetto comune.

Seguivano una serie di ordinanze sindacali con le quali si vietava l'utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto.

A fronte di questa insostenibile situazione e rimanendo in vigore l'ordinanza di non potabilità, gli istanti hanno presentato, alla fine di marzo del 2015, un documento all'amministrazione comunale con cui hanno formulato una serie di proposte per affrontare tale emergenza ed hanno richiesto la massima trasparenza e pubblicità dei dati relativi all'inquinamento da arsenico incombente sulle acque del citato acquedotto.

Trascorsi molti mesi senza alcuna risposta, i cittadini residenti si sono rivolti a quest'Ufficio, il quale ha trasmesso l'istanza al comune, al direttore della A.S.L. territorialmente competente, all'Area Risorse Idriche ed all'Area qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio.

Il Difensore Civico, nel sollecitare ciascun Organo, ognuno per la rispettiva competenza, ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di ridurre le concentrazioni di arsenico presenti nell'acquedotto Lega al di sotto dei limiti di legge, ha sottolineato che il D.lgs.19 ottobre 2005, n.195, in coerenza alle finalità della direttiva comunitaria 2003/4/CE, di cui costituisce attuazione, garantisce che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili. Tale disciplina assicura la massima trasparenza per consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale, eliminando di fatto ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni.

Quest'Ufficio ha ricordato che per informazione ambientale s'intende qualsiasi dato disponibile concernente la condizione degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, compreso lo stato della salute umana tutelato ex art. 32 della Costituzione come "diritto fondamentale dell'individuo che impone piena ed esaustiva tutela" (cfr. Corte Costituzionale: sentenze n. 307 e 455 del 1990), in quanto "diritto primario ed assoluto" (cfr. Corte Costituzionale: sentenza n. 202 del 1991), nonché le politiche, i piani, i programmi ed ogni altro atto, anche di natura amministrativa (cfr. ex multis: T.A.R. Marche, Sez. I, 22 maggio 2015 n. 431; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 30 dicembre 2014, n. 13273; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 6 marzo 2014, n. 748; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2012, n.3329).

In materia di accesso ambientale, infine, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve, evidentemente, essere specificato) per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborare ed a comunicarle al richiedente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795).

La particolare importanza dell'argomento in materia di Tutela della Salute ha sensibilizzato, altresì, una onlus del Lazio, la quale è intervenuta chiedendo, a sua volta, di partecipare al tavolo tecnico di confronto per la programmazione degli interventi di recupero per una efficace tutela dei diritti dei cittadini-consumatori alla salute ed alla erogazione di un servizio idrico integrato di qualità.

L'ASL territorialmente competente ha fornito un riscontro alla nota di quest'Ufficio, comunicando di aver più volte sollecitato l'amministrazione comunale richiedendo quali interventi intendesse adottare per il superamento dell'emergenza arsenico e fluoruri nel citato acquedotto e fornendo periodicamente tutti i risultati dei controlli effettuati, così come stabilito dal D.lgs.31/2001 art. 8.

Successivamente, il commissario prefettizio del comune interessato ha informato il Difensore Civico di aver incontrato il Comitato dei residenti, istanti, e di aver provveduto a domandare un sopralluogo da parte di ACEA per la verifica della funzionalità degli impianti. Alla fine dell'anno quest'Ufficio è ancora in attesa di conoscere e monitorare i futuri sviluppi della vicenda.

VARIE

PARTE SECONDA

DATI e GRAFICI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

ANNO 2015

L'Ufficio del Difensore Civico nell'anno 2015 ha svolto i propri compiti istituzionali, relativi all'attività propriamente detta di difesa civica, dei ricorsi in materia di accesso agli atti art. 25 c. 4 della L. 241/90 e succ. mod. e poteri sostitutivi.

In particolare, sono state trattate complessivamente n. 704 pratiche, come evidenziato nella tabella (allegato n.1), che ne specifica la quantità per settori di intervento. Si allegano anche le tabelle (allegati nn. 2, 3, 4 e 5) relative all'attività svolta dalla Struttura in ciascun trimestre dell'anno preso in considerazione.

Nell'anno 2015 sono stati registrati 1.410 accessi diretti presso l'Ufficio mediante telefonate e ricevimenti personali con un incremento superiore al 29% rispetto l'anno 2014 (vedi allegato 6). Il link del Difensore Civico presente nell'home page del sito del Consiglio regionale ha registrato 3.364 accessi, per un totale di 7.524 visualizzazioni di pagina.

L'allegato 7 mostra un incremento del 36,15% dei nuovi esposti ricevuti ed aperti nel corso dell'anno rispetto al precedente. Anche il numero delle istanze complessivamente lavorate nel 2015 è notevolmente aumentato, con una percentuale d'incremento del 47,9% (vedi allegato 8).

Dei 516 nuovi esposti, più del 64% è arrivato presso l'Ufficio del Difensore Civico attraverso lo strumento dell'e-mail e/o della P.E.C. (vedi allegato 9).

La puntuale classificazione delle materie (vedi allegato 10) ha permesso, inoltre, di evidenziare per ogni singola materia, la percentuale di variazione degli esposti lavorati nell'anno rispetto al precedente, con punte d'incremento fino al 180% (vedi allegato 11).

E' interessante sottolineare che nel corso dell'anno 2015 sono stati registrati ben 5.493 movimenti epistolari in entrata ed uscita delle istanze lavorate, con un incremento del 51,57% rispetto ai movimenti del 2014.

Per quanto concerne gli enti interessati (vedi allegato 12), circa il 35% delle pratiche lavorate dal Difensore Civico nell'anno ha avuto ad oggetto problemi e contenziosi con Enti locali.

Infine, l'allegato 13 mostra in maniera specifica come le categorie Governo del Territorio, Servizio Sanitario, Pubblici Servizi ed Utenze e Tributi e Sanzioni amministrative sono ripartite nelle varie sottoclassi che le compongono.